



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'Appello di Milano**  
Sezione Quarta Penale

Composto dai Signori:

Dott.	LUIGI MARTINO	Presidente
Dott.	PAOLO MARIA GIACARDI	Consigliere
Dott. ssa	ELSA GAZZANIGA	Consigliere REL.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

contro

**DI GREGORI LUCIANO**, nato a ROMA (RM) il 18-10-1949 - **APPELLATO DAL PM E PC** - LIBERO

residente a .....  
domicilio eletto ROMA - V.LE MEDAGLIE D'ORO, 7 C/O DIF.  
domic. dich.

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

Difeso da: Avv. TITO LUCREZIO MILELLA (DOMIC.) Foro di ROMA - Avv. PATRIZIA CAPURRO - Foro di MILANO - PIAZZA 5 GIORNATE N. 5.

*Presente*

**DI TROIA RAFFAELE**, nato a TARANTO (TA) il 25-03-1964 - **APPELLATO DAL PM E PC** - LIBERO

residente a .....  
domicilio eletto TORINO- C.SO MATTEOTTI, 31 C/O DIF.  
domic. dich.

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

*Presente*

N. ....  
MOD. 2/ASG

N. **985**  
della sentenza

**6709/2012**  
del Reg. Gen.le. App.

**10838/2005**  
Reg. Notizie di Reato

**UDENZA**  
del giorno

**12- 02 -2013**

Deposita  
in Cancelleria

il **3/4/2013**

IL FUNZIONARIO  
Maurizio TRAMONTI

Estratto esecutivo a

Procura Generale .....

Proc. Rep. c/ Trib. di

il .....

Ufficio corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il .....

Estratto art. 15/27 D.M. 334  
al P.M. c/o Trib. di

il .....

il Cancelliere

Redatta scheda

il .....

il Cancelliere

Art. ....  
Campione penale



Difeso da: Avv. ALBERTO MITTONE (DOMIC.) Foro di TORINO - Avv. VALENTINA  
RAMELLA Foro di MILANO - PIAZZA VELASCA N. 5.

*Passato*

**POLLARI NICOLÒ**, nato a CALTANISSETTA (CL) il 03-05-1943 - APP. TE E APP. TO DAL  
PM E PC - LIBERO

residente a .

domicilio eletto ROMA - VIA COLLI DELLA FARNESINA, 144 C/DIF

domic. dich.

*Assente*

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO I E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-  
02-2003

Difeso da: Avv. TITTA MADIA (DOMIC.) - Foro di ROMA - Avv. FRANCO COPPI Foro di  
ROMA - VIALE BRUNO BUOZZI, 3.

*Avv. NICOLA MADIA (sostituito)*

**CIORRA GIUSEPPE**, nato a SESSA AURUNCA (CE) il 27-07-1961 - APPELLATO DAL PM  
E PC - LIBERO

residente a .

domicilio eletto MILANO - P. LE LAVATER, 5 C/O DIF.

domic. dich.

*Passato*

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO I E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-  
02-2003

Difeso da: Avv. MASSIMO PELLICCIOTTI A Foro di MILANO - PIAZZALE LAVATER, 5.

*Passato*

**MANCINI MARCO**, nato a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 03-10-1960 -  
APPELLATO DAL PM E PC - LIBERO

residente a .

domicilio eletto ROMA - VIA FRATTINA, 81 C/O DIF.

domic. dich.

*Passato*

Imputato di : CAPO A) ARTT. 110-605 CO I E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-  
02-2003

Difeso da: Avv. LUIGI ANTONIO PANIELLA (DOMIC.) - Foro di ROMA - Avv. LUCA LAURI  
Foro di MILANO - VIA FATEBENEFRATELLI N. 9.

*Passato*

**PARTE CIVILE:**



**NASR OSAMA MOSTAFA** APPELLANTE Difensore Avv. CARMELO SCAMBIA Foro di MILANO - VIALE ZARA, 46. - *Passaggio*

**GIALI NABILA** - APPELLANTE Difensore Avv. LUCA BAUCCIO Foro di MILANO - VIA ANDREA MAFFEI N. 1. - *Passaggio*

### APPELLANTI IL P.M. E LA P.C. E

#### L'IMPUTATO POLLARI

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di MILANO 5335/2007 del 04-11-2009

con la quale veniva\_\_ condannat\_\_, alla pena di:

N.D.P. PER APPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO IN RELAZIONE ALL'IMPUTAZIONE DI CUI AL CAPO A) SEQUESTRO DI PERSONA AGGR. IN CONC. IN MILANO IL 17 FEBBRAIO 2003

LA CORTE DI APPELLO CON SENTENZA 15.12.2010 CONFERMA LA SENTENZA IMPUGNATA

LA CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA 19.9.2012 ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DEL P.G. ED IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DI QUELLI DELLE PP.CC. RESTANDO ASSORBITI I RICORSI PROPOSTI DA POLLARI, DI TROIA E DI GREGORI CON RINVIO AD ALTRA SEZIONE PER NUOVO ESAME.

DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI DI CIORRA E MANCINI.

per i reati:

DI GREGORI LUCIANO CAPO A) ARTT. 110-605 CO 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

DI TROIA RAFFAELE CAPO A) ARTT. 110-605 CO 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

POLLARI NICOLO' CAPO A) ARTT. 110-605 CO 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

CIORRA GIUSEPPE CAPO A) ARTT. 110-605 CO 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003

MANCINI MARCO CAPO A) ARTT. 110-605 CO 1 E 2 N. 2 C.P. commesso in MILANO in data 17-02-2003.

In esito all'ordinario dibattimento,

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott.SSA ELSA GAZZANIGA

Sentit.....imputat..... *Tutti i Passaggi, l'Avvocato, i Passaggi*.....

il Pubblico Ministero Dott. DE PIETRIS.....

il Difensore Avv. *LUCA BAUCCIO, CARMELO SCAMBIA, PASQUALE DI TROIA, GIUSEPPE CIORRA, MARCO MANCINI*.....

..CARUANO DEL FORO DI NIMATO PER "DI CIRIGONI"; AW. IL ALBERTO ANTONIO DEL...  
 FORO DI TREVISO E VALERIA RANCA DEL FORO DI NIMATO PER "DI TIRA";.....  
 AW. IO. NICOLA NADIA... DEL FORO DI ROMA IN SOSTITUZIONE, GIUSTA DECISIONE DEL...  
 AW. IL TITO NADIA E FORTUNO 1971, SOSTITUITO DEL FORO DI ROMA PER "POMPAI"; AW. MASSIMO  
 PAMISANO DEL FORO DI NIMATO PER "RUBRA"; AW. IL LUIGI B. PAVIA DEL FORO DI ROMA E...  
 LUCA IADRI DEL FORO DI NIMATO PER "MANCINI"; AW. IL LUCA BAUCU E CARABO SCARON PER P. CC.  
 i quali concludono come da verbale d'udienza.



## IMPUTAZIONE

-Delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 605 l e II c. n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro, con Gustavo PIGNERO (deceduto l'11.9.06) e con altre persone (anche di nazionalità egiziana) - e quindi con l'aggravante di avere commesso il reato in numero di persone superiore a cinque - privato della libertà personale, sequestrandolo, Nasr Osama Mustafa Hassan alias Abu Omar immobilizzandolo con la forza e con la forza facendolo salire su un furgone, così trasportandolo prima presso la base militare aeronautica di Aviano, sede del 31A FW (Fighter Wing) dell'aviazione degli Stati Uniti d'America e successivamente in Egitto; concorso consistito per Castaldo Eliana Isabella, Castellano Victor, Gwłcy John Thomas, Ibanecz Brenda Liliana, Jenkins Anne Lidia e Kirkland James Robert nella partecipazione alle fasi preparatorie del sequestro (preliminari osservazioni e studio della zona in cui esso doveva essere consumato, studio delle abitudini di Abu Omar, studio delle zone circostanti a quella del progettato sequestro nonché della via più idonea a consentire il raggiungimento più veloce e sicuro dell'autostrada per Aviano; per Castaldo, Castellano, Kirkland e Jenkins anche nella partecipazione ad appostamenti finalizzati a sequestrare effettivamente Abu Omar rimasti senza effetto per il mancato avvistamento della vittima designata); per Adler Monica Courtney, Asherleigh Gregory, Carrera Lorenzo, Channyng Drew Carlyle, Duffin John Kevin, Faldo Vincent, Harbaugh Raymond, Harbison James Thomas, Harty Ben Amar, Logan Cynthia Dame, Medero Betnie, Purvis George, Rueda Pilar, Sofin Joseph, Vasiliou Michalis, nella partecipazione alla descritta fase di preparazione preliminare e a quella di consumazione del sequestro con commesso trasferimento del sequestrato ad Aviano; per Romano Joseph, ufficiale superiore responsabile statunitense della sicurezza nella base di Aviano, nell'attendere i sequestratori ed il sequestrato nella predetta base, garantendo ai primi l'ingresso sicuro e la possibilità di imbarcare il sequestrato su un aereo che lo conduceva fuori dell'Italia; per Jeff Castelli, Lady Robert Seldon, Sabrina De Sousa e Ralph Russomando, nell'avere deliberato e coordinato l'azione, garantendo agli altri concorrenti nel reato anche l'appoggio in fase organizzativa e preparatoria di una struttura del SISMI e garantendo loro collegamenti ed assistenza, anche per effetto della qualità di responsabile della CIA in Italia rivestita dal Castelli, della qualità di responsabile della CIA in Milano rivestita dal Lady (che a Milano risiedeva ed in tale veste ha operato da epoca anteriore al sequestro ed in epoca successiva al medesimo), della qualità di componenti della rete CIA in Italia della De Sousa e del Russomando, il quale cooperava pure con la Medero nella fase preparatoria del sequestro e, successivamente alla sua consumazione, forniva personalmente notizie depistanti alle Autorità italiane, cui comunicava la falsa informazione secondo cui il sequestrato si sarebbe trovato presumibilmente nella zona dei Balcani; per Nicolò Pollari, quale Direttore del SISMI (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare), nell'avere ricevuto ed accolto la richiesta di compartecipazione all' "operazione" ed, in particolare, nelle condotte appresso

specificate ed attribuibili a personale del SISMI, finalizzate alla preparazione del sequestro, formulatagli da Jeff Castelli, Responsabile della CIA in Italia e nell'avere impartito le conseguenti direttive operative al Pignero; per Gustavo Pignero e **Marco Mancini** nell'avere assicurato, quali alti dirigenti dello stesso Servizio, l'appoggio di altre persone pure appartenenti al SISMI - o a tale Servizio collegate - nella fase di preparazione del sequestro (studio delle abitudini del sequestrando, dei luoghi dove il sequestro poteva o doveva avvenire, del percorso da seguire per trasportare il sequestrato fuori Milano fino ad un aeroporto originariamente individuato in quello di Ghedi, presso Brescia e, successivamente, in quello di Aviano); per **Luciano Pironi**, fisicamente presente nella zona dove il sequestro veniva consumato, nel prestare sostegno agli autori materiali del medesimo, in quanto, grazie alla propria qualità di sottufficiale del Ros Carabinieri-Sezione Anticrimine di Milano, consentiva ai medesimi di agire in condizioni di sicurezza, potendo sviare dalla zona -ove necessario- eventuali e casuali controlli delle forze di polizia e giustificare la presenza in loco delle altre persone concorrenti nel reato, provvedendo altresì, mediante richiesta di documenti personali, alla identificazione del sequestrando, apparentemente legittima, ma in realtà finalizzata a consentire il sequestro; per **Luciano Di Gregori, Raffaele Di Troia e Giuseppe Ciorra**, rispettivamente - all'epoca del fatto - in servizio il Di Gregori presso il Centro SISMI di Bologna, il Di Troia presso il Centro SISMI di Torino ed il Ciorra in servizio presso il Centro SISMI di Milano, nell'avere, direttamente o tramite altre persone da loro coordinate, partecipato alla decisione ed alla fase di preparazione del sequestro (studio delle abitudini del sequestrando, dei luoghi dove il sequestro doveva avvenire, del percorso da seguire per trasportare il sequestrato fuori Milano fino ad un aeroporto originariamente individuato in quello di Ghedi, presso Brescia e, successivamente, in quello di Aviano);

con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 605 c. II n. 2 C.P., per tutti, essendo stato il fatto commesso da pubblici ufficiali con abuso dei poteri inerenti le loro funzioni, qualità soggettivamente propria dei soli POLLARI, PIGNERO, MANCINI, DI GREGORI, DI TROIA, CIORRA, PIRONI e di altri soggetti italiani allo stato sconosciuti, ma indispensabili per la consumazione del sequestro;

con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 112, I c. n. 2, C.P. per Jeff CASTELLI e Nicolò POLLARI, per avere i medesimi promosso ed organizzato la cooperazione nel reato di tutti i coindagati ed il CASTELLI per avere diretto le attività dei coindagati di nazionalità statunitense;

sequestro avvenuto in Milano, il 17/2/2003.





## 1. Fatto e svolgimento del processo; le sentenze di primo e secondo grado.

Il presente giudizio deriva dall'annullamento con rinvio, operato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 46340 del 19/9/'12, della sentenza emessa da questa Corte il 15/12/'10, relativamente alla posizione degli attuali imputati Marco Mancini, Nicolò Pollari, Raffaele Di Troia, Luciano Di Gregori e Giuseppe Ciorra (sentenza che è dunque divenuta irrevocabile nei confronti dei restanti imputati).

Si ricorderanno pertanto, in sintesi, i fatti oggetto di giudizio, come riassunti dalla Corte Suprema nella sentenza sopra citata, per poi soffermarsi in particolare sulla posizione dei suddetti imputati.

I fatti oggetto di giudizio hanno portato alla contestazione, da parte della Procura della Repubblica di Milano, dell'accusa di sequestro di persona, commesso in Milano il 17/2/'03 ai danni di Nasr Osama Mustafà Hassan, detto "Abu Omar", in quanto tale soggetto, che era giunto in Italia nel 1998 e godeva dello *status* di rifugiato politico, nella data sopra indicata era stato fatto salire con la forza su un furgone, con cui era stato trasportato presso la base militare aeronautica Nato di Aviano, quindi presso la base Nato di Ramstein in Germania, e successivamente in Egitto.

L'accusa, descritta in imputazione, concerneva sia l'attività di preparazione del sequestro (studio della zona dove doveva essere consumato, delle abitudini della vittima, della strada più veloce per raggiungere la base dove trasportarla, individuata dapprima nell'aeroporto di Ghedi e poi in quello di Aviano), sia la partecipazione materiale al delitto; la stessa era ascritta a numerosi soggetti di nazionalità statunitense, componenti della rete CIA in Italia, e ad alcuni appartenenti al SISMI, che avrebbero agito anche in concorso con persone non identificate, oltre che con Luciano Pironi, sottufficiale del ROS dei Carabinieri, giudicato separatamente in ordine all'accusa di compartecipazione materiale al sequestro.

Agli attuali imputati era ascritto, quanto a Nicolò Pollari, all'epoca Direttore del SISMI, di aver ricevuto ed accolto la richiesta di compartecipazione alla suddetta "operazione", formulatagli dal responsabile della CIA in Italia, impartendo le

conseguenti direttive a Gustavo Pignero (successivamente deceduto); quanto a Marco Mancini (e originariamente allo stesso Pignero), quali alti dirigenti del SISMI, di aver garantito l'appoggio di altre persone appartenenti al Servizio nella fase di preparazione del sequestro; quanto agli imputati Di Troia, Di Gregori e Ciorra, tutti all'epoca appartenenti al SISMI, di aver partecipato alla fase di decisione e preparazione del sequestro, con le modalità operative sopra descritte.

La sparizione della parte lesa era stata denunciata dalla moglie della stessa e pot confermata da una testimone oculare; le indagini erano partite dal controllo delle utenze cellulari, agganciate a celle ubicate nei dintorni del luogo del rapimento; individuate le utenze sospette (quelle che risultavano attivate nel periodo precedente al sequestro e disattivate poco dopo) ed incrociati i dati relativi con quelli risultanti dalle indagini su prenotazione di alberghi della zona, noleggio di autoveicoli, prenotazioni aeree e movimenti di carte di credito, venivano identificati alcuni degli autori del sequestro e veniva individuato anche il percorso seguito da "Abu Omar" per lasciare l'Italia; venivano poi intercettate alcune telefonate dello stesso "Abu Omar" (effettuate in un periodo in cui era stato rilasciato, prima di essere nuovamente arrestato in Egitto) ed acquisito un memoriale della stessa parte lesa, che descriveva le fasi del sequestro e le torture che aveva subito, una volta giunta in Egitto.

Il Mar. Pironi, il cui cellulare era stato identificato come presente nella zona del sequestro al momento in cui lo stesso era stato compiuto, confessava la propria partecipazione materiale al sequestro stesso e definiva poi la propria posizione con sentenza ex art. 444 c.p.p., emessa in data 16/2/'07 ed acquisita in atti.

A seguito dell'opposizione del segreto di Stato venivano sollevati nel corso del giudizio di primo grado vari conflitti di attribuzione (su cui si tornerà più avanti), che portavano anche alla sospensione del procedimento, oltre che del corso della prescrizione durante il medesimo periodo; tali conflitti venivano decisi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 106 dell'11 marzo 2009, con cui venivano annullati gli atti, relativamente ai quali era stato sollevato il conflitto, nella parte in cui investivano i rapporti intrattenuti tra Servizi di *intelligence* italiani e stranieri; l'area del segreto



veniva così (in sintesi) individuata in riferimento ai rapporti fra Servizi segreti italiani e stranieri, agli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, nonché alle direttive ed agli ordini che sarebbero stati impartiti dal Direttore del Servizio agli appartenenti allo stesso.

Il Tribunale, valutando sul piano processuale le conseguenze di tale annullamento, giudicava non utilizzabili per la decisione relativa alle posizioni degli imputati appartenenti al SISMI le dichiarazioni che riteneva rientranti nell'arca coperta da segreto, alla luce della decisione della Corte costituzionale; pertanto, con sentenza in data 4/11/'09, dichiarava n.d.p. nei confronti degli attuali imputati, perché l'azione penale non doveva essere proseguita per l'esistenza del segreto di Stato; dichiarava anche n.d.p. per immunità diplomatica nei confronti di tre degli imputati statunitensi, mentre affermava la responsabilità di 23 agenti CIA imputati del sequestro, che condannava, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di 5 anni di reclusione (ad eccezione dell'imputato Lady, condannato ad 8 anni).

Il Tribunale condannava altresì i gen. Pio Pompa e Luciano Seno, appartenenti al SISMI, alla pena di anni 3 di reclusione per i reati di favoreggiamento loro ascritti (quanto al Pompa, per i tentativi di sviamento delle indagini del P.M., compiuti in particolare attraverso i giornalisti Farina -giudicato separatamente- e Antonelli -nei cui confronti è stato emesso decreto di archiviazione-, con il suggerire false informazioni circa presunte responsabilità organizzative nel sequestro di un sostituto Procuratore della Repubblica e di personale della Digos di Milano; quanto al Seno, in particolare per aver consentito a Mancini e Pignero l'utilizzo del suo apparecchio di telefonia mobile per scambiarsi informazioni sul procedere delle indagini e concordare prospettazioni difensive atte a sviarle, organizzando anche un incontro fra i due al medesimo scopo).

Tutti gli imputati ritenuti colpevoli venivano inoltre condannati al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite (Nasr Osama Mustapha Hassan e la moglie Ghali Nabila), da liquidarsi in separata sede civile, con l'assegnazione di una

provvisionale di € 1.000.000 a favore del primo e di € 500.000 a favore della seconda.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello il P.M., le parti civili, i difensori degli imputati (ad eccezione di Mancini, Ciorra e Di Troia, mentre Di Gregori presentava solo appello incidentale).

Giudicando su tali impugnazioni la Corte d'Appello di Milano disponeva, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., l'acquisizione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dagli imputati Mancini, Ciorra, Di Gregori e Di Troia, ritenendo che l'opposizione del segreto in fase dibattimentale equivallesse a rifiuto di rispondere; successivamente, però, riteneva irrilevanti sul piano probatorio tali dichiarazioni, una volta depurate da quanto giudicava coperto dal segreto di Stato, e disponeva la restituzione dei relativi verbali al P.G..

Nel merito, negava agli imputati americani le attenuanti generiche loro riconosciute in primo grado, riteneva sussistenti le aggravanti di cui all'art. 605, c. 2, n. 2 e all'art. 112, c. 1, n. 1, c.p. ed infliggeva loro una pena superiore a quella inflitta in primo grado (9 anni di reclusione a Robert Seldon Lady e 8 anni agli altri imputati); la Corte riduceva invece la pena inflitta agli imputati di favoreggiamento, Pompa e Seno, a 2 anni e 8 mesi di reclusione, revocando nei loro confronti la condanna al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, poiché riteneva che dalle loro condotte favoreggiatrici le stesse parti civili non avessero in concreto subito danni.

La Corte d'Appello ordinava poi la separazione delle posizioni degli imputati Castelli, Russomando e Medero (nei cui confronti era stata dichiarata l'improcedibilità per effetto dell'immunità diplomatica) a causa di un difetto di regolarità della notifica degli atti; gli stessi sono quindi stati giudicati successivamente in sede d'appello (la sentenza di primo grado è stata riformata, con sentenza, non ancora irrevocabile, di condanna del Castelli a 7 anni e degli altri due imputati a 6 anni di reclusione).

Per quanto concerne la posizione degli appartenenti al SISMI imputati del sequestro, la Corte d'Appello confermava la declaratoria d'improcedibilità statuita dal primo



Giudice, ritenendo che l'apposizione del segreto avesse creato una sorta di "indecidibilità", perché sul materiale probatorio raccolto era calato un "sipario nero" che ne impediva la valutazione, rendendo troppo frammentaria la ricostruzione dei fatti.

Decidendo sui ricorsi proposti avverso tale sentenza dal Procuratore generale, dai difensori degli imputati e dalla difesa delle parti civili, la Corte di Cassazione con la sentenza sopra ricordata respingeva i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati statunitensi già condannati in primo e secondo grado, la cui affermazione di responsabilità è dunque divenuta irrevocabile; riduceva la misura della pena accessoria inflitta agli imputati Pompa e Seno, rigettando nel resto i loro ricorsi; dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da Giuseppe Ciorra e Marco Mancini (che non avevano appellato la sentenza di proscioglimento di primo grado, impugnata invece dal pubblico ministero), ed avevano poi proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione con formula piena); respingeva i ricorsi delle parti civili, limitatamente alla richiesta di condanna degli imputati Pompa e Seno al risarcimento dei danni nei loro confronti; annullava invece la sentenza impugnata, in accoglimento dei ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili, nei confronti di Pollari, Di Troia, Ciorra, Mancini e Di Gregori, rinviando a questa Corte per un nuovo esame della loro posizione ed annullando anche le ordinanze emesse dalla Corte d'Appello di Milano il 22 e il 26 ottobre 2010, con cui erano state ritenute inutilizzabili le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori; in considerazione di tali conclusioni, riteneva poi assorbiti alcuni motivi proposti dai ricorrenti Pollari, Di Troia e Di Gregori, che avevano censurato la decisione di proscioglimento adottata ai sensi dell'art. 202, 3° c., c.p.p., osservando che il giudice di rinvio potrà comunque pervenire alla decisione di merito ritenuta adeguata alle prove utilizzabili.

## **2. La motivazione della sentenza 19/9/'12 della Corte Suprema di cassazione.**

La Corte di cassazione è giunta alla conclusione sopra riportata, riguardo alla posizione degli attuali imputati, attraverso un'ampia disamina della problematica relativa alla disciplina del segreto di Stato e della soluzione che la Corte costituzionale ha dato ai cinque conflitti di attribuzione insorti (fino a quel momento) nell'ambito del presente giudizio tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Uffici giurisdizionali milanesi.

La Corte ha ricordato, in via generale (p. 114 s. sent. Cass.), che "la disciplina del segreto di Stato mira a tutelare l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza ed alla sua stessa sopravvivenza", come precisato dalla normativa in materia di segreto e come ribadito da varie pronunce della Corte costituzionale; ha anche ricordato che "il legislatore ha chiarito che non può essere precluso all'Autorità giudiziaria di procedere all'accertamento dei fatti costituenti reato, ma possono essere inibite alla stessa l'acquisizione e l'utilizzazione di notizie coperte da segreto".

Quanto al caso di specie, la Corte ha sottolineato che si sono sviluppate dinamiche "anomale", in quanto "gli ufficiali ed agenti del servizio di sicurezza non hanno opposto immediatamente il segreto di Stato all'Autorità giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, ma soltanto ... nella fase della istruttoria dibattimentale", quando è stato opposto il segreto da parte di imputati che avevano già reso dichiarazioni nel momento in cui erano stati interrogati in sede di indagini preliminari; allo stesso modo non era stato opposto alcun segreto, quando era stata eseguita una perquisizione, con successivo sequestro di documenti, presso la sede del SISMI di via Nazionale a Roma, mentre successivamente gli stessi documenti erano stati trasmessi dal SISMI alla Procura di Milano con parti "omissate", perché coperte da segreto.

La Corte ha poi sottolineato che "anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso del processo ha elaborato varie note di opposizione o di conferma del segreto che in parte hanno mostrato di volere ampliare l'estensione dell'area coperta da segreto", come se non fossero chiari fin dall'inizio la natura del processo e le fonti di

prova da acquisire, "ed in altra parte hanno continuato a ribadire gli originari limiti dello sbarramento opposto".

In questo contesto la Corte Suprema ha individuato innanzitutto i confini delineati dalla Corte costituzionale con la sentenza 106/09, risolutiva dei proposti conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, ricordando che, secondo tale sentenza, nel caso di specie "il segreto di Stato non ha mai avuto ad oggetto il reato di sequestro in sé, pienamente accertabile dall'Autorità giudiziaria competente nei modi ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra il servizio segreto italiano e quelli stranieri e, dall'altro, gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, con particolare riferimento alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore", pur se gli stessi "fossero in qualche modo collegati al fatto di reato".

La Corte costituzionale aveva poi chiarito che spetta al giudice ordinario competente valutare le conseguenze sul piano processuale delle decisioni dalla stessa assunte. Pertanto, ha sottolineato la Corte di cassazione, il giudice di merito dovrà "depurare il materiale probatorio di tutte le fonti di prova inutilizzabili per la apposizione del segreto", tenendo presente che in uno stesso atto "vi possono essere parti coperte da segreto e parti pienamente utilizzabili"; se poi le prove inutilizzabili saranno essenziali e le prove residue non sufficienti per una decisione di merito, dovrà essere pronunciata sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 202, 3° c., c.p.p.; a tale soluzione si potrà però giungere solo dopo aver delimitato con precisione l'area coperta dal segreto e compiuto le opportune valutazioni sul materiale probatorio, non potendosi concludere, dopo una disamina sommaria dello stesso, che su di esso era calato un "sipario nero", che aveva creato una "zona di indecidibilità", impedendo l'accertamento delle responsabilità penali degli imputati.

Nell'accogliere i ricorsi proposti dal Procuratore generale e dalle parti civili avverso il proscioglimento dei cinque appartenenti al SISMI imputati del sequestro, la Corte Suprema ha perciò ritenuto del tutto erronea l'affermazione del Tribunale (avallata dalla Corte d'Appello), secondo cui le modalità di apposizione del segreto avrebbero

garantito agli agenti del SISMI “di godere di una immunità di tipo assoluto a livello processuale e sostanziale”, ribadendo che “la finalità della legge e della apposizione o conferma del segreto non è quella di garantire l’immunità penale per eventuali atti illegali compiuti dagli agenti dei Servizi”.

Argomentando in questo senso, la Corte ha ricordato il disposto dell’art. 17 l. 124/’07, che ha previsto un’esimente speciale per il personale dei Servizi, in relazione alle condotte previste dalla legge come reato, purché legittimamente autorizzate di volta in volta ed indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, ed ha osservato che, nel caso di specie, mancano entrambi i presupposti per invocare tale esimente; senza contare che la stessa non può comunque trovare applicazione quando la condotta posta in essere configuri un delitto che metta in pericolo o leda la libertà personale o l’integrità fisica, per cui correttamente non è stato apposto alcun segreto sul fatto-reato oggetto del presente giudizio (sequestro di persona).

Quanto all’individuazione delle fonti di prova inutilizzabili, perché coperte da segreto, la Corte ha evidenziato che, in base alla pronuncia della Consulta, il giudice può acquisire le prove relative alle responsabilità individuali degli agenti, dovendo astenersi dall’acquisire solo quelle inerenti ai rapporti internazionali fra i Servizi d’informazione; l’area segretata concerneva quindi elementi da cui si potesse desumere che il rapimento in oggetto fosse una “operazione congiunta CIA/SISMI”, ma non le fonti di prova a carico di singoli agenti italiani.

La Corte di cassazione ne ha dedotto che *il segreto non può coprire, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, l’operato di singoli funzionari “che abbiano agito al di fuori delle proprie funzioni”, e dunque “la condotta illegale posta in essere da singoli agenti del servizio che abbiano partecipato a titolo individuale ad una operazione della CIA”, ma solo operazioni debitamente disposte o autorizzate dal Direttore del Servizio, e che rientrino nelle finalità istituzionali dello stesso.*

La Corte ha ribadito che tale ultima ipotesi non ricorre nel caso di specie, perché il *Presidente del Consiglio ha proclamato “l’assoluta estraneità sotto ogni profilo del Governo e del SISMI a qualsivoglia risvolto riconducibile al sequestro ... Abu*



Omar” (estraneità ribadita poi anche dal Direttore Pollari dinanzi al Parlamento Europeo); senza contare che *“mai il SISMI avrebbe potuto partecipare ad una azione illegale che era del tutto estranea alle finalità istituzionali del SISMI, non potendosi far rientrare nelle predette finalità condotte dirette a privare della libertà personale, senza alcun provvedimento dell’Autorità giudiziaria, persone allo scopo, per di più, di trasferirle in luoghi ove poterle interrogare sottoponendole a torture”* (cfr. pag. 122-123 sent. Cass.).

Pertanto, la Corte ha concluso che non è stato apposto alcun segreto sulle fonti di prova afferenti a singole condotte criminose, poste in essere da agenti del SISMI al di fuori dei loro doveri funzionali, poiché il segreto riguardava i rapporti tra Servizi italiani e stranieri e gli scambi di informazioni e gli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni, *“dovendosi intendere per operazioni le azioni legittimamente approvate dai vertici del SISMI”*.

La Corte ha poi affrontato il problema dell’apposizione tardiva del segreto, osservando che la legge non dice nulla di specifico *“in ordine alla possibilità di opporre ed apporre il segreto quando ... ciò che era destinato a rimanere segreto sia stato già ampiamente divulgato”*.

Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha osservato che per molti atti l’opposizione del segreto è stata tardiva e, *“come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, l’acquisizione di documenti e notizie, nonché l’esame degli indagati e l’assunzione di persone informate dei fatti sono avvenuti legittimamente in mancanza di opposizione del segreto di Stato da parte degli interessati”*, e sempre legittimamente è stato notificato l’avviso di deposito degli atti e disposto il rinvio a giudizio degli imputati, con conseguente, inevitabile divulgazione di atti e documenti acquisiti al processo.

La Cassazione, dunque, in base a quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 106/’09, che aveva escluso la *“retroattiva demolizione”* dell’attività di indagine già legittimamente compiuta, e a quanto disposto dall’art. 202, c. 5, c.p.p., che inibisce all’Autorità giudiziaria *“l’acquisizione”* delle notizie coperte da segreto

(con una dizione evidentemente riferita a documenti e notizie non ancora acquisiti), ha concluso che “quando le prove siano state acquisite legittimamente non è più possibile”, opponendo tardivamente il segreto, “rendere le stesse inutilizzabili” (cfr. p. 127 sent. Cass.), osservando che una diversa interpretazione snaturerebbe completamente il senso delle norme sul segreto, che da disposizioni previste allo scopo di impedire la divulgazione di atti, documenti e notizie destinati a rimanere segreti diventerebbero norme volte a garantire l’impunità, anche per gravi illeciti, ad agenti del SISMI (finalità non prevista dalla legge, che non ha garantito un’immunità soggettiva agli stessi).

Secondo la Cassazione, questa è stata anche la conclusione della Corte costituzionale, che non ha stabilito che l’apposizione tardiva del segreto rende inutilizzabili gli atti già acquisiti, ma si è limitata ad affermare che l’opposizione e/o apposizione tardiva “non può risultare indifferente rispetto alle ulteriori attività dell’autorità giudiziaria”; perciò il giudice di merito dovrà verificare (come ha stabilito la Corte costituzionale riguardo ai documenti sequestrati all’esito della perquisizione presso la sede del SISMI) se anche per altri atti o documenti sia necessario adottare “accorgimenti particolari” per impedire l’ulteriore divulgazione del segreto, quando questa possa ancora essere dannosa per gli interessi protetti, *“fermo restando che gli atti già legittimamente assunti non possono essere ritenuti inutilizzabili ai fini del giudizio”* (cfr. p. 128-129 sent. Cass.).

Riguardo al problema dell’ulteriore divulgazione di notizie destinate a rimanere segrete la Corte ha poi richiamato la giurisprudenza, in materia di ulteriore divulgazione del già divulgato, formatasi in tema di rivelazione di segreti d’ufficio, ritenendo condivisibile il filone giurisprudenziale secondo cui l’accertamento che le notizie sono divenute di pubblico dominio toglie ogni offensività all’ulteriore divulgazione (definendo tale interpretazione più logica di quella posta alla base dell’indirizzo giurisprudenziale di segno contrario, oltre che coerente con la qualificazione di tali reati come reati di pericolo, in quanto il pericolo non è più ravvisabile, quando la notizia riservata sia divenuta di pubblico dominio).

La Corte ha anche concluso che l'interpretazione che esclude la possibilità di apporre od opporre tardivamente il segreto è l'unica in linea con la giurisprudenza della CEDU, in quanto la Corte Europea ha già stabilito in più occasioni che atti e notizie coperti da segreto non possono più considerarsi oggetto di tutela, quando siano già stati diffusi su larga scala, poiché una successiva limitazione alla divulgazione ed all'utilizzo degli stessi non sarebbe più funzionale alla protezione della sicurezza nazionale (cfr. p. 130 sent. Cass. e giurisprudenza ivi cit.); d'altra parte, ha osservato altresì che una "interpretazione rigorosa" delle norme in materia di segreto si impone, "perché l'apposizione del segreto costituisce, comunque, un *vulnus* per il corretto dispiegarsi della vita democratica" (la Corte ha ricordato una recente Risoluzione del Parlamento europeo, secondo cui "l'abuso del segreto di Stato ... costituisce un grave ostacolo al controllo democratico": v. pag. 136 sent. Cass.).

Per quanto concerne, poi, il problema dell'opponibilità del segreto da parte degli imputati, la Corte di cassazione ha ricordato che lo stesso era stato affrontato dalla Corte costituzionale con la sentenza 106/09, secondo cui l'art. 41 l. 124/07, stabilendo il "divieto di riferire" riguardo a fatti coperti da segreto di Stato, ha inteso conferire "portata generale" a tale obbligo (il problema è poi stato sviluppato dalla sentenza Corte cost. n. 40/12, che ha ribadito l'opponibilità del segreto da parte di indagati e imputati).

Questa soluzione, secondo la Cassazione, comporta "un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco", garantendo l'equilibrio fra il diritto di difesa e la necessità di tutelare beni fondamentali per la sopravvivenza della Repubblica, in quanto (sempre esclusa ogni ipotesi di abuso) la tutela apprestata dal segreto di Stato deve prevalere su altri valori e diritti, pur garantiti dalla Costituzione; d'altra parte l'imputato, che potrebbe trovarsi nell'impossibilità di indicare elementi a sua difesa, è comunque garantito dalla speciale causa di improcedibilità di cui all'art. 202, 3° c., c.p.p..

All'esito di tali argomentazioni la Corte ha dunque disposto l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente al proscioglimento di Pollari, Ciorra, Di Troia, Di

Gregori e Mancini, nonché delle ordinanze della Corte d'Appello di Milano in data 22 e 26 ottobre 2010, con cui erano state ritenute inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nella fase delle indagini preliminari.

Quanto all'individuazione delle parti concretamente utilizzabili di testimonianze, dichiarazioni, esiti di intercettazioni telefoniche, ha ricordato la Corte che dovrà essere il giudice di merito, "sgombrato il campo dal c.d. sipario nero", a verificare con precisione, alla luce dei criteri enunciati dalla stessa Corte, quale sia in concreto il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, adottando, all'esito del giudizio di rinvio e dell'esame di tale materiale, le decisioni di merito ritenute corrette.

Queste conclusioni hanno comportato l'assorbimento dei motivi di ricorso, sollevati da alcune difese, che lamentavano la scelta di addivenire ad un proscioglimento ai sensi dell'art. 202, 3° c., c.p.p., anziché ad un'assoluzione nel merito, mentre sono stati disattesi, perché incompatibili con la motivazione adottata dalla Corte Suprema, i motivi invocati dalle stesse difese per contestare i ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili, che hanno invece trovato accoglimento.

● Oltre a svolgere compiutamente le argomentazioni sopra riassunte, specificamente relative alla materia del segreto di Stato, la Corte Suprema ha poi svolto, anche trattando la posizione degli altri imputati, la propria motivazione in ordine a numerose altre specifiche questioni sollevate dalle difese, rilevanti anche in relazione alla posizione degli attuali imputati.

Ma, ad esempio, escluso l'accoglibilità dei motivi di gravame (sollevati anche dalla difesa Pollari) relativi alla pretesa inammissibilità o nullità della costituzione di parte civile di Nasr Osama M. H. ("Abu Omar"), per vizi nella procedura di autenticazione della firma della parte lesa, affermando l'infondatezza di tali censure (cfr. pag. 95-98 sent. Cass.).

La Corte Suprema ha poi argomentato specificamente anche in ordine alla questione (sollevata, tra l'altro, anche dalla difesa dell'imputato Pollari, che ne aveva fatto oggetto di specifico motivo d'appello) della sospensione del corso della prescrizione

del reato, che era stata disposta dal primo Giudice con le ordinanze 18/6/'07 e 31/10/'07.

La Corte, pur rilevando che la prescrizione non era ancora maturata al momento del suo esame, considerata la specifica impugnazione delle ordinanze sopra citate, ha esaminato le censure mosse al riguardo, osservando che la sospensione del corso della prescrizione è prevista dall'art. 159 c.p. in caso di richiesta di rinvio del processo presentata dalle parti o dai difensori, senza che tale norma precisi le ragioni della richiesta; ha quindi ritenuto che anche una richiesta di rinvio, correlata alla pendenza dei conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale, fosse idonea a determinare tale sospensione ed ha respinto la richiesta di annullamento delle ordinanze sopra citate (cfr. pag. 196-199 sent. Cass.).

Altra questione sollevata dalla difesa Pollari e già affrontata dalla Corte Suprema con la sentenza 19/9/'12 concerne l'acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal gen. Pignero, deceduto l'11/9/'06; la Cassazione ha al riguardo ritenuto non censurabile la decisione dei giudici di merito, che avevano giudicato assolutamente non prevedibile un'evoluzione negativa della malattia di Pignero così rapida, da portare ad un repentino decesso, ed ha confermato il giudizio di imprevedibilità dell'impossibilità di ripetizione dell'atto, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. (cfr. pag. 190-192 sent. Cass.).

Su tali questioni vanno dunque richiamate le argomentazioni già svolte dalla Corte di cassazione con la decisione sopra citata, specificamente adottata in relazione al presente giudizio.

Ulteriori questioni affrontate dalla Corte Suprema (quali quella relativa alla mancata attivazione della procedura di interpello del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 41 l. 124/'07; cfr. pag. 199 s. sent. Cass.; o alla dedotta inutilizzabilità degli atti per mancata lettura o indicazione degli stessi, ai sensi dell'art. 511 c.p.p.: cfr. pag. 223 s. sent. Cass.), saranno poi trattate specificamente, esaminando le relative questioni, come sollevate dalle difese degli attuali imputati.

### 3. Il giudizio di rinvio avanti a questa Corte.

Alla prima udienza tenutasi avanti a questa Corte il 28/1/13 il P.G. ha innanzitutto prodotto i verbali degli interrogatori resi in fase di indagini preliminari dagli imputati Mancini, Di Troia, Ciorra e Di Gregori, in ossequio a quanto statuito dalla Corte Suprema che, come si è detto, ha disposto l'annullamento delle ordinanze con cui tali atti, già prodotti all'udienza del 18/10/10, erano stati restituiti allo stesso P.G..

I difensori degli imputati si sono opposti a tale produzione ed hanno a loro volta prodotto una nota in data 25/1/13, a firma del Direttore dell'AISE, in cui si comunicava che il Presidente del Consiglio, a seguito dell'istruttoria condotta dal D.I.S., "ha rilevato la vigenza del segreto di Stato, così come apposto, opposto e confermato nel procedimento de quo dai Presidenti del Consiglio pro tempore".

Le difese hanno quindi svolto varie istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la difesa Mancini ha altresì eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 202 c.p.p. e 41 l. 124/07, come interpretati in modo vincolante per il giudice di rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza 46340/12, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 52, 101, 134, 24 e 111 Cost..

La Corte, con ordinanza allegata al verbale della medesima udienza, ha ritenuto acquisibili i verbali degli interrogatori sopra menzionati, in virtù dell'annullamento delle ordinanze della Corte d'Appello in data 22 e 26/10/10.

Per completezza argomentativa (rinviano a quanto si dirà nel merito a proposito dell'utilizzabilità di tali verbali) va ricordato che con le suddette ordinanze la Corte d'Appello, già investita dell'impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale nei confronti degli attuali imputati, aveva da un lato respinto l'eccezione di nullità, avanzata dalle difese per la pretesa illegittimità della lettura ex art. 513 c.p.p. dei verbali delle dichiarazioni già rese dagli imputati, ritenendo che gli stessi avessero sostanzialmente manifestato il proprio rifiuto di sottoporsi all'esame e rispondere alle domande; d'altro lato, una volta lette le dichiarazioni rese dagli imputati, aveva ritenuto che le stesse, dopo essere state depurate dalla materia che valutava coperta da



segreto di Stato, non contenessero ulteriori circostanze rilevanti ai fini della decisione; aveva perciò disposto la restituzione di detti verbali al P.G..

L'annullamento di tale provvedimento da parte della Corte Suprema ha dunque determinato la necessità di acquisire nuovamente agli atti del presente giudizio i suddetti verbali, mentre non poteva che essere riservata al merito del giudizio ogni decisione circa la concreta utilizzabilità del contenuto di tali atti, in quanto strettamente conseguente alla delimitazione dell'ambito di operatività del segreto di Stato (compito che costituisce una parte importante dell'attività decisoria demandata a questa Corte).

Con la medesima ordinanza in data 28/1/'13 sono state pm respinte le istanze difensive di rinnovazione dibattimentale (con una valutazione che si chiarirà meglio nel prosieguo della presente motivazione), mentre è stata riservata al merito del giudizio ogni valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale.

All'udienza del 4/2/'13 le difese degli imputati hanno prodotto una nuova nota in data 1°/2/'13, con cui il Direttore dell'AlSE comunicava agli imputati che le attività del personale del SISMI, risultanti dai verbali degli interrogatori ammessi con l'ordinanza sopra richiamata di questa Corte, erano "da ritenersi coperte dal segreto di Stato, anche in quanto inquadrabili nel contesto delle attività istituzionali del Servizio di contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamica".

Tutti gli imputati hanno quindi reso dichiarazioni spontanee, dichiarando di opporre il segreto di Stato in virtù del contenuto delle note sopra ricordate e sostenendo che l'esistenza di tale segreto impediva loro di esercitare il proprio diritto di difesa; le difese chiedevano quindi che venisse attivata la procedura di interpeilo del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 41 l. 124/07, che venisse revocata l'ordinanza in data 28/1/'13 e che venissero indicati gli atti utilizzabili ai fini della decisione.

Con ordinanza in pari data la Corte ha riservato al merito la decisione delle questioni proposte dalle difese, rilevando comunque che il tema del segreto di Stato non si

poneva in termini diversi da quelli già espressi in precedenza dal Governo e che anche la valutazione dell'“essenzialità”, ai fini della proposizione del richiesto interpezzo, non poteva essere scissa dall'esame del complessivo contesto probatorio acquisito in atti.

Iniziava quindi la discussione delle parti, che proseguiva all'udienza del 6/2/'13 e veniva ultimata all'udienza dell'8/2/'13; all'udienza del 12/2/'13, in assenza di repliche, il Presidente dava atto del deposito in data 11/2/'13 di un nuovo conflitto di attribuzioni avanti alla Corte costituzionale, a seguito di ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alla sentenza della Corte Suprema in data 19/9/'12 ed alle ordinanze di questa Corte in data 28/1 e 4/2/'13; il P.G. chiedeva che si procedesse alla deliberazione, non configurandosi alcuna ipotesi di possibile sospensione della stessa, ai sensi del codice di rito, essendo ultimata la discussione.

Pertanto, in assenza di contrarie richieste delle parti e considerato che il ricorso in oggetto non ha ancora superato il vaglio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, questa Corte si ritirava in camera di consiglio ed all'esito della stessa dava lettura del dispositivo della presente sentenza, riservando il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione, in considerazione della delicatezza e complessità delle questioni trattate.

#### **4. L'ambito di cognizione del giudizio di rinvio (art. 627 c.p.p.).**

Per delimitare l'ambito di cognizione del giudizio affidato a questa Corte va innanzitutto sottolineato che lo stesso è normativamente delineato, in generale, dal disposto dell'art. 627 c.p.p. e più specificamente individuato, in particolare, dalla sentenza della Corte di cassazione in data 19/9/'12, n. 46340, che ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, in relazione alla posizione degli attuali imputati.

E' dunque opportuno in primo luogo ricordare che il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi alla pronuncia della Corte Suprema, che ha restituito gli atti per un nuovo

giudizio, “per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa” (art. 627, 3° c., c.p.p.).

Tale disposizione, lapidaria nella sua formulazione, non lascia alcuno spazio ad un’interpretazione della normativa sul segreto di Stato diversa da quella che è stata data dalla Corte Suprema con la sentenza sopra citata; e nel caso di specie proprio l’individuazione di ciò che non è concretamente utilizzabile, poiché coperto da segreto, costituisce la premessa indispensabile per delimitare il materiale probatorio sottoposto al vaglio di questa Corte.

Anche la lettura della portata concreta della disposizione sopra richiamata, data dalla Corte Suprema con un orientamento giurisprudenziale costante, non lascia dubbi interpretativi: il principio secondo cui “*l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile* anche se sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza” è stato statuito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., 19/1/’94, n. 4460, Cellerini, RV 196893) e ribadito da numerose altre pronunce, anche recentissime (si veda, ad esempio, Cass., 19/4/’12, n. 18715, Ignazzi, RV 252503).

Tale obbligo è così inderogabile, da essere vincolante anche per la stessa Corte Suprema, in una eventuale fase successiva del giudizio (cfr. Cass., 9/1/’09, n. 4546, Sassi, RV 242776); al medesimo la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di fare eccezione, solo nel caso in cui sia sopravvenuta una sentenza della CFEDU, che abbia dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l’applicazione della norma incriminatrice (cfr. Cass., 19/4/’12, Ignazzi, cit.), o sia intervenuta una nuova disciplina normativa, che abbia regolato diversamente la materia (cfr., ad es., Cass., 24/6/’09, n. 35680, Pangallo, RV 245777; *id.*, 8/5/’03, n. 1635, Stati, RV 227797; *id.*, 30/11/’01, 11990, Agosta, RV 221722): ipotesi queste che pacificamente non ricorrono nel caso di specie.

E’ vero che il giudice di rinvio, ove dubiti della legittimità costituzionale della norma applicata, alla luce dell’interpretazione data dalla Corte Suprema con la statuizione

del principio di diritto, può prospettare la relativa questione (cfr. ad es. Cass., 9/1/'09, Sassi, cit.; v. anche Corte cost., 29/7/'08, n. 305); ma ad avviso di questa Corte non vi è alcun margine per sollevare dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme vigenti, come interpretate dalla Corte Suprema con la sentenza sopra citata, i cui principi di diritto sono, oltre che vincolanti, anche pienamente condivisibili.

Prima di esaminare specificamente tale questione, è però opportuno svolgere alcune ulteriori considerazioni, al fine di individuare correttamente il materiale probatorio che questo Giudice di rinvio deve esaminare, alla luce dei principi statuiti dalla Corte Suprema.

## **5. La delimitazione dell'ambito di operatività del segreto di Stato.**

### **5.1 – Premessa.**

Svolte tali considerazioni di ordine generale, questo Giudice di rinvio deve innanzitutto “verificare con precisione, alla luce dei principi e dei criteri enunciati” dalla Corte di cassazione (principi, come si è detto, vincolanti, per ogni questione di diritto dalla stessa decisa, in base al disposto dell'art. 627, 3° c., c.p.p.), “quale sia in concreto il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione” (cfr. pag. 138 sent. Cass.).

Il primo passo necessario per compiere tale valutazione consiste dunque nell'individuare quale parte del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio non possa essere in concreto utilizzata, in quanto ritualmente coperta da segreto di Stato.

E' infatti opportuno ricordare in primo luogo che, come affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, “l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non ha l'effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la *notitia criminis* in suo possesso, ed eserciti se del caso l'azione penale, ma ha l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova

coperti dal segreto" (cfr. Corte cost., 9/4/98, n. 110, che ha affermato un principio ora peraltro normativamente recepito dal testo dell'art. 202, c. 6, c.p.p., come sostituito dall'art. 40, c. 1, l. 124/07, disposizione che ha sancito come non sia precluso all'Autorità giudiziaria ~ *n.d.r.* e di conseguenza sia per essa doveroso, alla luce del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale ~ procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto).

Tale principio è stato ribadito anche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 106 del 2009, intervenuta proprio a risolvere i conflitti di attribuzione sollevati nell'ambito del presente procedimento: la Corte ha infatti richiamato le affermazioni sopra ricordate, sottolineando come le stesse realizzino "un equilibrato bilanciamento" dei diversi principi costituzionali coinvolti dall'opposizione del segreto di Stato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.

Con la medesima pronuncia la Corte costituzionale ha anche sottolineato che "il segreto di Stato funge effettivamente da "sbarramento" al potere giurisdizionale ... solo e nei limiti dell'atto o del documento cui il segreto accede ed a partire dal momento in cui l'esistenza del segreto ha formato oggetto di comunicazione alla Autorità giudiziaria procedente".

Sempre al fine di delimitare correttamente l'ambito degli elementi probatori che questa Corte potrà/dovrà porre a fondamento della propria valutazione, va ancora ricordato che la citata sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2009, richiamando nuovamente la propria giurisprudenza in materia, ha sottolineato che "<<gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza devono limitarsi ai provvedimenti, o alle parti di essi, che siano stati riconosciuti lesivi degli interessi oggetto del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione>> (sentenza n. 451 del 2005; analogamente sentenza n. 263 del 2003), atteso che <<spetterà alle competenti autorità giurisdizionali investite del processo>> (che sia eventualmente proseguito a fasi successive, rispetto a quella cui risaliva l'atto rivelatosi lesivo delle attribuzioni di altro potere dello Stato, diverso da quello giudiziario) valutare, in concreto, <<le

eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano processuale>> (sentenze n. 451 del 2005 e n. 284 del 2004)".

E' dunque, come si è detto, compito di questa Corte "depurare il materiale probatorio di tutte le fonti di prova inutilizzabili per la apposizione del segreto, tenendo presente che in un interrogatorio e/o in un esame vi possono essere parti coperte da segreto e parti pienamente utilizzabili", come precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza che ha rinviato a tale scopo gli atti a questo Ufficio (cfr. p. 118 sent. Cass.). Tanto premesso, occorre perciò valutare quale sia l'esatta portata del segreto opposto e confermato nell'ambito del presente procedimento, alla luce dei principi statuiti dalla Corte costituzionale e dalla Corte Suprema di cassazione (decisioni entrambe vincolanti per questo Giudice, in quanto pronunciate in relazione al giudizio medesimo); all'esito di tale valutazione si potrà individuare quali siano gli atti probatori (o le parti di essi) concretamente utilizzabili, poiché non coperti da segreto, valutarne la pregnanza ed esaminare se gli stessi siano sufficienti, ai fini di una pronuncia nel merito dell'accusa mossa agli imputati, o se invece sarebbe stata a tal fine essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, traendone le conseguenze sul piano decisorio.

## 5.2 – Le note di apposizione del segreto di Stato.

Occorre dunque innanzitutto ricordare il contenuto degli atti con cui è stato apposto o confermato il segreto di Stato, prima di valutarne l'effettiva portata, alla luce delle sentenze sopra citate.

Nella nota in data 11/11/05, indirizzata al Procuratore della Repubblica di Milano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, premessa la *"responsabile, consapevole certezza che il Governo ed il SISMI sono del tutto e sotto ogni profilo estranei rispetto a qualsivoglia risvolto riconducibile al "sequestro in danno di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar (Milano il 17/2/03)"* -sequestro in relazione al quale affermava che *"il Governo ed il Servizio non hanno avuto né hanno notizia, se non dalla stampa e da codesta Autorità Giudiziaria, in ordine a coinvolgimenti di*



*persone nel fatto”-; richiamava all’attenzione il “dovere istituzionale di salvaguardare nei modi e nelle forme normativamente previsti la riservatezza di atti, documenti, notizie e ogni altra cosa sia idonea a recar danno agli interessi protetti” dall’art. 12 l. 801/’77; pertanto, proseguiva la nota, vengono all’attenzione “anche le relazioni con altri Stati, rispetto alle quali le relazioni dei Servizi ... con organi informativi di altri Stati costituiscono senz’altro uno dei punti di maggiore sensibilità”, imponendo quindi il “massimo riserbo”.*

Successivamente, con nota in data 26/7/’06, il Presidente del Consiglio p.t., a seguito della richiesta del Procuratore della Repubblica di Milano di trasmettere ogni comunicazione o documento “concernenti il sequestro in oggetto”, o “in generale tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica delle c.d. “renditions”, rispondeva che “su detta documentazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato dal precedente Presidente del Consiglio dei ministri; il segreto è stato successivamente confermato dallo scrivente. Né sussistono, nell’attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato”.

Vengono poi in rilievo le due lettere in data 15/11/’08, con cui è stato confermato il segreto di Stato opposto dai testi Scandone e Murgolo avanti al Tribunale di Milano nelle udienze del 15 e del 22/10/’08, e la lettera in data 6/10/’08, inviata agli appartenenti od ex appartenenti ai Servizi chiamati a testimoniare e depositata dalla difesa di uno degli imputati.

In tale ultima lettera il Presidente del Consiglio, dopo aver richiamato le note sopra citate ed altre analoghe indirizzate al Procuratore della Repubblica di Brescia, rammentando che le stesse “hanno affermato con assoluta chiarezza che sul fatto del sequestro di Abu Omar non esisteva alcun segreto di Stato ma che rimaneva, invece, coperto da segreto di Stato ogni e qualsiasi rapporto fra servizi italiani e servizi stranieri nel quadro della tutela delle relazioni internazionali” e che sussisteva “il dovere di salvaguardare la riservatezza di documenti e cose coperti da segreto di Stato, particolarmente di atti e rapporti con organi informativi di altri Stati”, precisava che “tale ultima prescrizione va confermata e ribadita con conseguente

*dovere ... di opporre il segreto di Stato in relazione a qualsiasi rapporto fra i servizi italiani e stranieri ancorché in qualche modo collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto come "sequestro Abu Omar"*.

Con le due note in data 15/11/08, di analogo contenuto, dopo aver ricordato l'esigenza di riserbo che deve preservare *"la credibilità del servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati"* (c. secondo la nota di conferma del segreto opposto dal teste Scandone, anche *"gli interna corporis di ogni servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicità le sue modalità organizzative ed operative"*), si chiariva che *"con l'affermazione della insussistenza del segreto di Stato sul fatto reato e della sua sussistenza, invece, sui rapporti fra servizi italiani e stranieri "ancorché collegati o collegabili a quel fatto" si è inteso ... precisare che l'Autorità Giudiziaria è libera di indagare, accertare e giudicare il fatto-reato de quo, non coperto da segreto, con tutti i mezzi di prova consentiti. Fra tali mezzi, peraltro, non possono essere compresi -perché coperti da segreto- quelli che hanno tratto ai rapporti fra servizi italiani e stranieri"* (richiamando infine l'insegnamento della Corte costituzionale sulla possibilità per l'A.G. di accertare altrimenti i fatti criminosi: cfr. sent. 110/98, cit.).

### 5.3 -- La sentenza n. 106/09 della Corte costituzionale.

In pendenza del giudizio di primo grado la Corte costituzionale ha risolto i conflitti di attribuzione che erano insorti tra l'A.G. milanese e la Presidenza del Consiglio dei ministri, proprio in relazione alla concreta individuazione degli atti, astrattamente rilevanti per la decisione del presente giudizio, ma in concreto inutilizzabili, perché coperti da segreto di Stato.

Il primo ricorso (numero 2 del 2007) era stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, lamentando che non spettava al pubblico ministero, in primo luogo, procedere nelle indagini utilizzando documenti coperti da segreto di Stato (e segnatamente tutti quelli reperiti all'esito di attività di perquisizione e sequestro,

eseguita presso la sede del SISMI di via Nazionale in Roma il 5 luglio 2006, contrassegnati come reperto D-19), documenti poi allegati alla richiesta di rinvio a giudizio, ed utilizzare poi come fonte di prova tale documentazione, anziché quella inviata il 31/10/06 dal Direttore del SISMI, in larghissima parte uguale alla prima, ma "oscurata" in alcuni passaggi, in quanto idonei a rivelare nominativi di agenti stranieri, sigle segrete dei relativi Servizi e rapporti tra Servizi italiani e stranieri; sosteneva poi il ricorrente che la Procura milanese avrebbe svolto attività investigativa - ed esattamente intercettazioni telefoniche ed interrogatori di indagati - le cui specifiche modalità erano ritenute lesive del segreto opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri; analoghe censure venivano svolte in relazione alla richiesta di incidente probatorio (poi effettuato il 30/9/06), che secondo il ricorrente era volto a chiedere agli indagati circostanze coperte da segreto di Stato.

Sotto analoghi profili veniva poi sollevato conflitto (n. 3 del 2007) anche nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, che aveva dato corso alle attività richieste dal P.M..

Con successivo ricorso (n. 6 del 2007) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano sollevava conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava al Presidente del Consiglio dei ministri né <<disporre la segretazione di atti e notizie riguardanti le modalità progettuali, organizzative ed esecutive>> del rapimento, <<in quanto esse costituiscono "fatti eversivi dell'ordine costituzionale">>, né, parimenti, <<segretare notizie e documenti sia genericamente, sia immotivatamente, sia retroattivamente>>, in relazione alla stessa vicenda.

Con il ricorso n. 14 del 2008, il Presidente del Consiglio chiedeva poi l'annullamento delle ordinanze istruttorie emesse dal Giudice monocratico del Tribunale di Milano il 19 marzo ed il 14 maggio 2008. Sosteneva il ricorrente che la scelta - compiuta dall'Autorità giudiziaria con la prima delle contestate ordinanze - di procedere oltre nel dibattimento avrebbe leso, di per sé, le proprie attribuzioni costituzionali, "<<in quanto il principio di leale collaborazione sembrerebbe imporre al giudice del

dibattimento il dovere di attendere l'esito del conflitto>> ... <<prima di utilizzare fonti di prova potenzialmente inutilizzabili perché coperte da segreto di Stato>>". Inoltre, parimenti lesiva delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri veniva ritenuta anche l'ordinanza del 14 maggio 2008, in quanto la scelta del giudicante di ammettere l'assunzione della prova testimoniale richiesta dal pubblico ministero, su tutte le circostanze dal medesimo indicate, non avrebbe offerto idonea garanzia per la salvaguardia del segreto di Stato.

Il ricorso n. 20 del 2008 veniva invece proposto dal Giudice monocratico del Tribunale di Milano "in relazione alle due lettere del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2008, con cui è stato confermato il segreto di Stato opposto dai testimoni Sig.ri Giuseppe Scandone e Lorenzo Murgolo" e, "ove occorra, alla lettera del Presidente del Consiglio datata 6 ottobre 2008", inoltrata a tutti gli appartenenti o ex appartenenti ai Servizi chiamati a testimoniare nel giudizio in corso (il ricorrente precisava che i testi Scandone e Murgolo -il primo cscusso in relazione ad eventuali ordini o direttive, impartiti da uno degli imputati, il Generale Pollari, e diretti "a vietare ai propri sottoposti il ricorso a mezzi illeciti di contrasto del terrorismo internazionale e, in particolare, le cosiddette *extraordinary renditions*", il secondo, invece, richiesto "di ripetere quanto già riferito nel corso delle indagini preliminari in ordine ad alcuni suoi colloqui con l'imputato dott. Mancini e relativi al coinvolgimento di quest'ultimo nel sequestro e alla sua partecipazione ad una riunione con "gli americani" a Bologna"- opponevano il segreto di Stato, "richiamandosi alla citata lettera/direttiva" del 6 ottobre 2008).

Valutata l'ammissibilità dei proposti conflitti di attribuzione e disposta la riunione, la Corte costituzionale ha deciso nel merito degli stessi con sentenza in data 11/3/2009.

La Corte ha ribadito la "perdurante attualità" dei principi risultanti dalla precedente giurisprudenza costituzionale, anche a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni di cui alla l. 124/07, ed alla luce dei ricordati principi giurisprudenziali e normativi in materia di segreto di Stato ha ritenuto parzialmente accoglibili i ricorsi

n. 2 e 3 del 2007 e n. 14 del 2008 (è stato invece ritenuto inammissibile il ricorso n. 6, proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano, così come il ricorso incidentale proposto nell'interesse della sezione GIP del medesimo Tribunale).

La Corte ha premesso di convenire, "su un piano generale ..., con le risoluzioni del Parlamento Europeo circa la illiceità delle c.d. "consegne straordinarie", perché contrarie alle tradizioni costituzionali e ai principi di diritto degli Stati membri dell'Unione Europea ed integranti specifici reati", ma ha aggiunto che "neppure da tali risoluzioni può trarsi la conclusione della riconducibilità del reato" di sequestro di persona ad un "fatto eversivo dell'ordine costituzionale".

Ha ricordato il disposto dell'art. 39, comma 1, della citata legge n. 124 del 2007, secondo cui "sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato". Ha poi enucleato il concetto di "segreto" evidenziato negli atti sottoposti al suo esame, partendo proprio dal rilievo che nel caso di specie *"il segreto di Stato non è stato apposto sul reato di sequestro di persona, bensì soltanto sulle fonti di prova attinenti a rapporti tra Servizi italiani e stranieri"*.

Circa la doglianza relativa all'utilizzazione della documentazione sequestrata nella sede del SISMI, nella forma non coperta da "omissis", la Corte ha precisato che rientrava nei poteri del SISMI la trasmissione di atti "con l'apposizione delle obliterazioni necessarie a proteggere aspetti coperti dal vincolo del segreto di Stato", ma che tuttavia non era condivisibile l'assunto secondo cui l'invio della documentazione parzialmente segretata avrebbe travolto con portata retroattiva l'utilizzazione degli identici documenti acquisiti nel corso della perquisizione effettuata il 5/7/06.

Tuttavia, poiché l'apposizione del segreto non poteva comunque risultare "indifferente" rispetto alle ulteriori attività dell'A.G., la Corte ha precisato che tale

Autorità, dal momento in cui l'esistenza del segreto era stata portata a sua conoscenza, veniva posta "di fronte all'alternativa o di stralciare dagli atti processuali ... i documenti non recanti oblitterazioni ... e di sostituirli con quelli recanti gli omissis, ovvero di attivare ... la procedura diretta alla eventuale conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri" (è opportuno sottolineare che tali considerazioni sono state espresse dalla Corte con specifico riferimento alla materia trattata nello svolgere le stesse, ossia all'utilizzo probatorio della documentazione non oblitterata).

La Corte ha dunque disposto l'annullamento degli atti processuali impugnati, "nelle parti corrispondenti agli omissis e alle oblitterazioni relativi ad intestatari, destinatari e denominazione di uffici, apposti con la nota del 31 ottobre 2006", demandando alle "competenti autorità giurisdizionali investite del processo", eventualmente progredito a fasi successive, la valutazione delle possibili conseguenze di tale annullamento sul piano processuale.

E' poi stata ritenuta fondata la censura relativa alla richiesta ed all'assunzione di incidente probatorio del 30/9/'06, in quanto il P.M. aveva proceduto all'esame di uno degli indagati anche in ordine alla circostanza che "un agente del Servizio americano gli avrebbe illustrato quale sarebbe stato il suo ruolo <<nell'operazione congiunta di intelligence con il SISMI>>, richiedendosi, in tale modo, all'indagato una conferma dell'esistenza <<di un'operazione della CIA e del SISMI>>".

Ha sottolineato al riguardo la Corte che l'A.G. si trovava nell'impossibilità di avvalersi delle fonti di prova che "hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri", precisando che tali rapporti erano da intendersi "con riferimento non soltanto alle linee generali e strategiche di collaborazione tra i Servizi interessati, ma anche agli scambi di informazioni ed agli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni"; ha perciò ritenuto inammissibile un incidente probatorio destinato a riguardare "quella tematica delle relazioni tra Servizi italiani e stranieri di intelligence che il Presidente del Consiglio aveva inteso chiaramente sottoporre a segreto".



La Corte ha invece ritenuto infondate le ulteriori censure sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a presunte pressioni esercitate dal P.M. sugli indagati, perché violassero il segreto di Stato; quanto al problema della concreta utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche, ha escluso l'utilizzabilità di "elementi conoscitivi che dovessero risultare coperti dal segreto di Stato, se e nella parte in cui eventualmente investano, direttamente od indirettamente, proprio *il tema delle relazioni intercorse tra i Servizi di intelligence italiano e quelli stranieri*".

Riguardo alla richiesta di annullamento delle ordinanze istruttorie 19/3 e 14/5/08 del Tribunale di Milano, la Corte ha dato atto che con la prima ordinanza, con cui era stata disposta la prosecuzione del dibattimento, pur in pendenza dei proposti conflitti di attribuzione, era stata adottata ogni possibile cautela processuale, in considerazione della "delicatezza e gravità dei fatti oggetto del giudizio", ed in particolare erano stati estrapolati i documenti prodotti dall'accusa, oggetto di conflitto (quelli privi delle obliterazioni sopra ricordate).

Quanto invece alla seconda ordinanza, che aveva ammesso l'escussione dei testi indicati dal pubblico ministero su tutte le circostanze articolate, e quindi anche sugli specifici rapporti tra soggetti appartenenti al SISMI ed alla CIA, "con esclusione soltanto di quelle domande che risultassero <<tese a ricostruire la tela dei più ampi rapporti>> tra i suddetti organismi di intelligence", la Corte ha ritenuto violate le determinazioni di apposizione del segreto di Stato, adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva sottolineato, sin dalla nota dell'11/11/05, la "necessità di assicurare <<il massimo riserbo>> su qualsiasi aspetto riferito ai rapporti tra la nostra intelligence e quella di Stati stranieri".

La Corte ha infine respinto il conflitto proposto con ricorso n. 20 del 2008, relativo agli atti di conferma del segreto opposto dai testi Scandone e Murgolo nel corso della loro deposizione testimoniale.

Riguardo, in particolare, al teste Murgolo, ha osservato che la domanda rivolta al medesimo non aveva "ad oggetto esclusivamente quanto riferito al teste dall'imputato Mancini in ordine ad un suo personale coinvolgimento nella commissione del reato",

come sostenuto dal ricorrente, ma verteva specificamente su quanto l'imputato avrebbe riferito al teste in relazione al precedente contenuto della domanda, e quindi agli accertamenti chiesti dagli Americani nelle riunioni di Bologna, per cui il segreto opposto dal teste e confermato dal Presidente del Consiglio concerneva un tipo di relazioni tra il SISMI e la CIA da tempo oggetto di segretezza.

La Corte costituzionale ha affermato che tra le varie note di apposizione e conferma del segreto sopra ricordate esiste “<<una linea di continuità>>, essendo tutte accomunate dall'affermazione secondo cui l'oggetto del segreto non è mai stato costituito dal fatto di reato del sequestro in questione, ma soltanto dai rapporti fra il Servizio di intelligence italiano e quelli di altri Stati”, ed ha ritenuto coerente con la linea così espressa i due atti di conferma del segreto opposto dai testi Scardone e Murgolo, la cui motivazione era costituita dalla “necessità di <<preservare la credibilità del Servizio nell'ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi collegati>> e di garantire l'<<esigenza di riserbo che deve tutelare gli interessi corporis di ogni Servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicità le sue modalità organizzative ed operative>>”.

La Corte ha perciò così individuato la materia concretamente oggetto di segreto di Stato: *“Il segreto di Stato, dunque, non ha mai avuto ad oggetto il reato di sequestro in sé, accertabile dall'Autorità giudiziaria competente nei modi ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra i servizi italiani e quelli stranieri e, dall'altro, gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, con particolare riferimento alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso”*.

Ha poi ricordato che, ove sussista il segreto di Stato, l'A.G. “non può né acquisire (ove ancora non acquisiti), né utilizzare (ove eventualmente già acquisiti), direttamente o indirettamente, atti, documenti, notizie, testimonianze e quant'altro risulti coperto dal segreto di Stato”; ha perciò respinto il ricorso n. 20 del 2008, riconoscendo che “spettava al Presidente del Consiglio dei ministri apporre e

confermare il segreto di Stato nei termini innanzi precisati, vale a dire ... precludere la acquisizione di elementi probatori sia in ordine agli interna corporis del SISMI, sia in ordine ai rapporti tra SISMI e CIA comunque connessi” alla vicenda oggetto di esame da parte dell’A.G..

#### 5.4 – La sentenza della Corte Suprema n. 46340 del 19/9/12.

Si è già ricordata, nelle linee generali, la motivazione della pronuncia della Corte Suprema, che ha disposto l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Milano in data 15/12/’10, relativamente al proscioglimento degli attuali imputati ai sensi dell’art. 202, 3° c., c.p.p..

E’ opportuno ora richiamare brevemente i punti essenziali della motivazione di tale pronuncia, nella parte in cui la stessa enuclea i principi di diritto che dovranno presiedere alla valutazione del caso di specie, ed in particolare all’individuazione del materiale probatorio che dovrà essere esaminato per giudicare circa la responsabilità degli attuali imputati, alla luce degli atti di apposizione del segreto sopra ricordati e delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza sopra menzionata.

Ricordando, in particolare, le argomentazioni della Corte costituzionale relative alla conferma del segreto opposto dal teste Murgolo, la Corte Suprema ha evidenziato quanto sottolineato proprio dalla Consulta, ossia come “la domanda rivolta al teste Murgolo ... non abbia avuto <<ad oggetto esclusivamente quanto riferito al teste dall’imputato Mancini in ordine ad un suo personale coinvolgimento nella commissione del reato>>”, dal momento che tale domanda verteva in realtà specificamente su quanto l’imputato avrebbe riferito al teste in ordine agli “accertamenti chiesti dagli americani”.

Ha rilevato al riguardo la Corte Suprema che “da ciò si deduce che il Murgolo avrebbe potuto regolarmente testimoniare su quanto riferitogli dal Mancini in ordine alle sue personali responsabilità, mentre si sarebbe dovuto astenere da quanto richiesto dagli americani perché quest’ultimo aspetto concerneva i rapporti tra i

servizi”; con questo passaggio argomentativo, infatti, sottolinea la Corte Suprema, la Corte costituzionale “lascia intendere con chiarezza i limiti del segreto, potendo il giudice acquisire le prove delle responsabilità individuali degli agenti, dovendosi astenere dall’acquisire soltanto quelle inerenti a rapporti internazionali tra servizi di informazione” (cfr. pag. 122 sent. Cass.).

Pertanto la Corte ha precisato che “il segreto concerneva elementi da cui si potesse desumere che il rapimento di Abu Omar fosse una *operazione congiunta CIA/SISMI* - segreto sui rapporti internazionali dei servizi-, ma non fonti di prova a carico di singoli agenti italiani”.

Ha argomentato altresì la Corte, disattendendo la diversa affermazione sostenuta nella sentenza impugnata, che *il segreto non può valere “sull’operato di singoli funzionari che abbiano agito al di fuori delle proprie funzioni”*, in quanto “il segreto può coprire ... soltanto operazioni del servizio di informazione *debitamente disposte* e/o approvate dal direttore dello stesso” e rientranti nelle “*finalità istituzionali*” del Servizio, ma “*non la condotta illegale posta in essere da singoli agenti del servizio che abbiano partecipato a titolo individuale ad una operazione della CIA*” (cfr. p. 122 sent. Cass.).

Posto tale principio, e ribadito che *nel caso di specie non si è trattato pacificamente di un’operazione del Servizio di informazione* (alla luce della nota in data 11/11/05, con cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha proclamato l’assoluta estraneità del Governo e del SISMI a qualsivoglia risvolto riconducibile al sequestro in oggetto, e considerato che “mai il SISMI avrebbe potuto partecipare ad un’azione illegale che era del tutto estranea alle finalità istituzionali del SISMI”), la Corte Suprema ha concluso che “*l’eventuale partecipazione di agenti del SISMI al rapimento di Abu Omar avvenne a titolo personale*”, precisando che “*sulle fonti di prova afferenti ad eventuali singole e specifiche condotte criminose poste in essere da agenti del SISMI, anche in accordo con appartenenti a servizi stranieri, ma al di fuori dei doveri funzionali ed in assenza di autorizzazione da parte dei vertici del SISMI non è stato apposto alcun segreto*”.

La Corte ha così chiarito esplicitamente che, quando le note sopra citate fanno riferimento, sottoponendoli al vincolo del segreto, ai rapporti tra Servizi italiani e stranieri ed a scambi di informazioni ed atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni, il concetto di “operazioni” va inteso come relativo alle “azioni legittimamente approvate dai vertici del SISMI” (cfr. pag. 123-124 sent. Cass.).

#### 5.5 – Le missive in data 25/1/'13 e 1°/2/'13.

Per completezza argomentativa è opportuno evidenziare che tra le note con cui è stato apposto il segreto di Stato in relazione a fonti di prova rilevanti per la decisione del presente giudizio non possono annoverarsi (anche se a tale scopo sono state prodotte dalle difese degli imputati, che le hanno accompagnate con dichiarazioni spontanee, con cui hanno opposto il segreto) le missive in data 25/1/'13 e 1°/2/'13, inviate dal Direttore dell'AISE, gen. Santini, agli imputati e dagli stessi prodotte a questa Corte alle udienze del 28/1/'13 e del 4/2/'13.

Con la nota del 25/1/'13, premesso il riferimento alla “comunicazione ... indirizzata dalla S.V. al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri”, il Direttore dell'AISE riferiva ai richiedenti che “il D.I.S. ha comunicato quanto segue.

*“... il Presidente del Consiglio, a seguito dell'istruttoria condotta da questo Dipartimento e tenuto anche conto della sentenza n. 106/2009 della Corte Costituzionale, ha rilevato la vigenza del segreto di Stato, così come apposto, opposto e confermato nel procedimento de quo dai Presidenti del Consiglio pro tempore” ...”.*

Indicava quindi come segretati gli aspetti attinenti ai rapporti fra Servizi di intelligence ed agli interna corporis del SISMI, richiamando le espressioni già utilizzate negli atti di apposizione del segreto sopra ricordati e “rammentando” alcuni passi della citata decisione della Corte costituzionale.

Tale missiva, dunque, a parte la preliminare ed assorbente considerazione che la stessa non proviene dal Presidente del Consiglio, ossia dall'Autorità competente

all'apposizione del segreto di Stato, ma dallo stesso Direttore dell'Agenzia Informazioni, non opera neppure oggettivamente alcun ampliamento dell'area segretata, ma si limita a richiamare il contenuto di provvedimenti già esistenti, e ben noti sia all'A.G. che agli imputati.

La nota del 1°/2°13, emanata con espresso riferimento all'ordinanza di questa Corte in data 28/1°13, con cui era stata disposta l'acquisizione agli atti dei verbali degli interrogatori resi dagli imputati in fase di indagini preliminari, richiamato ancora una volta il segreto di Stato, "così come apposto, opposto e confermato dai Presidenti del Consiglio *pro tempore*", segnalava agli imputati che "le attività del personale del SISMI risultanti dagli atti ammessi nel procedimento con l'ordinanza dinanzi citata sono da ritenersi coperte dal segreto di Stato, anche in quanto inquadrabili nel contesto delle attività istituzionali del Servizio di contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamica" e riprendeva nuovamente passaggi della sentenza 106/09 della Corte costituzionale.

Tale nota, dunque, se da un lato richiama l'ambito del segreto, già opposto dai Presidenti del Consiglio *pro tempore*, dall'altro sembra cercare di ampliarlo, fornendo una propria interpretazione del contenuto degli atti ammessi nel presente giudizio (che, senza troppo sforzo, pare riconducibile al tentativo di ricollegare le attività menzionate dagli imputati nei verbali degli interrogatori dagli stessi resi in fase di indagini preliminari al concetto di "operazione", inteso in riferimento alle attività istituzionali, così come delineato dalla sentenza della Cassazione in data 19/9/12).

Il tentativo in questione non può però sortire l'effetto perseguito, innanzitutto per difetto del necessario aspetto soggettivo, non provenendo tale missiva, come si è detto, dal Presidente del Consiglio; inoltre, le "attività" di cui si discute nel presente giudizio non possono essere in alcun modo considerate "istituzionali", per le ragioni ampiamente precisate dalla Corte Suprema e sopra ricordate (a meno di voler sostenere che il commettere reati di sequestro di persona rientri nelle finalità istituzionali del SISMI).



In secondo luogo, ricollegando tale missiva, così come la precedente, all'utilizzo che ne hanno fatto gli imputati, i quali ne hanno accompagnato la produzione a dichiarazioni spontanee in cui hanno opposto, in base alle stesse, il segreto di Stato, ed alla conseguente richiesta difensiva di attivare la procedura di interpellato del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 41, 2° c., l. 124/07, va osservato che non vi sono gli estremi neppure per accogliere tale richiesta.

E' infatti noto anche all'autore delle missive sopra citate che l'ambito del segreto di Stato operante nel presente giudizio è quello vigente, "così come apposto, opposto e confermato nel procedimento *de quo* dai Presidenti del Consiglio *pro tempore*" (come recitano testualmente entrambe le missive); di tale ambito anche il Presidente del Consiglio attuale è ben informato, come risulta dal tenore letterale della nota 25/1/13, secondo cui lo stesso Presidente ha rilevato la vigenza del segreto, nei termini sopra indicati.

Non vi è dunque margine né per un interpellato al Presidente del Consiglio, su una materia dallo stesso già ampiamente esaminata e su cui l'Autorità di Governo si è già espressa, né per un'ulteriore informazione alla medesima a tale riguardo, ai sensi dell'art. 41, 1° c., l. cit., essendo la stessa Autorità già compiutamente informata (da ultimo, anche dalle stesse comunicazioni degli imputati, menzionate dal Direttore dell'AISF); si ricorda, per inciso, che la nota del 1°/2/13 fa esplicito riferimento, come già evidenziato, alle attività descritte nei verbali degli interrogatori resi dagli imputati in fase di indagini preliminari, acquisiti da questa Corte.

Neppure il riferimento, contenuto nella nota 25/1/13, ad una "istruttoria" condotta dal D.I.S., posta alla base delle determinazioni del Presidente del Consiglio, può essere letto in funzione dell'ulteriore richiesta difensiva di ammissione di prove testimoniali al riguardo: tale attività istruttoria rischierebbe, questa sì, di attingere a materia relativa ad assetti organizzativi interni del Dipartimento, di per sé coperti da segreto, ma per di più la stessa non avrebbe alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio (non solo perché non attiene assolutamente al merito dell'imputazione, ma anche perché è già noto l'esito dell'istruttoria del D.I.S., che ha portato a confermare

l'area del segreto, "così come apposto, opposto e confermato ... dai Presidenti del Consiglio *pro tempore*").

#### 5.6 – Conclusioni.

Traendo le necessarie conclusioni dalla normativa in materia di segreto, dall'applicazione che ne è stata fatta dall'Autorità di governo negli atti appositivi acquisiti al presente giudizio e dai criteri enunciati dalle supreme Autorità giurisdizionali che hanno affrontato il caso di specie, va dunque osservato che, pacificamente, sul fatto di reato in contestazione (sequestro di persona ai danni di Nasr Osama M.H.) non è stato apposto alcun segreto di Stato.

E questo non perché non si possa apporre, in generale, il segreto su l'atti di reato (ciò essendo possibile, in considerazione delle espresse ipotesi di esclusione previste dall'art. 39 l. 124/07, nel cui ambito non rientra il caso di specie, come ha chiaramente precisato la Corte costituzionale), ma perché non è stata questa la scelta compiuta dalle Autorità di governo, che hanno sempre ribadito, con gli atti sopra ricordati, di non aver inteso apporre alcun segreto in ordine al sequestro oggetto di giudizio (di cui il Presidente del Consiglio, con la nota 11/11/05, dichiarava che il Governo ed il Servizio non avevano avuto neppure notizia, se non dalla stampa e dall'A.G.).

Il segreto è invece stato apposto, nei limiti sopra delineati, sulle fonti di prova che afferiscono agli assetti organizzativi ed operativi del SISMI ed ai rapporti tra il Servizio italiano e quelli stranieri, intesi anche in riferimento a singole operazioni, purché le stesse possano essere definite tali, e quindi rientrino nella legittima attività istituzionale del Servizio e non consistano invece in attività che di per se stesse integrino gli estremi del reato in contestazione.

Queste conclusioni conseguono ai principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema, che non ha mancato di sottolineare come non sia "sufficiente la qualità di agente del SISMI per opporre il segreto, perché ... il segreto e la sua opposizione/apposizione non mirano a garantire l'immunità di chi il segreto opponga, ... ma a tutelare beni

costituzionalmente rilevanti quali l'integrità dello Stato, le buoni relazioni internazionali ecc." (v. pag. 200 sent. Cass.).

Del resto, sarebbe una mera affermazione di principio, vuota di significato, sostenere (come fa la normativa vigente in materia di segreto, e come ha più volte ribadito la Corte costituzionale) che l'A.G. può accertare liberamente il fatto-reato in modo indipendente dalla fonte segretata, se poi bastasse invocare il segreto di Stato, anche al di là di quanto effettivamente previsto negli atti con cui tale segreto è stato apposto, per garantirsi l'impunità.

La Corte Suprema non ha trascurato, anzi ha ribadito, che l'istituto del segreto "mira a tutelare beni fondamentali per la vita della Repubblica", ma ha anche ricordato che lo stesso, "poiché pone un limite all'accertamento di fatti reato, anche gravi, ed alla conoscenza da parte dell'opinione pubblica di vicende di decisiva rilevanza, costituisce un limite alla pienezza del controllo della comunità su fatti di grande rilievo", oltre che all'esercizio della giurisdizione (cfr. pag. 201 sent. Cass.).

Pertanto, la Corte ha ricordato la distinzione tra "ipotesi di segretezza intrinseca all'atto la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità ed alla indipendenza dello stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio degli organi costituzionali, e casi nei quali, come per il rapimento di Abu Omar, per consentire la percezione della esistenza delle ragioni che giustificano il segreto di Stato è necessaria una espressa dichiarazione del Presidente del Consiglio" (cfr. pag. 201 sent. Cass., che ha anche richiamato sul punto la sentenza 106/09 della Corte costituzionale).

L'Autorità di Governo si è espressa, nei termini che si sono più volte ricordati, ed a nessuno è lecito ampliare i confini di quanto è stato oggettivamente ed esplicitamente sottoposto al vincolo del segreto.

Infatti, se la decisione di apporre il segreto di Stato, impedendo l'acquisizione di determinate fonti di prova, che potrebbero essere rilevanti per l'accertamento di un reato, consegue ad una valutazione che rientra nell'ambito della discrezionalità

politica dell'esecutivo, ed è insindacabile da parte dell'Autorità Giudiziaria, tale decisione è pur sempre (e necessariamente, in uno Stato democratico) sottoposta al controllo politico del Parlamento, come ha ben sottolineato la Corte costituzionale con la sentenza 106/'09.

Orbene, tale controllo non può che esplicitarsi sul contenuto oggettivo degli atti di apposizione del segreto; perciò ogni tentativo di ampliarne l'ambito di operatività in sede giudiziaria priverebbe di effettività proprio il controllo parlamentare sulle scelte dell'esecutivo in una materia di particolare delicatezza, quale quella in esame, vanificando così una possibilità di verifica che si pone alla base stessa di un sistema democratico.

E' opportuno ricordare, in chiusura sul punto, il contenuto di un comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5/6/'07, acquisito in atti, in cui si legge che "sul fatto "rapimento Abu Omar" del 17/2/'03 *non esiste agli atti del SISMI alcun documento quindi nessun segreto di Stato*. Nella lettera dell'11/11/'05 ... firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri ... si diceva tra l'altro che il Governo e il SISMI *"non hanno avuto, né hanno notizia se non dalla stampa e da codesta Autorità giudiziaria in ordine al coinvolgimento di persone nel fatto"*. Il Governo, nel corso dell'audizione al COPACO del sottosegretario con delega Enrico Micheli avvenuta il 25 ottobre 2006, *ha confermato l'inesistenza di ogni documentazione circa il fatto del 17/2/03 ...*".

I limiti di operatività del segreto di Stato, come sopra precisati, sono dunque stati delineati in modo strettamente vincolato da quanto espressamente dichiarato negli atti di apposizione del segreto stesso, relativi alla presente vicenda giudiziaria, e tenendo conto di questi limiti verrà valutato il materiale probatorio acquisito agli atti.

## 6. L'acquisizione dei verbali degli interrogatori resi dagli imputati in fase di indagini preliminari.

### 6.1 Legittimità dell'acquisizione dei verbali d'interrogatorio.

Come si è già precisato, del materiale probatorio acquisito agli atti (che questa Corte deve sottoporre a specifico vaglio, per valutarne la concreta utilizzabilità) fanno parte le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dagli imputati Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori -che hanno poi invocato il segreto di Stato in sede di esame dibattimentale-, in quanto di tali verbali è stata chiesta dal P.G. ed ammessa da questa Corte la produzione.

E' opportuno ricordare che i verbali contenenti tali dichiarazioni, non ammessi dal Tribunale nel giudizio di primo grado, erano stati in un primo momento ammessi dalla Corte d'Appello, nel giudizio di secondo grado conclusosi con la sentenza oggetto di annullamento con rinvio, con l'ordinanza in data 18/10/'10, che ha ritenuto applicabile la disciplina prevista dall'art. 513 c.p.p., in quanto "laddove non sussiste il segreto di Stato a copertura di determinati fatti e circostanze, l'opposizione del segreto stesso si risolve in un sostanziale rifiuto di rispondere o di sottoporsi all'esame".

La sentenza 15/12/'10 della Corte d'Appello di Milano ha poi ripreso ampiamente le considerazioni svolte nella suddetta ordinanza, ricordando che gli imputati Mancini, Ciorra, Di Gregori e Di Troia, esaminati all'udienza del 27/5/'09, avevano opposto il segreto di Stato "a domande dal contenuto eterogeneo, alcune delle quali riguardavano effettivamente circostanze coperte dal segreto, mentre altre riguardavano fatti che certamente non potevano considerarsi rientranti in tale ambito, per quanto ampiamente inteso", come ad esempio quelle in cui si chiedeva se avessero mai sentito parlare di Abu Omar prima che venisse sequestrato, o se fossero a conoscenza del fatto che lo stesso fosse oggetto di attenzioni investigative da parte della Digos o della Polizia Giudiziaria (v. pag. 70 sent. App.).

L'opposizione del segreto anche su circostanze palesemente estranee all'ambito dello stesso è stata correttamente ritenuta equiparabile al rifiuto di rispondere, che legittima il ricorso al disposto dell'art. 513 c.p.p.; tale valutazione va confermata da questa Corte, che la ritiene pienamente condivisibile, con la precisazione che ad un "parziale rifiuto" di rispondere (per le domande relative a questioni non coperte da segreto)

corrisponderà una parziale utilizzazione delle dichiarazioni rese dagli imputati (con esclusione quindi delle parti per cui il rifiuto non è equiparabile alla scelta di sottrarsi all'esame, ma conseguente alla volontà di rispettare il segreto di Stato, come effettivamente apposto).

Questo discorso relativo all'individuazione delle parti concretamente utilizzabili dei singoli verbali di interrogatorio attinge però ad una valutazione successiva a quella relativa alla materiale acquisizione degli atti, che ha invece ad oggetto gli atti stessi, così come formati, nella loro interezza (cfr. sul punto Cass., 14/6/94, n. 9429, Norcaro, RV 199528, ove si sottolinea che la lettura dei verbali, "che costituisce un mezzo di acquisizione processuale della risultanza agli atti per la decisione ... riguarda l'atto, già formato, e documentato, nella sua interezza").

A tale proposito va osservato che nel presente giudizio il P.G., in ossequio alla decisione della Corte di cassazione, che ha annullato le ordinanze della Corte d'Appello di Milano in data 22/10/'10 (relativa a Mancini, Ciorra e Di Troia) e 26/10/'10 (relativa a Di Gregori), che avevano ritenuto totalmente inutilizzabili le dichiarazioni già rese dagli imputati e disposto la restituzione dei relativi verbali al P.G., ha prodotto i verbali in oggetto così come erano stati acquisiti dalla Corte il 18/10/'10, tenendo conto che con tale ordinanza si era disposta la "previa cancellazione a cura del P.M. di tutte le parti coperte dal segreto di Stato"; i verbali sono stati perciò così acquisiti all'udienza del 28/1/'13, ripristinando in tal modo la situazione processuale anteriore alle ordinanze annullate dalla Corte Suprema.

Questa Corte non può ovviamente valutare la perfetta conformità delle parti ora "omissate" dal P.G., perché ritenute coperte dal segreto di Stato, all'analoga operazione effettuata nel corso del precedente giudizio d'appello, proprio in considerazione della successiva restituzione al P.G. dei verbali in oggetto; ma quello che occorre sottolineare è il fatto che nessun *vulnus* è stato così arrecato al diritto di difesa degli imputati, i quali, ove avessero ritenuto che fossero state erroneamente omesse parti a loro favorevoli e non coperte da segreto, avrebbero potuto chiedere la produzione anche di tali parti, o provvedere direttamente alla produzione integrale dei



verbalì; quanto poi all'opposta ipotesi, ossia che anche le parti prodotte sarebbero coperte da segreto, la stessa attiene invece piuttosto ad un problema di valutazione nel merito della loro utilizzabilità, valutazione che ci si accinge appunto a compiere con la presente decisione.

Al riguardo va anche osservato che le interlineature apposte dal P.G. sono semplici "proposte", da parte di tale Ufficio, circa l'indicazione di quanto non andrebbe utilizzato, perché coperto da segreto di Stato; le parti interlineate sono in gran parte leggibili, e comunque sulle stesse si è pienamente svolto il contraddittorio delle parti processuali, che le hanno richiamate, ove lo abbiano ritenuto necessario ai fini difensivi, come si preciserà, valutando nel merito le tesi difensive svolte dagli imputati.

Per quanto concerne poi l'affermazione difensiva, secondo cui gli imputati sarebbero stati impediti dal rispondere, in sede di esame dibattimentale, dal fatto che era *medio tempore* intervenuta la l. 124/'07, che all'art. 41 ha previsto il "divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato", va osservato che tale divieto non può che concernere fatti e notizie oggettivamente coperti da segreto, da valutarsi alla luce dei criteri sanciti dalla Corte Suprema, e non certo quelle generiche informazioni, oggetto delle domande sopra ricordate e di altre simili (come, ad esempio, se Ciorra usasse dare del "tu" a Mancini), a cui pure gli imputati hanno ritenuto di opporre il segreto di Stato e dunque di non rispondere, con una scelta quindi volontaria e non certo obbligata.

Queste considerazioni hanno giustificato l'acquisizione dei verbali di interrogatorio sopra menzionati, che saranno utilizzati per la decisione, con la sola esclusione delle parti effettivamente coperte da segreto di Stato (come verrà meglio precisato in seguito), in ottemperanza a quanto statuito dalla Corte Suprema.

#### 6.2 - Non necessità dell'interpello ai sensi dell'art. 41, 2° c., l. 124/'07.

Il primo Giudice non ha ritenuto necessario attivare la procedura di interpello del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 41, 2° c., l. 124/'07, a seguito del segreto

opposto dagli imputati, e tale decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello nel precedente giudizio di secondo grado.

Gli imputati hanno ora rinnovato l'opposizione del segreto di Stato, in sede di dichiarazioni spontanee (rese anche dal gen. Pollari), chiedendo nuovamente che venisse attivata tale procedura.

Va qui ribadito che tale richiesta non può trovare accoglimento.

La norma sopra citata mira evidentemente ad evitare che l'istituto del segreto di Stato (per sua natura, in un Paese democratico, utilizzabile solo nei casi in cui è necessario per tutelare la sicurezza nazionale) venga invocato in ordine a circostanze su cui il Presidente del Consiglio non ha mai apposto alcun segreto, impedendone così un uso strumentale ed interessato, il che potrebbe in teoria avvenire, nel momento in cui si ammette che a farvi ricorso possa essere anche l'imputato (cfr. sul punto sentenza Corte cost. n. 40/12).

Nel caso di specie, però, l'ambito su cui il segreto di Stato è stato apposto dall'Autorità politica competente è già stato chiaramente accertato attraverso ripetute interlocuzioni, fatte oggetto anche di approfondito esame da parte della Corte costituzionale; si è già precisato inoltre, trattando delle note in data 25/1/13 e 1°/2/13, sopra esaminate, come anche tali missive non abbiano spostato i termini del problema, non innovando la materia già vagliata dalla Consulta (oltre che dalla Corte Suprema).

Tali ultimi atti dimostrano anzi ulteriormente come la Presidenza del Consiglio abbia già manifestato la propria valutazione circa i limiti in cui opera il segreto di Stato, relativamente alla materia oggetto di giudizio; anche nella presente fase di giudizio, dunque, come si è già sottolineato, non occorre né attivare la ricordata procedura di interpello, né inviare informativa ai sensi dell'art. 41, 1° c., l. 124/07, ad un'Autorità già puntualmente informata della vicenda.

Al riguardo va ancora osservato, circa la non necessità di attivare la procedura di interpello prevista dalla norma sopra citata, che tale procedura è prevista solo qualora l'A.G. ritenga "essenziale" per la definizione del processo la conoscenza di quanto

coperto dal segreto, essenzialità che non può certo ritenersi per tutte le notizie su cui il segreto stesso è stato opposto (a prescindere dall'ovvia "non essenzialità" di alcune informazioni, su cui pure è stato invocato il segreto di Stato, come già ricordato, si chiarirà poi la valutazione di questa Corte in merito alle dichiarazioni rese dagli imputati e all'area delle informazioni effettivamente coperte da segreto di Stato, trattando della rilevanza di quanto dichiarato dagli imputati ai fini della presente decisione).

Va ancora ricordato che la Corte Suprema, nel demandare a questa Corte di merito la valutazione di quali siano le fonti di prova concretamente inutilizzabili, perché attinenti a notizie coperte da segreto di Stato, non ha mosso alcuna censura, né dichiarato alcuna nullità, a proposito del mancato interpello in questione, benché la materia fosse specificamente oggetto del suo esame.

Anzi la Corte, trattando l'analoga questione sollevata dalle difese dei coimputati Seno e Pompa, ha confermato espressamente la correttezza della decisione della Corte distrettuale di non procedere all'interpello, che si sarebbe in concreto rivelato un'attività meramente defatigatoria, ricordando al riguardo che "non è pensabile che ad ogni opposizione del segreto di Stato da parte di un testimone o di un indagato/imputato il giudice debba attivare la complessa procedura, essendo evidenti le gravi diseconomie processuali".

Pertanto la Corte ha precisato che, nel caso di specie, essendo già stato puntualmente delimitato l'ambito del segreto (che, come si è precisato, è stato apposto non sul reato, ma su alcune specifiche fonti di prova, attinenti ai rapporti fra il Servizio italiano e quelli stranieri ed agli *interna corporis* del SISMI), "il giudice potrà, tenuto conto dei confini tracciati dalle Autorità a tanto preposte, ritenere coperti da segreto ulteriori atti e documenti sui quali venga apposto il segreto nel corso del processo e che rientrino nei parametri indicati, senza attivare nuovamente la complessa procedura" (cfr. pag. 199 s. sent. Cass.).

Non è poi rilevante, in senso contrario alle conclusioni sopra esposte, quanto invocato dalla difesa Mancini, ossia il fatto che, nell'ambito di altro procedimento contro il

suddetto imputato, gli interrogatori resi dallo stesso Mancini ed ivi prodotti siano stati oggetto di interpello alla Presidenza del Consiglio, a seguito dell'opposizione avanti al GUP presso il Tribunale di Milano del segreto di Stato da parte dell'imputato, e che tale segreto sia stato confermato.

Come si evince dalla documentazione relativa al proc. N. 9633/08 RG GIP, prodotta dalla difesa a questa Corte all'udienza del 28/1/'13, in quella sede la richiesta di conferma del segreto di Stato atteneva espressamente ai "rapporti tra esso Mancini e Cipriani Emanuele, Tavaroli Giuliano, D'Ambrosio Stefano" e altri personaggi indicati a verbale, e nell'ottica di tale richiesta va dunque letta la conferma operata dal Presidente del Consiglio il 22/12/'09, volta alla tutela di elementi "riferibili alle relazioni internazionali tra Servizi di informazione ed agli *interni corporis* degli organismi informativi".

Si tratta, all'evidenza, di rapporti rilevanti nell'ambito del procedimento cui gli atti di interpello e conferma sopra citati afferiscono, ma che sono del tutto estranei alla materia oggetto del presente giudizio (che, non si dimentichi, attiene al sequestro di persona ai danni di "Abu Omar").

Nessun rilievo possono dunque avere gli atti sopra indicati nell'ambito del presente procedimento; e non vale invocare al riguardo la pronuncia della Corte costituzionale n. 410/'98, che fa riferimento ad una ben diversa ipotesi, in cui era stata rinnovata la richiesta di rinvio a giudizio di alcuni imputati, in base ai medesimi elementi che erano stati oggetto di precedente, analogo provvedimento, già annullato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 110/'98 (mentre nel caso di specie si tratta di due procedimenti aventi ad oggetto ipotesi di reato del tutto autonome e riguardanti anche soggetti per la maggior parte diversi).

#### **7. La questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 c.p.p., 41 l. 124/'07.**

Come si è detto, l'interpretazione delle norme in materia di segreto adottata dalla Corte Suprema e sopra ricordata è stata sospettata di illegittimità costituzionale in

particolare dalla difesa dell'imputato Mancini, secondo cui la stessa si porrebbe in sostanziale contrasto con le statuizioni della Corte Costituzionale, poiché consentirebbe per molti versi l'utilizzabilità di fonti di prova concernenti materie coperte da segreto di Stato ed attribuirebbe inoltre al Giudice e non al Presidente del Consiglio il potere di valutare se l'opposizione del segreto da parte degli imputati sia "corretta" o meno.

Tale eccezione è stata formulata in relazione a diversi parametri costituzionali, che la difesa assume violati.

Innanzitutto, secondo la difesa Mancini, sarebbero violati gli artt. 1, 2 e 52 Cost., in quanto l'interpretazione delle norme di legge in materia di segreto di Stato sopra indicate, adottata dalla Cassazione, consentendo di utilizzare fonti di prova relative a notizie coperte da segreto ed attribuendo al Giudice il potere di valutare la correttezza dell'opposizione del segreto da parte degli imputati, contrasterebbe con gli interessi fondamentali fissati dalle suddette norme costituzionali (personalità internazionale dello Stato, doveri inderogabili di solidarietà, difesa della Patria come sacro dovere del cittadino), connessi con l'esistenza stessa dello Stato ed assolutamente prevalenti rispetto alla giurisdizione.

Ad avviso di questa Corte, la questione di costituzionalità così prospettata si appalesa manifestamente infondata, in quanto le statuizioni della Corte Suprema, contenute nella sentenza 19/9/12, non si pongono in alcun modo in contrasto con i principi costituzionali sopra ricordati.

Gli stessi sono stati richiamati anche dalla sentenza n. 106/09 della Corte costituzionale, laddove tale pronuncia ha ricordato i principi ispiratori della normativa sul segreto di Stato.

Ha affermato al riguardo la Consulta che *"detta disciplina involge <<il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e - al limite - alla stessa sua sopravvivenza>> (sentenza n. 82 del 1976; nello stesso senso sentenze n. 86 del 1977 e n. 110 del 1998). Si tratta di un*

*interesse che, <<presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico>>, trova espressione, nel testo costituzionale, <<nella formula solenne dell'art. 52, che afferma essere sacro dovere del cittadino la difesa della Patria>> (citata sentenza n. 86 del 1977, nello stesso senso già la sentenza n. 82 del 1976). E proprio a questo concetto occorre fare riferimento per dare concreto contenuto alla nozione di segreto, ponendolo <<in relazione con altre norme della stessa Costituzione che fissano elementi e momenti imprescindibili del nostro Stato: in particolare, vanno tenuti presenti la indipendenza nazionale, i principi della unità e della indivisibilità dello Stato (art. 5) e la norma che riassume i caratteri essenziali dello Stato stesso nella formula di "Repubblica democratica" (art. 1)>> (sentenza n. 86 del 1977). È con riferimento, quindi, non al solo art. 52 Cost., bensì a tale più ampio complesso normativo, che si può <<parlare della sicurezza esterna ed interna dello Stato, della necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e che, come si è detto, possono coinvolgere la esistenza stessa dello Stato>> (sentenza n. 86 del 1977)".*

Si tratta di considerazioni che presuppongono una sorta di "inevitabilità" di una disciplina che consenta l'apposizione del segreto di Stato su determinate notizie, anche a costo di causare una "interferenza con altri principi costituzionali, inclusi quelli che reggono la funzione giurisdizionale", in quanto, ricorda la Consulta, va tenuto comunque fermo il principio "che <<la sicurezza dello Stato costituisce interesse essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca, come si è ripetuto, la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdizione>> (sentenza n. 86 del 1977)".

Fatta salva questa premessa, tuttavia, non si vede come possano interferire con i suddetti principi costituzionali le statuizioni contenute nella sentenza della Corte Suprema, sopra ricordate; tali statuizioni, infatti, non hanno certo vanificato il senso della normativa sul segreto di Stato, privando lo stesso di contenuto, né hanno



attribuito all'A.G. una valutazione discrezionale nell'individuazione delle notizie coperte da segreto, ma hanno semplicemente fornito la chiave di lettura che questo Giudice di rinvio dovrà seguire, nell'individuare in concreto il materiale probatorio da porre a fondamento della propria decisione, alla luce delle decisioni adottate dall'Autorità competente a valutare la necessità di apporre il segreto di Stato.

La Corte Suprema non ha affatto trascurato, o scavalcato, il contenuto delle note di apposizione del segreto da parte dei Presidenti del Consiglio *pro tempore*, ma le ha lette per quanto effettivamente esse prevedono, respingendo ogni tentativo di dare un'interpretazione estensiva delle stesse, non consentita dal nostro ordinamento, sia per la particolarità della materia in questione, che per l'importanza degli interessi in gioco.

Al riguardo meritano di essere ricordate in particolare le considerazioni svolte dalla Corte Suprema sulla necessità di dare una "interpretazione rigorosa" alle norme in materia di segreto, "perché l'apposizione del segreto costituisce, comunque, un *vulnus* per il corretto dispiegarsi della vita democratica, che è fondata sulla trasparenza e sulla conoscenza da parte dei cittadini delle decisioni e degli atti di governo", per cui va evitato ogni abuso del ricorso al segreto di Stato, abuso che "costituisce un grave ostacolo al controllo democratico", come affermato anche dal Parlamento europeo (cfr. Risoluzione in data 11/9/'12, proprio in tema di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in Paesi europei da parte della CIA; v. pag. 136 sent. Cass.).

La rilevanza dei principi costituzionali sopra ricordati, invocati dalla difesa, principi che si pongono tra i pilastri fondamentali dello Stato democratico, rende però opportuno sottolineare anche come la "chiave di lettura" fornita dalla Corte di cassazione sia in realtà assolutamente ispirata ai principi stessi, tanto nelle concrete statuizioni adottate che nelle argomentazioni generali poste alla base delle medesime; e la circostanza che la vicenda oggetto del presente procedimento tocchi la delicatissima materia della tutela dei diritti umani, che si assumono violati con il fatto oggetto di giudizio, e che sono un patrimonio fondamentale della nostra Carta

costituzionale, non è un particolare che possa essere trascurato, nel bilanciamento degli interessi in gioco.

Non merita accoglimento neppure la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 41 l. 124/'07, nella parte in cui sarebbe consentito al Giudice di valutare la correttezza dell'opposizione del segreto di Stato da parte dell'imputato, senza alcun interpello o informativa al Presidente del Consiglio, per contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza e di soggezione del Giudice alla legge (in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost.).

Si è già detto per quali ragioni non fosse necessario alcun nuovo "interpello" del Presidente del Consiglio, in relazione a questioni su cui lo stesso si era già pronunciato nell'ambito del presente procedimento (e come il segreto sia stato opposto, per altra parte, anche su questioni assolutamente non "essenziali" al fine del decidere).

Quanto alla necessità di "informare" la Presidenza del Consiglio del segreto opposto dagli imputati, va ricordato che tale Autorità ne è ben informata, come risulta dalle varie lettere depositate dagli imputati stessi nell'ambito del presente giudizio (nel corso dell'esame dibattimentale del 27/5/'09 era stata ad esempio depositata una missiva della Presidenza del Consiglio, che in previsione appunto di tale esame richiamava e ribadiva il contenuto della lettera 6/10/'08, già oggetto di uno dei ricorsi per conflitto di attribuzioni affrontati dalla Corte costituzionale con la sentenza 106/'09; si è poi già ricordata la valenza delle missive in data 25/1/'13 e 1°/2/'13, sopravvenute alla pronuncia della Corte Suprema e prodotte avanti a questa Corte).

Non si vede dunque come l'interpretazione data nel caso di specie dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto legittima e non ha censurato la mancata attivazione della procedura di interpello-informativa sopra ricordata, possa contrastare con il principio di uguaglianza, o con quello di soggezione del Giudice alla sola legge, in quanto la *ratio* della norma contenuta nell'art. 41 l. 124/'07 è stata rispettata nella sostanza, non essendo stata certo la stessa prevista per imporre un'incombenza meramente formale e defatigatoria.

Neppure può invocarsi il mancato rispetto del disposto dell'art. 134 Cost., per essere stata violata l'efficacia vincolante delle statuizioni rese dalla Corte Costituzionale in sede di risoluzione dei conflitti di attribuzione sollevati nell'ambito del presente procedimento: la Corte di cassazione, infatti, ha tenuto ben presente quanto affermato dalla Consulta con la sentenza 106/'09, ed ha semplicemente sviluppato maggiormente le questioni affrontate dalla stessa, tenuto conto che diverso era l'ambito del suo giudizio, poiché la Corte costituzionale ha risolto i proposti conflitti di attribuzione, sollevati in relazione ad alcune specifiche fonti di prova, utilizzate nel presente procedimento, mentre la Cassazione, quale giudice di legittimità, ha esaminato l'intera applicazione della normativa sul segreto di Stato, che era stata fatta nell'ambito del giudizio, formulando statuizioni che tengono conto sia di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la suddetta sentenza (*"decisione che, lungi dal dettare un principio generale, risolve il caso concreto"*, come precisa la Cassazione: v. pag. 128 sent. Cass.), che del complesso del materiale conoscitivo a disposizione della stessa Corte Suprema.

Le conclusioni così formulate dalla Cassazione, che dovranno presiedere all'attività decisoria concretamente demandata a questo giudice di rinvio, non disattendono affatto quanto deciso dalla Corte Costituzionale; peraltro, la decisione della Consulta sarà tenuta da questa Corte nel debito conto, nell'ambito di una lettura, che non può che essere costituzionalmente orientata, della pronuncia della Corte Suprema.

La prospettata questione di costituzionalità non può essere accolta, neppure sotto l'ulteriore profilo sollevato in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., in considerazione dell'acquisibilità, conseguente alla decisione della Corte di cassazione, degli interrogatori degli imputati resi in fase di indagini preliminari, senza formulare l'interpello del Presidente del Consiglio, e quindi senza consentire agli imputati di rimuovere il "divieto di riferire" previsto dall'art. 41 l. 124/'07, che limita il loro diritto di difesa.

In aggiunta a quanto osservato specificamente sulla non necessità di formulare tale interpello, va osservato che la Corte Suprema ha ben chiarito (è questo l'oggetto

specifico della pronuncia di annullamento con rinvio) quali siano i criteri che delimitano l'ambito del segreto, operante nel presente giudizio, segreto che pacificamente non attiene al fatto di reato ascritto in imputazione (come peraltro da sempre precisato negli atti di opposizione del segreto stesso).

Pertanto gli imputati, da un lato, ben avrebbero potuto dedurre qualunque prova che avesse ad oggetto il fatto storico in contestazione o comunque il ruolo loro ascritto nel medesimo, senza necessità che venisse opposto il segreto ed interpellato al riguardo il Presidente del Consiglio, trattandosi di materia non coperta da segreto, su cui perciò non opera il disposto dell'art. 41 l. cit.; d'altro lato, l'impossibilità per gli stessi di dedurre prove che riguardino materie coperte da segreto (in sintesi, le relazioni fra Servizi italiani e stranieri e gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI) non rende deteriore la loro posizione rispetto a quella di ogni altro imputato, in quanto si tratta di prove che comunque non sarebbero ammissibili nel presente giudizio, non tanto perché oggetto di segreto di Stato, quanto perché non specificamente rilevanti e decisive, rispetto all'accusa loro ascritta di partecipazione al sequestro "Abu Omar".

Da nessuno dei punti di vista prospettati l'interpretazione della normativa sul segreto di Stato, adottata dalla Corte Suprema con la sentenza 19/9/'12, giustifica pertanto la formulazione di dubbi di costituzionalità.

## **8. Individuazione del materiale probatorio utilizzabile ai fini del giudizio.**

### **8.1 -- Criteri di valutazione del materiale acquisito agli atti.**

Una volta delimitato, con i criteri sopra ricordati, l'ambito della tutela garantita dall'apposizione del segreto di Stato, occorre ora individuare le fonti di prova (o le parti di esse) concretamente utilizzabili ai fini di un giudizio nel merito dell'imputazione, in quanto non attinenti al suddetto ambito, vertendo proprio su tale aspetto le principali censure mosse dalle parti (si ricorda che il problema è già stato affrontato e risolto dalla Corte costituzionale, relativamente al materiale documentale

acquisito presso la sede del SISMI e poi sostituito con documenti analoghi, ma parzialmente omissi, come sopra precisato).

Si sono già ricordate (par. 6.1) le ragioni per cui di detto materiale fanno ritualmente parte i verbali degli interrogatori resi dagli imputati in fase di indagini preliminari (di cui non era stata ammessa l'acquisizione dal Tribunale, con ordinanza 10/6/'09, impugnata sul punto dal P.M., e che poi sono stati acquisiti da questa Corte, come già ricordato).

Va ancora rammentato al riguardo che la Corte Suprema ha fatto espresso riferimento a tali atti, quando ha affermato che "la interpretazione delle norme sul segreto nel senso che non rendono possibile l'opposizione/apposizione tardiva dello stesso appare quella più rispettosa della logica e della finalità delle disposizioni in detta materia e quella maggiormente conforme alla giurisprudenza della Corte europea formatasi sulle norme, da considerarsi interposte, degli artt. 6 e 13 della CEDU" (cfr. pag. 124, 131 sent. Cass.).

La Corte Suprema ha anche osservato che una diversa interpretazione snaturerebbe il senso delle norme sul segreto, che "da disposizioni previste al dichiarato scopo di impedire la divulgazione di atti destinati a rimanere segreti diverrebbero norme volte a garantire l'impunità, anche per gravi illeciti, ad agenti del SISMI", finalità non prevista dalla normativa di cui alla l. 124/'07 (se non nei limitati casi di cui all'art. 17 della medesima legge, non invocabile nel caso di specie, non ricorrendone i presupposti), né da quella precedentemente in vigore (in questo senso si era peraltro già da tempo espressa la stessa Corte costituzionale, che con la già citata sentenza n. 110 del 1998 aveva ricordato che la normativa in materia di segreto di Stato "non delinea alcuna ipotesi di immunità sostanziale collegata all'attività dei servizi informativi").

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e di quanto già osservato sull'area effettivamente coperta dal segreto di Stato, come oggettivamente apposto dall'Autorità di Governo, gli interrogatori resi dagli imputati nella fase delle indagini preliminari sono dunque di per sé utilizzabili e faranno parte del materiale valutato ai

fini della presente decisione, con la sola esclusione delle parti eventualmente aventi ad oggetto gli "interna corporis" del SISMI o le relazioni istituzionali dello stesso con altri Servizi (intese nel senso sopra precisato, come verrà meglio chiarito, trattando del contenuto e della rilevanza probatoria di tali atti).

Va poi ricordato con chiarezza che sono sicuramente utilizzabili le dichiarazioni rese dai testimoni che non hanno opposto il segreto di Stato quando è stata assunta la loro deposizione.

Afferma infatti al riguardo la Corte Suprema, ricordando quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria che ha interpretato le disposizioni contenute nell'art. 202 c.p.p., come "la mancata opposizione del segreto da parte del soggetto qualificato che lo detiene non renda inutilizzabile la deposizione resa ancorché contravvenendo al dovere di opporre il segreto" (cfr. pag. 127 sent. Cass.); e questo perché, in assenza di un espresso divieto probatorio, "per il principio della tassatività delle sanzioni processuali, non sussisterebbe alcun limite alla acquisizione della deposizione" stessa.

Il principio così statuito va ricordato, per una corretta impostazione del problema in esame, fermo restando che, delineato come sopra si è detto l'ambito del segreto di Stato operante nel presente procedimento, non vi è margine per ravvisare alcuna violazione del dovere di opporre il segreto da parte dei testimoni che hanno inteso rispondere alle domande loro rivolte nel corso del giudizio di primo grado (in particolare del teste D'Ambrosio, la cui deposizione è particolarmente rilevante, come si dirà in seguito, ma anche degli altri testi che, interpretando correttamente la materia sottoposta al vincolo del segreto, così come effettivamente è stato apposto nell'ambito del presente giudizio, hanno ritenuto di non opporlo e di poter rispondere alle domande che sono state loro poste).

Con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal teste D'Ambrosio (ritenute inutilizzabili in primo grado, con decisione contestata dal P.M. appellante, e parzialmente utilizzabili dal secondo Giudice) la Corte Suprema, respingendo le censure di chi ne sosteneva l'inutilizzabilità, perché assunte in violazione del segreto



di Stato, ha affermato espressamente la *piena utilizzabilità* delle stesse, svolgendo considerazioni che possono essere integralmente richiamate in questa sede (cfr. pag. 180-183 sent. Cass.) e che sono consequenziali alle osservazioni sopra svolte in materia di delimitazione di quanto è coperto dal segreto di Stato.

L'utilizzabilità di tali dichiarazioni è stata affermata dalla Corte Suprema da diversi punti di vista, osservando che: D'Ambrosio non ha mai opposto il segreto di Stato; le sue dichiarazioni, rese prima che la Corte costituzionale resolvesse i conflitti di attribuzione, sono state acquisite legittimamente e sono quindi diventate di dominio pubblico; D'Ambrosio non ha riferito in merito a rapporti tra CIA e SISMI in generale o in ordine ad una specifica *operazione congiunta* CIA/SISMI, "per la semplice ragione che una *operazione congiunta* dei due servizi non è stata accertata nel presente processo ed, anzi, è stata con forza esclusa dai vertici politici ed istituzionali (del SISMI) italiani; del resto ... mai avrebbe potuto il SISMI partecipare con la CIA ad una *operazione* congiunta di tal genere, non rientrando tra i compiti istituzionali del servizio di informazioni italiano il rapimento, con successiva custodia in *prigioni* riservate, e la sottoposizione a tortura di persone, che, peraltro, godevano di asilo politico in Italia" (v. pag. 181 sent. Cass.); le circostanze riferite da D'Ambrosio e da lui apprese da Bob Lady sono state apprese in virtù di un rapporto di tipo amicale e non istituzionale, anche perché deve escludersi la natura istituzionale di un rapporto relativo alla vicenda del rapimento di "Abu Omar".

Questa Corte ritiene di fare proprie tali considerazioni, che conducono all'utilizzabilità delle dichiarazioni in oggetto, come verranno in seguito richiamate, nel riportarne il contenuto.

Quanto alle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da Luciano Pironi (compartecipe nell'esecuzione materiale del reato), la sentenza n. 106/09 della Corte costituzionale, investita specificamente della questione, ha precisato che l'inutilizzabilità delle stesse è relativa alla "tematica delle relazioni tra Servizi italiani e stranieri di intelligence", in quanto le domande rivolte all'indagato richiedevano una conferma dell'esistenza di una "*operazione congiunta*" di CIA e SISMI.

Di conseguenza, poiché, come si è già ricordato, l'inutilizzabilità di un atto può essere anche parziale, in quanto riguarda solo quelle parti che devono intendersi coperte da segreto, anche tale atto è da ritenersi utilizzabile, col limite sopra precisato -implicito, del resto, nel fatto che nessuna *"operazione congiunta"* di CIA e SISMI è stata comunque compiuta in relazione al sequestro oggetto d'imputazione, alla luce del concetto di *"operazione"* chiarito dalla Corte Suprema.

Pertanto (al di là della limitata rilevanza probatoria di tali dichiarazioni, peraltro convergenti con le ulteriori risultanze istruttorie, in relazione alla posizione degli attuali imputati) non si possono che richiamare le osservazioni svolte al riguardo dalla Corte Suprema in relazione alle censure mosse dalla difesa dell'imputato Lady (cfr. pag. 170-171 sent. Cass.), ricordando che la Corte ha statuito la *piena utilizzabilità* delle dichiarazioni di Pironi relative a quanto dallo stesso appreso da Lady *in via confidenziale*, oltre che in relazione ad un'attività che non può essere qualificata come *"operazione congiunta autorizzata dai vertici del Servizio di informazione italiano"*.

Non va, per inciso, dimenticato a tale proposito che Pironi, il quale non apparteneva al SISMI, non avrebbe avuto alcun titolo per partecipare ad un'operazione *"istituzionale"* del Servizio di informazioni.

Per quanto concerne, in particolare, le circostanze riferite da D'Ambrosio e da Pironi, e dagli stessi apprese da Lady, va ancora sottolineato che l'utilizzabilità delle relative dichiarazioni non è impedita dalla qualificazione soggettiva di Lady come appartenente alla CIA, in quanto, per le ragioni già ampiamente ricordate, le confidenze dello stesso rilevanti ai fini del presente giudizio non erano, e non potevano essere, attinenti ad una *"operazione istituzionale"* del SISMI (nel senso chiarito dalla Corte Suprema) e di conseguenza non erano neppure attinenti alla tematica delle relazioni fra il Servizio italiano e l'omologo Servizio straniero.

Analogamente è stato affrontato dalla Corte costituzionale il problema *"della concreta utilizzabilità processuale del contenuto delle intercettazioni disposte dagli inquirenti"*, relativamente al quale la Corte ha chiarito che non possono essere

utilizzati elementi conoscitivi “se e nella parte in cui eventualmente investario ... il tema delle relazioni intercorse tra i Servizi di intelligence”; qualsiasi elemento probatorio risultante dalle disposte intercettazioni, che esuli dal tema afferente alle suddette relazioni, nel senso chiarito dalla Corte Suprema, è dunque pienamente utilizzabile.

Sul punto non va trascurato quanto osservato dalla Cassazione (v. pag. 205-207 sent. Cass.), ossia il fatto che le intercettazioni di conversazioni telefoniche tra agenti del SISMI non sono di per sé vietate, e che nel caso di specie quelle che vengono in rilievo non sono certo “comunicazioni di servizio” tra gli stessi; la Corte ha poi sottolineato anche che “l’opposizione e l’apposizione del segreto sono istituti molto delicati che non possono essere sviliti”, per cui non possono essere ricondotti al concetto di *interna corporis* quelli che sono semplici colloqui tra persone che hanno commesso un illecito (o che lo stanno commettendo, quanto al reato di favoreggiamento).

Le osservazioni sopra svolte, sia riguardo all’utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, sia relativamente all’utilizzabilità degli interrogatori degli imputati (per quanto qui interessa, in particolare, delle dichiarazioni rese da Mancini avanti al GIP il 7/7/06), valgono anche riguardo al contenuto dell’intercettazione ambientale del colloquio tra Mancini e Pignero, depositata dalla difesa dello stesso imputato Mancini nel corso dell’interrogatorio sopra citato; tali risultanze sono dunque da ritenersi pienamente utilizzabili, e perciò verranno riportate ed utilizzate ai fini della decisione, con i soli limiti sopra precisati (per quanto riguarda i riferimenti agli “*interna corporis*” ed alle relazioni istituzionali tra i Servizi).

Gli stessi limiti sopra delineati valgono anche per la valutazione delle dichiarazioni rese dal gen. Pignero, per il resto pienamente utilizzabili (tali dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell’art. 512 c.p.p., essendo egli successivamente deceduto, con valutazione che è stata espressamente confermata sul punto -v. pag. 190 s.- dalla Corte di cassazione, che ha ritenuto di condividere pienamente l’opinione espressa dai Giudici di merito circa l’assoluta imprevedibilità di un’improvvisa evoluzione

negativa della malattia di Pignero, che lo ha portato ad un repentino decesso, con conseguente impossibilità di ripetizione dell'atto).

Le considerazioni svolte dalla Corte Suprema sul punto possono essere integralmente richiamate da questa Corte; non occorre perciò spendere ulteriore motivazione al riguardo.

Né può invocarsi, per escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal gen. Pignero, il disposto dell'art. 526, c. 1 *bis*, c.p.p., relativo al divieto di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, alla luce del disposto dell'art. 6 CEDU, in quanto ai fini dell'operatività della suddetta norma è necessaria "la volontarietà dell'assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta" (cfr. Sez. Un., 25/11/'10, n. 27918, RV 250198), volontarietà che non può certo ravvisarsi, quando l'impossibilità di assumere il teste nel contraddittorio delle parti sia dovuta, come nel caso di specie, al suo improvviso ed imprevedibile decesso.

Così delimitato, in linea di principio, il materiale probatorio che questa Corte può porre a fondamento della propria decisione, occorre dunque esaminarne il concreto contenuto, per valutarne la sufficienza ai fini di una pronuncia nel merito circa la responsabilità degli imputati; solo ove tale materiale non risultasse sufficiente e dovessero risultare essenziali per la definizione del processo le fonti di prova coperte da segreto, dovrà invece confermarsi la decisione di improcedibilità, ai sensi dell'art. 202, 3° c., c.p.p..

#### 8.2 – La mancata lettura degli atti ai sensi dell'art. 511 c.p.p.

Prima di valutare nel merito il materiale probatorio acquisito in atti, va ancora ricordato che è stata avanzata anche nel presente giudizio la richiesta di indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 511 c.p.p., valutazione che la Corte ha ritenuto di non poter anticipare, rispetto ad un compiuto esame delle questioni relative all'utilizzabilità degli atti, in conseguenza dell'esistenza di atti

coperti da segreto di Stato (questioni che sono state oggetto delle considerazioni sopra esposte).

Tale richiesta era stata avanzata anche nei precedenti gradi di giudizio, ed era correlata all'eccezione di nullità per omessa lettura, o indicazione, da parte del primo Giudice, degli atti utilizzabili ai sensi dell'art. 511 c.p.p.; la stessa è stata quindi affrontata sia dalla Corte d'Appello nella sentenza 15/12/'10, che dalla Corte Suprema nella sentenza 19/9/'12.

La Corte d'Appello aveva escluso che si fosse verificata, con l'omissione di tale adempimento in primo grado, alcuna nullità o inutilizzabilità, in quanto tali sanzioni non sono previste da alcuna norma, ed aveva ricordato che, in fase d'appello, è prevista la semplice facoltà, e non l'obbligo, di dare lettura degli atti del giudizio (art. 602, 3° c., c.p.p.).

La Corte Suprema (p. 222-227 sent. Cass.) ha confermato la validità di tali considerazioni, svolgendo ampie argomentazioni al riguardo ed escludendo che si possa in tal modo determinare una violazione del diritto di difesa; alle stesse si può pertanto rinviare, trattandosi di questione già decisa dalla Cassazione, ricordando che la Corte ha anche escluso la prospettata questione di costituzionalità degli artt. 511 e 526 c.p.p., proprio per la ritenuta assenza di lesioni al diritto di difesa.

Ha, in sintesi, osservato la Corte che la lettura o l'indicazione degli atti utilizzabili sono prescritte solo per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo per il dibattimento, in quanto gli atti assunti in sede dibattimentale sono già stati acquisiti nel pieno contraddittorio delle parti; tuttavia, ha precisato la Corte, non può ravvisarsi alcuna nullità neppure in relazione agli atti contenuti nel fascicolo, sia perché non è espressamente prevista per tale ipotesi alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità degli atti, sia perché l'acquisizione degli stessi è comunque avvenuta, ai sensi dell'art. 431 c.p.p., nel contraddittorio delle parti, che hanno avuto la possibilità di contestare la legittimità dell'acquisizione e poi di riproporre la relativa questione, ai sensi dell'art. 491 c.p.p.; in nessun caso si verificano dunque ipotesi di utilizzo di atti "a sorpresa", essendo il difensore a conoscenza di tutti gli atti acquisiti al fascicolo del

dibattimento, su cui può pienamente svolgere la propria difesa e che potranno legittimamente essere utilizzati per la decisione.

### 8.3 – Completezza del materiale probatorio acquisito; non necessità di procedere a rinnovazione dibattimentale.

Il complesso del materiale probatorio che è stato acquisito in atti e che può legittimamente essere valutato ai fini della decisione (ben più vasto di quanto era stato considerato utilizzabile dal primo Giudice) consente, ad avviso di questa Corte, di addivenire compiutamente ad una decisione nel merito dell'accusa ascritta agli imputati, senza che si presenti la necessità di dar corso ad alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Tale valutazione, naturalmente, potrà essere meglio compresa dopo aver esaminato compiutamente il contenuto degli atti istruttori acquisiti ed averne valutato le conseguenze sul piano probatorio, ai fini della decisione; è opportuno tuttavia intanto premettere le ragioni per cui non si reputano meritevoli di accoglimento le istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che sono state avanzate dalle difese degli imputati.

Innanzitutto non possono trovare accoglimento le istanze di assunzione di testi, che già non erano stati ammessi (o erano stati ammessi, e poi revocati) nel giudizio di primo grado, perché richiesti su circostanze pacificamente coperte da segreto di Stato: senza dimenticare l'osservazione preliminare per cui non possono essere accolte richieste in tal senso, formulate da soggetti che non erano appellanti avverso la sentenza del Tribunale, va sottolineato che l'accoglimento delle stesse comporterebbe un'attività esclusivamente defatigatoria e non l'effettiva acquisizione di ulteriori elementi utilizzabili ai fini del giudizio (ragione del compimento di ogni attività istruttoria); si pensi alle istanze della difesa Pollari di assumere la deposizione di Presidenti del Consiglio, Ministri e Sottosegretari *pro tempore* "sull'esistenza di oltre 85 documenti coperti dal segreto di Stato", attestanti il comportamento del gen. Pollari di netto rifiuto ad azioni di *renditions*.



Si tratta infatti di circostanze che, per postulato della stessa difesa, attengono a materia coperta da segreto di Stato; inoltre, è peraltro perfettamente inutile chiedere alle suddette Autorità di confermare, in sede di deposizione testimoniale, quanto è già pienamente acquisito, ossia il fatto che l'atteggiamento istituzionale del SISMI e del Governo fosse contrario al compimento di attività illegali, quali le *renditions*, circostanza che, come si è più volte ricordato, è assolutamente pacifica nel presente giudizio, in virtù di atti ufficiali acquisiti al fascicolo dibattimentale (così come è assolutamente pacifica, come è stato ampiamente sottolineato, l'ulteriore circostanza indicata dalla difesa Pollari, ossia il fatto che sull'evento accaduto il 17/2/'03 non esiste segreto di Stato).

Quanto alle ragioni per cui i vari Presidenti del Consiglio hanno inteso apporre il segreto di Stato con le note acquisite in atti, si tratta evidentemente di valutazione che, in quanto insindacabile da parte dell'A.G., non può che essere presa in considerazione di per sé, per quanto oggettivamente contenuto nelle note stesse, senza che occorran ulteriori chiarimenti istruttori al riguardo.

Quanto alla richiesta di interrogare i medesimi testi e l'Ammiraglio Branciforte (che è succeduto a Pollari nella Direzione del SISMI), sul fatto che Pollari ed il SISMI non fossero a conoscenza dell'evento del 17/2/'03 (definito ancora "presunta *rendition*", malgrado una sentenza passata in giudicato abbia condannato 23 agenti della CIA per averla compiuta), la palese irrilevanza dell'ammissione di tale prova (peraltro, formulata in negativo) emergerà chiaramente, quando si riporteranno le prove in positivo della conoscenza, da parte di Pollari e degli altri imputati, del progetto di sequestro e della loro partecipazione, a vario titolo, all'attività criminosa (ugualmente si comprenderà meglio, a quel punto, l'irrilevanza delle deposizioni, sollecitate dalla difesa di Di Gregori, degli imputati di reato connesso Iodice e Regondi, soggetti pacificamente estranei al compimento delle attività di accertamento sulla parte lesa che formano oggetto della contestazione mossa agli attuali imputati).

Anche quanto alla richiesta di sentire i testi già indicati dal P.M., Battelli e Scandone (al primo il P.M. aveva poi rinunciato, così come ai testi Murgolo, Regondi, Pillini)

e Iodice, mentre il secondo, dopo aver risposto al P.M., aveva opposto il segreto di Stato alle domande postegli dal difensore di Pollari sull'esistenza di direttive in contrasto con l'esecuzione di operazioni di *renditions*), è evidente l'inammissibilità della stessa, laddove concerne circostanze pacificamente coperte da segreto di Stato, come sopra osservato (mentre del tutto influenti sarebbero domande sulla contrarietà, in generale, di Pollari ad azioni illegali di lotta al terrorismo internazionale, dovendosi qui giudicare non petizioni di principio, ma concrete condotte di rilevanza penale, in relazione ad un fatto determinato); deposizioni su tali circostanze, indipendentemente dalla rinuncia del P.M. e dal consenso delle difese, avrebbero dovuto comunque essere revocate dal Giudice, per l'inammissibilità o l'irrilevanza delle circostanze dedotte.

Le stesse considerazioni valgono anche per quanto concerne la richiesta della difesa Pollari di ordinare al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 256 c.p.p., "l'esibizione di tutta la documentazione *coperta da segreto di Stato* concernente la vicenda oggetto del presente procedimento", considerata, da un lato, l'impossibilità di acquisire documentazione effettivamente coperta da segreto di Stato, e d'altro canto la già accertata inesistenza di documentazione ufficiale relativa al fatto di reato, alla luce delle ripetute attestazioni al riguardo della Presidenza del Consiglio (si è già ricordata a questo proposito l'espressa affermazione in tal senso, contenuta nel comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5/6/07 -v. supra, cap. 5.6-; si vedrà anche, sempre al riguardo, quanto dichiarato dal gen. Pignero sull'avvenuta distruzione dell'unico scritto, ovviamente non ufficiale, avente ad oggetto il sequestro di "Abu Omar").

Quanto alle richieste di sentire il Presidente del Consiglio attualmente in carica, sen. Monti, nonché il Direttore dell'AlSE, gen. Santini (difesa Pollari) o i Vice Direttori Mancini e Scarpis (difesa Mancini), circa le risultanze dell'istruttoria effettuata dal D.I.S. e menzionata nella missiva 25/1/13, in quanto attività compiuta dopo la sentenza della Corte Suprema, che ha rinviato gli atti a questa Corte, si è già precisato trattando della suddetta missiva come, anche in questo caso, ci si trovi di fronte, da

un lato, a materia riguardante assetti organizzativi interni del Dipartimento, da tale punto di vista pacificamente sottoposta a segreto (quanto alle modalità di effettuazione della citata "istruttoria"), e d'altro lato, ad accertamenti che nulla possono aggiungere a quanto già accertato nel presente procedimento, essendo stato con la suddetta nota ancora una volta ribadito l'ambito del segreto, così come già apposto e confermato in precedenza (per cui è già acquisito agli atti l'esito dell'"istruttoria" stessa).

Le ulteriori domande che la difesa Mancini intenderebbe formulare (in particolare, al Prefetto Scarpis ed ai testi Battelli e Megale, come ad esempio, quanto a quest'ultimo, circa le ragioni della sospensione dei pedinamenti nei confronti di "Abu Omar" prima del suo sequestro) sono chiaramente volte a suggerire possibili responsabilità di altri soggetti nel compimento dell'attività criminosa oggetto di giudizio; ma tali eventuali responsabilità nulla toglierebbero a quelle qui in contestazione nei confronti degli attuali imputati e pertanto non avrebbero rilevanza ai fini della presente decisione; senza contare che il teste Megale è già stato ampiamente sentito in primo grado e non vi è ragione di assumerne nuovamente la deposizione; inoltre le ragioni della sospensione dei pedinamenti nei confronti della parte lesa sono già state chiarite anche da altri testi (cfr. ad esempio teste Sabatino, in servizio presso la Digos di Milano, sentito all'udienza del 25/6/'08).

Si ribadisce, peraltro, che Mancini non è appellante avverso la sentenza di primo grado (circostanza già di per sé decisiva per escludere l'ammissibilità di simili richieste istruttorie).

Quanto poi alla richiesta di procedere a rinnovazione dibattimentale per assumere l'esame degli imputati, si è già detto come tale incombenza sia già stato espletato nel dibattimento di primo grado (all'udienza del 27/5/'09) e come gli imputati abbiano in tale sede opposto il segreto di Stato, anche al di là dell'ambito in cui lo stesso è effettivamente operante.

Non vi è dunque alcuna necessità di espletare nuovamente l'incombenza medesima (del resto, anche nella presente fase di giudizio gli imputati hanno reso dichiarazioni



spontanee, al solo fine di invocare nuovamente il segreto di Stato; non vi è dunque ragione di riformulare agli stessi domande, cui già hanno dichiarato di non voler rispondere, o domande già ritenute inammissibili dal primo Giudice, proprio perché relative a circostanze pacificamente riconducibili a materia coperta da segreto di Stato).

Le considerazioni sopra svolte, va precisato, non comportano alcuna violazione del diritto di difesa degli imputati, in quanto le prove che non sono state ritenute ammissibili, per le ragioni sopra chiarite, non potevano in alcun modo definirsi essenziali ai fini della decisione, in un'ottica di rilevanza della prova, che pertiene ad ogni giudizio penale, indipendentemente dall'esistenza di atti o circostanze coperti da segreto di Stato (non avendo gli imputati, in generale, alcun "diritto" all'assunzione di prove che non attengano al merito dell'imputazione -che nel caso di specie, si ribadisce, ha ad oggetto esclusivamente il coinvolgimento degli stessi nel sequestro di "Abu Omar"-).

Gli imputati (così come tutti gli imputati di ogni altro giudizio penale) avevano ovviamente la possibilità di dedurre qualsiasi prova a loro difesa e di rendere qualsiasi dichiarazione utile a tal fine, purché attinente al *fatto oggetto di giudizio*; agli stessi era peraltro ben noto l'ambito del segreto di Stato (alla luce degli atti acquisiti c, per quanto concerne la presente fase di giudizio, anche di quanto osservato dalla Corte Suprema); dunque gli stessi non possono dolersi della mancata ammissione di prove che non attengano al concreto reato oggetto di giudizio, o che concernano materie coperte da segreto, ma che non risultino nel contempo essenziali al fine del decidere (sia per la natura delle circostanze dedotte, che alla luce del complesso del materiale probatorio già acquisito agli atti).

Pertanto, in assenza di ulteriori elementi probatori utilmente introdotti dalle difese, nei limiti in cui l'ordinamento lo consente, il presente giudizio va ora esaminato nel merito, alla luce delle risultanze già acquisite in atti c di seguito riassunte, risultanze pienamente sufficienti ai fini della decisione demandata a questa Corte.

## 9. Le principali risultanze istruttorie.

### 9.1 – Dichiarazioni del gen. Pignero; intercettazioni telefoniche e ambientali.

Nel riassumere le principali risultanze istruttorie acquisite agli atti, al fine di esaminarne in seguito la rilevanza in funzione del giudizio sulla responsabilità degli imputati, va ricordato che il contenuto di taluni atti non può essere valutato senza tener conto del preciso momento cronologico cui risale la relativa assunzione; questo perché (come si vedrà in particolare riguardo alle dichiarazioni del gen. Pignero) è stato portato avanti nel presente procedimento il tentativo di adeguare le dichiarazioni rese agli inquirenti agli elementi che via via questi, nel proseguire le indagini, erano riusciti ad acquisire autonomamente, cercando nel contempo di impedire che gli stessi arrivassero ad un pieno accertamento della verità (nel valutare questo aspetto non vanno dimenticate le risultanze, già attestate con sentenza passata in giudicato, relative alle condotte volte a depistare le indagini in corso, condotte che hanno anche portato alla condanna per favoreggiamento del gen. Pio Pompa e Luciano Scro). Va dunque osservato che devono essere lette in quest'ottica le diverse versioni dei fatti rese agli inquirenti dal gen. Pignero, versioni che sono state invocate dalla difesa Pollari per sostenere l'inattendibilità di tali dichiarazioni, in quanto contraddittorie e prive dei necessari requisiti di costanza e coerenza; in realtà, il dichiarante mirava proprio, nel modificare di volta in volta le circostanze riferite agli inquirenti, a coprire finché possibile la posizione del gen. Pollari, per un malinteso senso di tutela dell'istituzione di cui entrambi facevano parte.

Tali dichiarazioni vanno dunque lette in parallelo con le risultanze delle intercettazioni telefoniche che nel contempo gli inquirenti stavano effettuando sulle utenze degli indagati (e che sono state poi trascritte ed acquisite agli atti).

Il gen. Gustavo Pignero, all'epoca dei fatti oggetto di giudizio Direttore della Prima Divisione del SISMI (incarico in cui poi fu sostituito da Marco Mancini), è stato sentito una prima volta dal P.M. in data 28/4/06, in qualità di persona informata sui fatti.

In tale atto, alla domanda se fosse informato che la CIA, sin dall'autunno del 2002, stava organizzando il sequestro di "Abu Omar", Pignero lo ha escluso nel modo più assoluto, affermando di non aver mai appreso tale notizia "da alcuna fonte, esterna o interna al Servizio, sottoordinata o sovraordinata gerarchicamente", ricordando anche che la legge istitutiva dei Servizi obbliga gli appartenenti ai medesimi a riferire per la via gerarchica simili notizie e che i Direttori dei Servizi hanno l'obbligo di informarne la Polizia Giudiziaria, oltre ad essere anche obbligo dei Servizi impedire la consumazione di reati; ha precisato di aver solo saputo, nel periodo immediatamente successivo al sequestro, attraverso una nota del Ministero dell'Interno che, secondo informazioni fornite dalla CIA, "Abu Omar se ne era andato in zona balcanica".

Il giorno successivo (tel. 29/4/'06, h. 12,55) Mancini chiedeva a Seno di accompagnarlo da Pignero; Seno accettava ed intanto gli anticipava che *"io so di cosa ti vuole dire; ... lui ha la sensazione che quello che c'era prima ... il D'Ambrosio ... perché ha battuto molto su quello ... ha cercato di sapere il più possibile i motivi dell'avvicendamento ... lui ha avuto la sensazione, insistendo molto su questo ... che possa quell'altro aver detto qualcosa ... lui pensa che sia stato D'Ambrosio a parlare!"*.

Successivamente, il 24/5/'06, Pignero contattava l'ufficio del P.M., chiedendo di essere sentito nuovamente per integrare le precedenti dichiarazioni, a seguito di notizie giornalistiche che attribuivano responsabilità per la vicenda in oggetto in capo al Mancini.

Sentito pertanto dal P.M. il 1°/6/'06, Pignero dichiarava di aver incontrato Jeff Castelli verso la fine del 2002 (quando già l'Amministrazione statunitense aveva annunciato la sua volontà di dare la caccia ai terroristi ritenuti coinvolti nei fatti dell'11 settembre ovunque fosse possibile, anche al di fuori degli Stati Uniti); precisava che Castelli, nell'ambito di tale discorso, gli aveva detto che la CIA aveva individuato un certo numero di persone pericolose, ritenute coinvolte in attività terroristiche di Al Qaeda, residenti in Italia ed in Europa; tra tali persone, definite



“obiettivi operativi”, vi era l’imam di Milano, “Abu Omar”; il termine “obiettivo operativo” non lo aveva indotto a pensare ad altro che alla necessità di consentirne l’eventuale cattura attraverso un’indagine di tipo tradizionale.

Pignero dichiarava quindi di aver incaricato Mancini di verificare l’esistenza del soggetto e di accertarne l’effettiva pericolosità, apprendendo dopo qualche giorno che “Abu Omar” esisteva effettivamente (anche se gli uomini del SISMI non erano mai riusciti a vederlo) ed era oggetto di indagini da parte della Polizia Giudiziaria; decise quindi di sospendere qualsiasi tipo di attenzione sul soggetto.

Pignero precisava di non conoscere i nomi dei soggetti incaricati da Mancini di tale verifica (probabilmente personale di centri SISMI del Nord Italia); di tale attività (che faceva risalire alla fine del 2002, primi giorni del 2003) non era stata redatta alcuna documentazione, così come anche Castelli non gli aveva dato alcun documento, ma gli aveva fatto solo a voce i nomi dei sospettati; non si era più occupato della vicenda, fino a quando aveva ricevuto, nel marzo 2003, la nota della CIA, girata dal Ministero dell’Interno, sulla presenza di “Abu Omar” nei Balcani.

Precisava inoltre di aver riferito, anche se solo a voce, al Direttore Pollari il contenuto del colloquio con Castelli e la sua decisione di effettuare delle verifiche, pur senza scendere in dettagli, e di non essere a conoscenza di altre iniziative di personale del SISMI circa “Abu Omar” (“se qualcuno lo avesse fatto, lo avrebbe fatto a titolo personale”); precisava altresì che la sua scelta di rendere tali dichiarazioni era una sua iniziativa personale, non concordata con alcuno.

Da alcune conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti emergevano invece elementi che dimostravano chiaramente come in realtà la decisione di rendere tali dichiarazioni fosse stata concordata con Mancini (si tratta di conversazioni in gran parte già riportate nella sentenza di primo grado -v. parte II, pag. 128 s.-, di cui pertanto si ricordano solo le parti più significative).

Già in data 25/5/06 Mancini, chiamando il gen. Luciano Seno da una cabina pubblica, parlava dell’iniziativa di Pignero, dicendo di averlo “convinto”, e Seno lo informava che Pignero aveva contattato la segreteria del magistrato ed era

“determinato” (Mancini aggiungeva il commento “*visto che quel codardo del numero uno non lo fa*”).

Particolarmente significativo è poi il contenuto della telefonata intercettata il 1°/6/'06, subito dopo la fine dell'esame di Pignero da parte del P.M. (Mancini chiama da una cabina pubblica il cellulare di Seno, erroneamente ritenuto sicuro, ed invece sottoposto ad intercettazione, e quello gli passa Pignero).

In tale conversazione Pignero riferiva a Mancini che “*è andata come avevamo detto ... programmato; però insomma lui sa che noi due non sappiamo niente l'uno dell'altro*”; ed aggiungeva poi “*naturalmente ho raccontato, così come abbiamo detto ... C'era un progetto di carattere generale, uno dei tanti era quello, e io ti ho dato mandato di fare degli accertamenti ... per vedere se esisteva e che tipo era*”.

Pignero chiedeva poi a Mancini se per gli accertamenti avesse impiegato “il buon D'Ambrosio”, venendo tranquillizzato in senso negativo; precisava poi di aver dichiarato che la questione era stata trattata direttamente con lui, sottolineando che “*io ho tenuto fuori il number one ... ho detto che gli ho riferito genericamente sul progetto ... poi gli ho detto che gli accertamenti erano negativi e quindi noi chiudevamo lì la questione*”.

Mancini però non sembrava convinto di quanto gli veniva riferito:

Mancini – “Ma che io ho detto di no, tu glielo hai detto questo? Sì?”...

Pignero – “Di che?”

Mancini – “Che io ho detto che non ...”

Pignero – “Che c'era la p.g. e quindi non si faceva più niente ... però non si faceva più niente nel senso che non passavamo più nessuna notizia” ...

Mancini – “No, però della richiesta che ci avevano fatto gli yankee tu gliel'hai detto, sì?”

Pignero – “La richiesta era quella di fare delle verifiche, capito?”

Mancini – “Eh, va beh, io però ho detto ai miei ... gli ho detto una cosa un po' più precisa, gli ho detto, eh ... gli avevo detto che gli ... gli yankee volevano ... volevano appunto prendere questo qua.”

Pignero – “Sì, va beh. Ma volevano prenderlo nel senso di cattura ... di cattura a livello operativo ... non di un'attività diciamo illecita, chiaro?”

Mancini... “Eh, va beh, però io ai miei gli ho ... cioè io te l'avevo detto, io ai miei ... ai miei gli ho detto esattamente quello che tu mi hai detto, cioè che ero un'attività i .. illegale, difatti poi dissi di no a questa attività illegale”.

Pignero -- “Eh, lo so, *Ma noi questo non lo possiamo dire.*”

Mancini manifestava allora il timore che “i suoi” dicessero invece le cose come stavano (“*se lo dicono quelli con i quali io ho parlato è un casino*”) e Pignero diceva che era il caso di contattarli, per “mettere bene a fuoco la questione”, e che lui e Mancini si incontrassero personalmente, prima che anche Mancini venisse sentito dal P.M., per “concordare bene esattamente le cose come stanno”.

Già da quanto fin qui riportato si evince chiaramente che quella che i due intendevano offrire agli inquirenti era una versione, appunto, concordata, di comodo (perché se tutti dovessero riferire semplicemente “le cose come stanno” in realtà, non ci sarebbe bisogno di concordare nulla).

Mancini manifestava però il timore di non riuscire “a convincerli tutti quanti a dire ...”, dal momento che lui aveva detto chiaramente “che era una cosa illegale”; Pignero era invece più ottimista: “Guarda che non è che devono dire chissà che cosa ...; *Devono dire soltanto che hanno fatto degli accertamenti ... sulla effettiva esistenza e pericolosità di questo soggetto ... avendo visto che era di interesse della p.g. abbiamo volu... deciso di sospendere e di non fare più niente ... E così la chiudiamo lì*” (bastava cioè che tutti confermassero la versione che Pignero aveva cominciato a propagare agli inquirenti, e questi non avrebbero potuto accertare altro).

Mancini però non era ancora convinto: “Io non ne vengo fuori ... dicendo solo “il fatto è solo degli accertamenti”. Perché se poi uno dei miei, con il quale ho parlato, dice: “Sì, no, *lui ci ha chiesto esattamente di portarlo via . .* e noi gli abbiamo detto di no”, eh, dopo io ... io faccio false dichiarazioni io”.

Al tentativo di Pignero di correggere il tiro, Mancini ricordava quale era stato in realtà il progetto perseguito:

Pignero -- “...ma nessuno ha detto di portarlo via, però.”

Mancini -- “No, come? Cioè, io ti ricordo, tu ... tu mi avevi detto di prenderlo.”

Pignero – “... Noi dobbiamo fare ... aver fatto degli accertamenti ... sulla presenza di questo soggetto.”

Mancini – “Sì, ma per prenderlo, eh, scusa, lo ho detto per prenderlo ... come tu mi avevi detto.”

I due concordavano quindi di vedersi personalmente la settimana successiva.

Mancini, però, non contento di come si stavano mettendo le cose, richiamava poco dopo Luciano Seno e, dopo essersi accertato di poter parlare tranquillamente, si lamentava che Pignero non avesse riferito esattamente quanto era stato concordato: “Ma non è andata esattamente come avevamo detto, quello non gli ha detto niente, scusa ... Non gli ha detto che la richiesta che ci avevano fatto quelli ... quella non gliel’ha detta, la cosa più importante doveva dirgli e noi gli avevamo detto di no ... Ma io ai miei ho detto esattamente la verità ... e se qualcuno di questi qui ...”; suggeriva pertanto a Seno di dire a Pignero che sarebbe stato sentito dagli inquirenti prima del previsto e di fissare perciò un appuntamento per l’indomani mattina.

Seguivano quindi le telefonate tra Seno e Pignero e poi nuovamente tra Seno e Mancini, per concordare l’appuntamento per il 2 giugno, e Seno tranquillizzava Mancini, il quale temeva che la responsabilità venisse scaricata su di lui (“Lui ha detto ... individuati, bene, la loro attività, il loro ruolo di pericolosità per arrivare ... poi all’obiettivo di cattura, capito? ... Tutto sommato il termine è quello, eh! ... Naturalmente poi sono loro che avrebbero dovuto perfezionare il tutto attraverso la via legale ... questo è importante, io ritengo ... che il mantenimento di quella via non sia male, eh ... tu ti devi ricordare bene con chi poi hai parlato”).

La mattina del 2/6/06 Mancini raggiungeva dunque Pignero a Roma (l’incontro veniva attestato e fotografato da personale della Digos, incaricato di controllarli, ma gli inquirenti non conoscevano ancora cosa i due si fossero detti); il contenuto del colloquio verrà poi conosciuto integralmente, perché Mancini, per cautelarsi dal rischio di essere “scaricato” (anche perché, come si evince da varie telefonate, era molto seccato dal fatto che Pollari non intervenisse in alcun modo a sua difesa, nonostante egli fosse oggetto di un continuo attacco mediatico), aveva provveduto a registrare di nascosto la conversazione; successivamente consegnerà il nastro

contenente la registrazione, durante l'interrogatorio di garanzia, a seguito dell'esecuzione della misura cautelare nei suoi confronti.

Durante tale colloquio Pignero riferiva quanto aveva dichiarato il giorno prima al P.M. ("il discorso è andato esattamente così come avevo detto che avrei fatto"), precisando che la sua intenzione "era quella di coinvolgere il meno possibile chiunque", mentre Mancini cercava di far dire personalmente da Pignero come erano andate in realtà le cose, per poterlo poi documentare; si riportano dunque i passaggi più significativi della trascrizione del colloquio, acquisita in atti.

Pignero – "Allora gli ho detto, fine 2002 ... io mi incontro frequentemente con Castelli ... in uno di questi incontri mi dice che la CIA ha intenzione di metter in atto il progetto pubblico americano ... non ho parlato di *rendition*, ho parlato esattamente di questo: di ricerca ... localizzazione e cattura ... di personaggi che loro ritenevano ... coinvolti o nell'attacco alle due torri o con le attività di Al Qaeda. In questo contesto, informalmente e a voce, lui mi fa una serie di nominativi, una serie di personaggi ... da ricercare ... che erano in Europa" (e dichiara di aver "buttato lì" i nomi di alcuni Paesi Europei, oltre all'Italia). "Tra questi nomi mi fece anche il nome Abu Omar ... ma con il nome suo ... mi disse anche di qualcuno che lavora ... a Vercelli, a Napoli, a Torino".

Mancini si mostra sorpreso di quest'affermazione ("però tu questo non lo avevi mai detto a me"), così come del riferimento ad altri Paesi, e precisa: "ma l'elenco mi hai detto che te l'aveva dato il Direttore, però, non lui".

Pignero – "Sì, ma io non ... il Direttore l'ho tirato fuori completamente ...".

"Quindi Abu Omar era un nome in mezzo agli altri ... siamo nel 2002, non si parla di sequestro, non si parla di *rendition* ...".

Mancini – "Sì, però tu avevi detto ... "Ce lo vogliono prendere gli Americani", ti ricordi?".

Pignero – "Sì, però io ti stavo dicendo la versione che ho dato per ... salvare ...".

Mancini – "Tu hai detto "cattura", sì?".

Pignero – "Sì ... però inteso ... "cattura" è inteso in senso ordinario ... cioè ricerca di elementi a carico ... da passare alla Polizia Giudiziaria ... la cattura si intende in termini legali, non in termini di sequestro di persona ... tant'è che io ho definito Abu Omar un obiettivo operativo".

"Quindi ... visto che tu eri coordinatore delle attività operative e capocentro a Milano, ti dicono di fare gli accertamenti e tu fai gli accertamenti ... tesi a verificare l'esistenza del soggetto ...

*verificare l'effettiva pericolosità di questo soggetto, e poi vedere il da farsi ... quindi questo era lo scopo delle verifiche".*

Mancini – *"Questo è quello che tu gli hai detto".*

Pignero – *"Dopoiché tu hai fatto le verifiche ... ti sei accorto che il soggetto era già oggetto di attenzione da parte della polizia giudiziaria. Casa vera. Quindi mi hai riferito ... a questo punto abbiamo deciso, di comune accordo, di sospendere qualsiasi attività a carico di Abu Omar. Per noi Abu Omar finisce qui".*

Pignero prosegue poi a riferire il contenuto della sua deposizione al P.M. ed il riferimento da lui fatto ad altre attività, che avevano portato a segnalazioni alla polizia giudiziaria:

Pignero – *"Siccome quello che mi ha detto Castelli non sta scritto da nessuna parte, queste ... che a suo tempo mi avrebbe fatto Castelli possono essere benissimo sfociate successivamente nel tempo in un'attività investigativa, tipo questa ...".*

Mancini – *"Non mi ricordo, io sinceramente ... tu mi parlavi solo di Abu Omar ...".*

Pignero – *"In quell'occasione. Però attività ...".*

Mancini – *"No, di attività ne abbiamo fatte tante, che c'entra?".*

Pignero – *"Oh, hai capito! Allora possono essere anche queste attività originate *ab initio* anche da questo tipo di segnalazione; segnalazione che peraltro, essendo informale, non sta scritta da nessuna parte."*

... *"Quindi a questo punto, a questo punto mi chiede ... io di tutto questo che cosa ho detto al Direttore. Allora gli ho detto: "Io al Direttore riferii di questo progetto americano di ricerca e della nostra disponibilità a collaborare per le attività di ricerche..."".*

Mancini – *"Quindi tu non hai detto che il Direttore ti aveva dato ...".*

Pignero – *"No, io ..." (prosegue con il riferimento fatto ad un incontro tra lui e Castelli).*

Mancini – *"Ma a te le persone da ... quelle che avevi detto che doveva parlare via, te le ha date Castelli o il Direttore?"*

Pignero – *"Il Direttore, il Direttore. Il Direttore mi ha dato la busta, Marco ...".*

Mancini – *"Quindi lui ti fa questa domanda perché vuole sapere se il Direttore ... è coinvolto".*

Pignero – *"Ecco, hai capito?"*

Mancini – *"Tu invece l'hai ...?"*

Pignero – *"Io invece l'ho messo da parte il Direttore, perché se ad un certo punto il Direttore viene coinvolto crolla tutto il discorso, perché il Direttore ha detto che non sa niente ... e se crolla lui che*



non sa niente ... crolla anche il rapporto con l'Autorità politica, crolla il rapporto con gli Americani; succede un bordello! Allora tanto vale che io tiro via tutti, dico "Castelli ha parlato con me" ... Io poi gli ho riferito al Direttore che Castelli mi aveva fatto questo discorso di ricerca di obiettivi operativi: ricerca, localizzazione e cattura ... ma io per cattura intendo le attività normali ...".

Mancini manifesta apertamente il suo timore e la risposta di Pignero non lascia dubbi sulla natura degli accordi presi:

Mancini – " ... Gustavo, lo so, ... però c'è un problema ... perché io poi lo dissi ... Tu mi chiamasti a Roma e mi hai detto: "Guarda ... gli Americani vogliono prendersi Abu Omar" e io dissi esattamente queste parole: *"Il Direttore della Divisione ha detto che gli Americani gli hanno chiesto di collaborare per prendersi Abu Omar"*."

Pignero – "Okay, "prendersi" ... siamo sul gioco delle parole, capito?"

Mancini – "Sì, però attento, Gustavo, *ne convieni che era inteso che era una cosa illegale?*"

Pignero – "Su questo non ci piove, Marco" ...

Mancini – "Io ho fatto una riunione normalissima ... e dissi "il Direttore di Divisione ha detto che gli Americani vogliono portar via questo ..."; ... "e dopo qualche giorno io venni da te ..."

Pignero – "Sì?"

Mancini – " ... e ti dissi: *"Gustavo, guarda, non si fa niente"*."

Pignero – "E perché?"

Mancini – "Ed io ti dissi anche -ti ricordi?- "Non siamo in Sudamerica!"

Pignero – "Sì, sì, sì".

Tomano quindi a parlare degli accertamenti su "Abu Omar", dopo aver cercato di ricordare chi fosse stato incaricato di effettuarli.

Pignero – "Io ho detto a Spataro che tu facessi verificare il luogo ... i luoghi di sua normale dimora, quindi il Centro Islamico, la sua residenza ... e che non lo vedeste neanche".

Mancini – "... poi c'è un altro fatto ... quando abbiamo fatto gli accertamenti, mi sembra ... che io ti avevo già detto a te: "Gustavo, non se ne fa niente" ... Allora tu dicesti: "Beh, facciamo due accertamenti così vediamo e mettiamo a posto gli Americani" ...

Pignero – "E' una cosa ... sì, va beh, sì".

Dopo le proteste di Mancini, di non aver neppure mai visto “Abu Omar”, Pignero precisa che “il problema è politico”; quindi, riferendo le domande del P.M. su eventuali contatti successivi con gli Americani:

Pignero – “Dico: “Guardi, io ... le mie funzioni sono cambiate, non ho più un rapporto operativo con gli Americani ... . E poi fuori verbale gli ho detto: “Scusi, ma secondo lei se io pensavo che fossero stati gli Americani, andavo a chiedere all’acquaiolo se l’acqua è fresca, scusi?”” ...

“Quindi, gli Americani non ci hanno chiesto niente su Abu Omar, non è che ci hanno chiesto di collaborare ad un sequestro ...”.

Mancini – “No, loro ci avevano chiesto di collaborare” (ride).

Pignero – “No, io dico la versione ... “Loro ci hanno parlato di un piano di ricerca, di localizzazione e cultura su obiettivi operativi”. Queste sono le ... i vocaboli che ho usato, Marco. ... Allora, se noi manteniamo questa versione ... e credo che Di Gregori, Chiellini (ndr. Pillinini), cioè, sono dei ragazzi seri ... possono mantenere questa cosa ... il cerchio si chiude, perché non c’è alcuna possibilità che venga fuori ...”

Mancini – “Un caz.zol” ...

Pignero – “Allora, io penso che lui ti chiederà innanzitutto la versione, questa qua”.

Mancini riporta poi il discorso sul Direttore:

Mancini – “Perché se tu dici: “Il Direttore mi ha dato la lista con quelli da portare via ...”

Pignero – “Crolla tutto, Marco, perché lui ha sempre detto che lui di Abu Omar non ha mai sentito parlare”.

Mancini – “E’ falso, però”.

Pignero – “E’ falso come una ... come una ... non lo so come ... E’ falso e dice il falso sapendo di dirlo”.

I due parlano poi di altre proposte (respinte) di cattura all’estero di soggetti ricercati e delle domande del P.M. sui motivi del trasferimento dei colleghi D’Ambrosio e Fedrico (su cui si tornerà in seguito) e lamentano il mancato intervento di Pollari; poi Mancini fa ripetere nuovamente a Pignero la vicenda relativa alla consegna della lista di nomi da parte del responsabile della CIA e riferisce le interlocazioni che ha avuto con Pollari.

Mancini – “Quando io ho detto: ... *“Guardi che la lista delle persone da prelevare l’ha data lei a Pignero”* ... lui mi fa: “Eh, no, cosa c’entra questo?” Cosa c’entra? “Sì, va beh, c’era una lista ed allora cosa c’entra? Ma io di Abu Omar non sapevo niente”. Dico: “Scusi, come non sapevo niente? Me l’ha detto lei a me!”. Te lo disse anche a te, no?” ...

“Ha detto: “Allora vi siete capiti male tu e Pignero, questo è un problema tuo e di Pignero”. Allora gli ho detto: “Guardi, Direttore, che ... se su tre due si capiscono male, quello che capisce male è il terzo, Direttore...” ...

“Io mi ricordo che quando tu mi chiamasti a Roma ... dici: *“Guarda, il Direttore sa tutto, questo bisogna prelevarlo, fare questo, ...”*. Ti ricordi o no?”.

Pignero – “Come no!”

Mancini – “E poi ti ha dato la lista lui ...”

Pignero – “La busta, mi ha dato la busta ... me la ricordo la mezza busta, quella che usava Jeff Castelli” ...

Mancini – “Che gliel’aveva data Jeff Castelli”.

Pignero – “Castelli usciva ed io entravo, guarda ...”.

Mancini – “Ed allora che cazzo vuole? ... Stai scherzando? *“Non ho mai sentito parlare di Abu Omar!”* Ma che cazzo dici? Ma perché, scusa, ... se lui fosse andato primo giorno, cioè due anni fa, “Sì, ci hanno chiesto di prelevare e abbiamo detto no”, che cosa succedeva?”.

Pignero risponde che poteva incrinarsi il rapporto con gli Americani e con l’Autorità politica:

Pignero – “Chiunque avrebbe dovuto dire: “Scusi, eh, ma una proposta del genere lei non l’ha riferita politicamente”. Allora, siccome questi si sono subito sbilanciati politicamente, immediatamente, non hanno neanche finito di avere la domanda che già la risposta ...”.

“Però quello che io mi incazzo è che *abbiamo dovuto trovare noi una soluzione e degli escamotages*” ...

Mancini – “Perché lui si è trincerato dietro questa cosa qua, quando poi sappiamo che la verità non è così ...”.

Pignero – “Lui praticamente per non scoprirsi il culo suo, lui non ha avuto neanche il coraggio di chiamarci e dire ... “Ma che cazzo di risposta dobbiamo dare?” ... *Bastava concordare quello che ieri ho detto a lei* ...”.

Mancini – “... Bastava che lui fosse andato da Spataro a dire la verità ...”

Pignero – “*●ppure questa mezza verità che gli ho detto io ... salvava capra e cavoli ... bastava dire: ricerca, localizzazione su obiettivi operativi da catturare ...*”...

*“Nonostante tutto ... io lui l’ho tenuto fuori, ho tenuto fuori le Autorità politiche e ho cercato di tenere fuori il Servizio soprattutto ... giusto perché sono 26 anni che ci sto”.*

L’importante, a questo punto, sottolinea Pignero, è contattare i colleghi cui Mancini si era rivolto, perché, se mantengono la versione concordata, non c’è alcuna documentazione scritta che possa smentirli:

Pignero – “... a questi colleghi poi bisognerà dire: *“Ragazzi, la versione data è questa, facciamo tutti quanti la stessa versione e la vicenda è chiusa”* ... perché Spataro non ha più nessuna possibilità poi di andare oltre ... non c’è scambio di documenti, non ci stanno informazioni scritte ...”.

Mancini – “Ma quella richiesta ... quella delle *rendition*, quella che ti ha dato il Direttore di Servizio era a protocollo o no?”

Pignero – “*Nooo! No, no ... era una nota anonima ... non era protocollata ... nota che io ho tenuto con me fino ad un anno fa ... un bel giorno lessi questa cosa ... sai che c’è di nuovo? ... L’ho distrutta ed era unica copia*” ...

Mancini – “Sempre che gli Americani non dicano “Sì, gli Italiani lo sapevano”.

Pignero – “Lo dicono loro, ma io dico di no ... in questo momento non posso più dire una cosa diversa ... perché succedrebbe un bardo” ...

*“Allora bisogna chiamare i colleghi che sono ... per fortuna sono dei ragazzi maturi e capiscono ... e dire: “Ragazzi, noi abbiamo avuto compiti di effettuare degli accertamenti ... per localizzazione, verifica della pericolosità del soggetto ...”*

Mancini – “E cattura”.

Pignero – “... e studiare l’eventuale cattura di questo personaggio. Naturalmente cattura intesa nell’acquisizione di elementi a carico per poter operare con la polizia giudiziaria”.

*“Tant’è che io gli ho detto: “Tutti gli altri obiettivi, le verifiche, sono tutti quanti sfociati in informative” ... e così era anche per questo ... Quando abbiamo visto che la polizia giudiziaria già c’era, chiuso!”* ...

Mancini sembra ancora perplesso:

Mancini – “Bisogna vedere se tutti gli altri poi concorrono nel dire ... perché se non concorrono poi rimango io fregato, di tutti quanti rimango io fregato”.

Pignero – “Però, ripeto, il fatto che non ci sia niente di ... tutto è passato oramai” ...

Mancini – “Il Direttore però a me disse l'ultima volta che sono andato da lui ... la penultima volta, che noi potevamo dire che gli Americani ci avevano chiesto queste cose e noi gli avevamo detto di no ... quindi il Direttore ogni tanto sbarel ... Perché non vorrei che poi il Direttore andasse là e dica: “Sì, ce l'hanno chiesto e noi abbiamo detto di no”.

Pignero – “No, non può farlo” ... “Ci possono avere detto quello che ho detto io ... sarebbe spararsi dire: “Ci hanno detto che lo volevano sequestrare e noi abbiamo detto di no” ... Come? Tu hai detto sempre che non sai un cazzo!” ...

“Quindi tu dovresti sentire i colleghi ... vedendoli magari, sarebbe meglio ... E' dicendo loro: “Guardate, ragazzi, la cosa sta così, Pignero per tirare fuori ... tutti quanti ha dovuto fare questa precisazione, manteniamo questa cosa ...”.

Mancini – “No, per salvare il Direttore, non per salvare noi ...”

Pignero – “...manco ho finito la domanda che già ha dato la risposta ... ci ha messo nelle condizioni poi di dover mantenere per forza quella posizione, perché una volta che lui dice no, noi non possiamo dire sì. Questo è il fatto: lui ci ha legato mani e piedi”.

Mancini – “E' lui che ci ha messo nei casini”...

...

Pignero – Prima o dopo io glielo vorrò dire ... “Generale, io ho dato una versione per tirare fuori lei, per tirare fuori il Servizio e per tirare fuori anche l'Autorità politica, onestamente” ...

Mancini – (fa ancora riferimento alla risposta “Non siamo in Sudamerica”, data al Direttore) ... “E il Direttore?”

Pignero – “No, poi alla fin fine lui è stato prima d'accordo”.

...

Pignero – “Se ad un certo punto si organizza bene la cosa, va tutto de plano ... se invece ci facciamo prendere in castagna da questo qui ...”.

Mancini – “Io ovviamente adesso devo sentire gli altri colleghi, perché se uno dice: “No, io dico esattamente quello che mi ...”, li croila tutto, eh”.

Pignero – “Va beh, ma non c'è motivo ... tutto sommato, la cosa si può riferire ... si tratta di parole alla fine”.

Se dai brani sopra riportati della conversazione tra Pignero e Mancini (il cui contenuto, come si è detto, all'epoca non era ancora noto agli inquirenti) emerge con

chiarezza che si stava preparando una versione concordata da riferire al pubblico ministero (con la certezza che, se tutti si fossero attenuti alla versione stessa, non sarebbe stato possibile accettare altro, data la mancanza assoluta di documentazione scritta), tale conclusione si poteva già evincere anche dalle conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti.

Lo stesso pomeriggio del 2/6/'06 il gen. Seno parlava con il collega Gianvigo Curti (che aveva preso il posto di Mancini al vertice della Prima Divisione del SISMI); Curti riferiva di aver parlato al mattino con Pignero, mentre questi stava passeggiando con Mancini; quindi:

Seno – *“Ma insomma hanno concordato? Insomma mi pare ... tranquilli?”*

Curti – *“Tranquilli tutti e due”.*

Seno – *“E questo mi basta anche a me, sì, sì”.*

Il giorno dopo Seno parlava direttamente con Pignero:

Seno – *“ ... Ieri poi tutto a posto? Vi siete ...? . . Avete parlato, approfondito?”*

Pignero – *“Sì, sì, sì”.*

Seno – *“Bene, bene ... mi pare che la cosa ... che tu hai spianato insomma mi sembra tranquilla”.*

Pignero – *“Eh, lo so, però adesso dobbiamo vedere gli sviluppi ... lui comunque ... lui è perfettamente d'accordo, insomma!”*

Il mese successivo, a seguito dell'esecuzione di misure cautelari, anche a carico di Pignero e Mancini, Pignero veniva interrogato, questa volta in veste di indagato.

Nel corso dell'interrogatorio reso avanti al GIP l'11/7/'06 venivano contestate a Pignero le risultanze dell'intercettazione del colloquio telefonico fra lui e Mancini in data 1/6/'06 ed in particolare il riferimento ad un'attività illegale, richiesta dagli Americani, finalizzata a “prendere” il soggetto passivo.

Pignero cercava di giustificare tali affermazioni, dicendo che, in un modo di parlare gergale, “prenderlo” significava in realtà “prenderlo sotto controllo”, “prenderlo in esame”, e che se Mancini, nello svolgere gli accertamenti sul soggetto, aveva ritenuto



che si potesse trattare di un'attività illegale, questo non era dovuto ad una disposizione che gli aveva dato lui.

Dichiarava di aver ricevuto da Jeff Castelli un elenco di nomi (che in seguito aveva distrutto); di aver svolto, relativamente ad altri soggetti, anche attività insieme alla Digos, concretizzatesi poi in atti ufficiali; riguardo ad "Abu Omar" aveva parlato della questione con Mancini, incaricato di svolgere accertamenti; dopo qualche giorno, Mancini gli aveva telefonato, dicendo che il soggetto era già sotto controllo della polizia giudiziaria e quindi non se ne faceva più nulla.

A questo punto il GIP contestava a Pignero una frase riferita da Mancini (ossia il fatto che Mancini appunto gli avrebbe detto, in relazione ad un'ipotesi di sequestro, "Non siamo in Sudamerica"); Pignero replicava: *"Questa storia del Sudamerica è diventata una barzelletta"*, sostenendo che, quasi in contemporanea con questa vicenda, si era sviluppata la proposta degli Americani di collaborare alla cattura di un soggetto che avrebbe potuto essere bloccato in Sudamerica e portato in Italia; a tale proposito egli aveva risposto al Direttore: "E noi come ce lo portiamo in Italia poi? ... Mica siamo in Sudamerica", e la proposta era stata respinta; probabilmente Mancini aveva preso spunto da tale episodio, dicendo che "non siamo in Sudamerica".

Alla domanda, se avesse ricevuto personalmente da Castelli l'appunto di cui aveva parlato, Pignero diceva di non voler rispondere, ritenendosi vincolato al segreto di Stato, relativamente ai protagonisti del "passaggio" della richiesta americana; affermava invece di non aver motivo di appellarsi al segreto, relativamente alla vicenda "Abu Omar".

Quanto al motivo per cui Mancini non aveva utilizzato D'Ambrosio per gli accertamenti, benché questi fosse ancora capocentro a Milano, Pignero rispondeva che D'Ambrosio non rientrava tra il personale che godeva della fiducia di Mancini, tanto che lo stesso Mancini ne aveva proposto il trasferimento per incapacità (cd alla precisazione che Mancini aveva dichiarato che il trasferimento era stato chiesto dallo stesso D'Ambrosio, aggiungeva "perché non si riteneva all'altezza"); negava anche che gli fosse mai stato riferito il discorso (sui cui si tornerà in seguito, a proposito

della deposizione resa da D'Ambrosio) che quest'ultimo sosteneva di aver fatto a Mancini, dopo aver parlato con Bob Lady.

Riferiva poi di vari spostamenti interni, che avevano portato anche al trasferimento di Federico, e precisava che all'epoca dei fatti nello svolgimento del suo incarico dipendeva direttamente dal Direttore del Servizio ed allo stesso riferiva circa qualsiasi questione di un certo rilievo, per cui gli aveva riferito anche in merito agli accertamenti effettuati su "Abu Omar".

Ribadiva che all'epoca non aveva alcun elemento per pensare che si stesse per compiere un'attività illegale e quindi non l'aveva autorizzata; Castelli gli aveva detto solo che erano interessati alla *"ricerca, localizzazione e cattura di obiettivi operativi terroristici"* (e per "cattura" riteneva che si intendesse dire "prendere una persona e mettergli le manette").

Precisava anche che l'appunto di Castelli era redatto in lingua inglese, era lungo una pagina e mezza e conteneva, oltre ai nomi dei soggetti interessati, affermazioni generali su un'impostazione offensiva alla lotta al terrorismo; il colloquio con Castelli si era concluso con "l'assicurazione da parte mia che avremmo, come sempre, offerto il massimo della collaborazione ai fini richiesti, cioè della localizzazione ai fini della cattura", dopo di che non aveva più parlato con Castelli della vicenda.

Quanto al colloquio avuto con Mancini il giorno 2 giugno, Pignero si limitava a dire che si erano chiariti, si erano dette le cose come stavano.

Il Gen. Pignero, assistito dal difensore, veniva quindi nuovamente interrogato dal P.M. in data 13/7/06.

Nel corso di tale interrogatorio venivano dapprima contestate a Pignero le dichiarazioni nel frattempo rese dagli altri indagati, ed in particolare il fatto che Ciorra, Di Troia e Di Gregori avevano detto di aver svolto accertamenti finalizzati al sequestro della vittima, che Regondi si era invece dichiarato assolutamente contrario all'attività richiesta, mettendo anche a disposizione la sua qualità di funzionario del SISMI, e che Mancini aveva dichiarato di aver ricevuto dallo stesso Pignero un

preciso ordine finalizzato ad un'operazione illegale, di aver incaricato dei sopralluoghi Di Gregori e Di Troia, accompagnati da Ciorra, e di avergli in seguito riferito che, poiché si trattava di un'attività illegale, si rifiutava di obbedire; inoltre Mancini aveva anche dichiarato di aver appreso dallo stesso Pignero che la lista di nomi sarebbe stata a lui consegnata dal Direttore Pollari.

A questo punto Pignero ammetteva che "l'attivazione" comprendente anche l'attività a carico di "Abu Omar" gli era stata impartita dal Direttore, precisando che aveva incontrato Castelli nell'ufficio del Direttore, nell'ottobre-novembre 2002, Castelli era uscito, Pollari gli aveva consegnato l'appunto e gli aveva detto: "Vediamo di trovare ... una soluzione diplomatica per non contrastare in maniera negativa le richieste degli Americani; ... facciamo degli accertamenti di carattere generico" (in pratica, la richiesta americana era di una "ricerca offensiva, aggressiva", il Direttore aveva detto: "Cerchiamo di essere diplomatici" e lui aveva cercato di riportare questo discorso a Mancini; quest'ultimo, forse, si era poi espresso "sopra le righe" con i suoi).

Il P.M. a questo punto contestava a Pignero le risultanze della registrazione, effettuata da Mancini, del colloquio tra loro avvenuto il 2 giugno '06.

Pignero manifestava tutto il suo stupore ("Rimango ... allibito ...; si è calpestato tutto con questo, non solo dal punto di vista personale; ha calpestato la Patria, lo Stato, tutto, Tutto. E' una vergogna ... pensavo di aver visto tutto in vita mia"); precisava poi di essersi trovato "esattamente tra due posizioni che convergono evidentemente nell'ambito del proprio interesse", ossia tra la posizione del Direttore e quella di Mancini.

Ammetteva quindi che il Direttore, nel passargli questa disposizione, aveva manifestato l'intenzione americana di "fare questa attività" contro "Abu Omar", aveva parlato di "cattura", ma comunque il progetto americano era ben noto, l'intenzione era di procedere "in maniera non ortodossa", non in base ad un atto formale dell'Autorità Giudiziaria. Aggiungeva che Pollari non concordava con questa linea e diceva: "cerchiamo di dare una risposta che appaga gli Americani, come

sempre collaborativa, ma che non comporti un coinvolgimento nostro”; egli aveva condiviso queste perplessità ed aveva cercato perciò di trasferire questo concetto a Mancini, che pure era stato d'accordo; successivamente non si era più occupato della questione, anche perché aveva lasciato la direzione della Divisione e le questioni di carattere operativo venivano trattate direttamente tra Mancini ed il Direttore (Mancini gli era subentrato al comando della Prima Divisione nell'agosto 2003).

Pignero precisava poi che, quando erano arrivate le richieste di informazioni sul “sequestro Abu Omar” da parte della Procura ed erano state diramate all'interno del Servizio, lui aveva dato una risposta negativa, perché la sua risposta andava al Direttore (“ma io rispondo all'acquaiolo se l'acqua è fresca?”); inoltre, la risposta già fornita in altre sedi, in particolare in sede parlamentare, era che il Servizio non sapeva niente della questione “Abu Omar” (e “la voce del Servizio è una sola, per quello che ci riguarda”), anche se personalmente avrebbe dato una risposta diversa.

Alla domanda se la vicenda fosse stata riferita a livelli superiori rispetto a Pollari, Pignero manifestava ancora il timore di essere vincolato dal segreto di Stato, perché così gli era stato detto dal Direttore; riferiva anche di un suo colloquio con Pollari, cui aveva rappresentato il risentimento di Mancini per non essere stato difeso (Pollari gli aveva detto: “Scusa, ma perché vi preoccupate? ... Voi che c'entrate?”; al che aveva risposto: “Scusi, eh, Generale, ma come sarebbe a dire che c'entriamo?” ed il Direttore aveva ribadito: “Voi su questa questione non c'entrate niente. *La Prima Divisione non c'entra niente*. Questa è una cosa che io mi sono ritrovato e che ho dovuto contrastare, minacciando addirittura di andarmene, e ho la documentazione in questo senso”).

Alla domanda, se la frase di Pollari “la prima Divisione non c'entra” facesse riferimento al possibile coinvolgimento di un'altra Divisione, Pignero rispondeva “può essere”; Pignero precisava inoltre di aver ricevuto con sorpresa questo discorso di Pollari, ed anche con disappunto (“perché ho pensato dentro di me: “ma questa storia qui non me la potevi dire nel 2002?”).

## 9.2 – Gli interrogatori degli imputati in fase di indagini preliminari; le dichiarazioni dibattimentali degli imputati.

A seguito dell'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere Mancini veniva interrogato dal GIP in data 7/7'06.

Nel corso di tale interrogatorio Mancini dichiarava di non sapere nulla del sequestro eseguito nei confronti di "Abu Omar" il 17/2/'03, ma di aver ricevuto la richiesta di partecipare ad "un'attività congiunta", nel senso che il suo Direttore, Pignero, gli aveva riferito di aver ricevuto dagli Americani una richiesta "in merito ad un'attività congiunta", *"un'operazione con il prelevamento ... cioè, penso che abbia usato questo termine ... il prelevamento di ... di Abu Omar"*.

Bisognava dunque procedere a degli accertamenti e nel corso di una delle solite riunioni che teneva con i responsabili dei centri SISMI da lui coordinati aveva riferito esattamente quello che gli aveva detto il Direttore Pignero ed aveva chiesto di svolgerli (accertamenti dunque finalizzati al "prelevamento", avendo egli *"inteso che non fosse una cosa legale"*, per cui così aveva detto).

Mancini precisava che "ho anche inteso che il prelevamento non è che coattivamente dovessimo farlo noi ..., ma dovessimo fare delle attività congiunte e propedeutiche ... tese a verificarsi il prelevamento".

A tale riunione erano sicuramente presenti Iodice, Pillinini, Regondi, Di Gregori, Di Troia, e forse anche altri; Regondi era stato accompagnato da Ciorra, ma questi, che non era un funzionario, non aveva partecipato alla riunione; Di Gregori e Di Troia, accompagnati da Ciorra, avevano svolto poi degli accertamenti, che di fatto erano risultati vani, perché non era stato nemmeno individuato l'obiettivo; dopo qualche giorno era tornato da Pignero ed aveva riferito tali esiti, manifestando anche la sua contrarietà all'operazione; Pignero gli aveva chiesto di fare qualche altro accertamento, così lo avrebbero dato agli Americani, ma egli non l'aveva poi fatto.

Alla domanda sul perché non avesse manifestato prima tale sua contrarietà, Mancini rispondeva che comunque non poteva rifiutarsi di fare accertamenti su un terrorista;

alla domanda su cosa gli avesse riferito D'Ambrosio, circa le confidenze avute da Lady sul progetto di prelevamento di "Abu Omar", dichiarava di non ricordare che D'Ambrosio gliene avesse parlato; quanto ai suoi rapporti con D'Ambrosio, precisava che lo stesso gli aveva detto di non trovarsi a suo agio come capocentro di Milano, pertanto lui aveva formulato la proposta di ritrasferirlo a Trieste, da dove veniva; il Direttore aveva invece disposto il suo trasferimento a Roma; alla contestazione di quanto aveva dichiarato Mascolo, vicario della Divisione, su sue pressioni per ottenere i trasferimenti di D'Ambrosio e Fedrico, dichiarava che Mascolo ce l'aveva con lui, perché lo riteneva responsabile del proprio trasferimento, anche questo disposto invece dal Direttore.

Mancini precisava di aver saputo poi (ma non ricordava quando e da chi) che la parte lesa era "attenzionata" dalla Digos; affermava anche che nel corso della riunione a Bologna con i colleghi, sopra menzionata, solo Regondi aveva manifestato apertamente il suo assoluto dissenso, mentre gli altri partecipanti erano comunque rimasti perplessi.

Alla domanda se la richiesta degli Americani fosse nota solo a Pignero o anche ad altri, Mancini comunicava di aver registrato la conversazione intercorsa il 2 giugno tra lui e Pignero e la difesa depositava il cd e la trascrizione del colloquio (di cui si sono già ricordati i passi principali); Mancini precisava al riguardo che le frasi da lui pronunciate erano volte apertamente a far parlare Pignero, per poter documentare com'erano andati i fatti, nel caso questi venisse a mancare, date le sue condizioni di salute.

Mancini precisava che si era incontrato con Pignero già alcuni giorni prima dell'incontro in cui aveva registrato il colloquio sopra ricordato ed aveva appreso la vicenda della lista consegnata a Pignero dal Direttore, vicenda che poi aveva voluto far ripetere allo stesso Pignero, registrando la conversazione; ha precisato che Pignero non gli aveva detto nulla circa il destino che doveva toccare agli altri soggetti elencati nella lista (di cui non sapeva neppure il nome), gli aveva detto solo che "Abu Omar" era il primo della lista.



Ha aggiunto di non sapere nulla circa la partecipazione di altri soggetti di nazionalità italiana (oltre a Pironi) nella fase di esecuzione materiale del sequestro ed in particolare di non sapere se fosse coinvolta un'altra Divisione del SISMI; ugualmente ha dichiarato di non sapere nulla circa eventuali informazioni fornite a livelli superiori a quello di Pollari.

Il giorno successivo Mancini veniva nuovamente interrogato, questa volta dal P.M., in presenza dei difensori di fiducia, e ribadiva nuovamente di non ricordare che D'Ambrosio gli avesse riferito del colloquio avuto con Lady; precisava al riguardo di aver subito un forte colpo in testa nella primavera del 2004, riportandone una perdita di memoria, ed aggiungeva che, se ne fosse stato informato, ne avrebbe sicuramente parlato con Pignero.

Dichiarava altresì di non ricordare se, parlando degli accertamenti da compiere prima del sequestro, si fosse parlato anche di dove condurre il sequestrato (*"Pignero mi parlò di prelevamento di questo, non mi ricordo che mi parlava di Aviano"*, o in genere di dove portare il soggetto).

Precisava di aver parlato, anche se solo ultimamente, con alcuni colleghi di quanto aveva appreso da Pignero sulla lista di nomi (sicuramente ne aveva parlato con Murgolo, forse con Di Gregori, Iodice, Regondi e altri); e aggiungeva di aver parlato un'altra volta con Pignero (senza registrare il colloquio), in presenza anche del collega Curti, cui Pignero stesso, su sua domanda, aveva ribadito nuovamente di aver ricevuto la lista dal Direttore.

Ribadiva poi che l'incarico ricevuto era, *"mi sembra, di andarcelo a prendere"*, sottolineando comunque che del sequestro del 17/2/'03 non sapeva nulla (*"non abbiamo fatto niente riferito al sequestro di quella data in quanto non sapevamo della data"*); alla domanda sul perché, se lui e i suoi colleghi ritenevano di non aver fatto nulla di illegale, nessuno avesse parlato al P.M. della riunione e delle disposizioni date nella stessa, ha replicato che doveva farlo il responsabile del Servizio.

In data 1/7/06 Di Troia Raffaele, sentito dal P.M., ammetteva di aver partecipato alla riunione, tenutasi a Bologna tra la fine di ottobre ed il mese di novembre 2002, in cui, tra le altre cose, si parlò anche di "Abu Omar".

Precisava che a tale riunione avevano partecipato Mancini, Iodice, Pillinini, Regondi, Di Gregori e forse il capo centro di Genova, e inizialmente riferiva che Mancini aveva comunicato di aver ricevuto incarico dal gen. Pignero di "attenzionare" "Abu Omar", su richiesta della CIA; il soggetto veniva indicato come un pericoloso terrorista islamico e ne veniva mostrata una fotografia; Regondi riferiva che la Digos stava effettuando attività di controllo su tale soggetto, mentre gli altri non lo conoscevano.

Mancini aveva segnalato la necessità di eseguire controlli sul soggetto (intendendo pedinamenti, appostamenti, servizi di osservazione); la riunione era terminata con l'intesa di attendere che venissero forniti ulteriori dettagli.

Dopo qualche giorno, Mancini lo aveva chiamato e lo aveva invitato ad andare a Milano per effettuare un sopralluogo, dicendogli che sarebbe stato accompagnato da Ciorra; egli si era recato effettivamente a Milano, aveva incontrato Ciorra ed era andato con lui ad eseguire un sopralluogo in via Quaranta, dove però non avevano incontrato "Abu Omar".

Dopo circa una settimana Mancini gli aveva fatto presente che probabilmente il primo sopralluogo era stato effettuato nel luogo sbagliato, per cui su sua richiesta era tornato di nuovo a Milano con Ciorra e si era recato in via Jenner e nei pressi dell'abitazione di "Abu Omar" (luogo che Ciorra aveva già individuato tramite un accertamento anagrafico); anche questa volta non aveva visto il soggetto; in seguito aveva riferito l'esito negativo del controllo a Mancini, il quale però gli aveva detto che i controlli in questione non erano più di loro interesse.

Di Troia precisava di non ricordare di aver redatto appunti, ma di aver "buttato giù uno schizzo rappresentativo dei luoghi", nel corso del sopralluogo effettuato presso l'abitazione, e di aver fatto presente a Mancini che controlli nei confronti di "Abu Omar" erano realizzabili solo con l'installazione di videocamere.

A questo punto il P.M. contestava le dichiarazioni rese dai coindagati Di Gregori e Regondi, con riferimento alla richiesta americana di partecipazione alla "cattura" o "consegna" di "Abu Omar" ed alla discussione che ne era seguita nel corso della riunione; dopo una breve sospensione dell'interrogatorio Di Troia dichiarava che "in effetti il dr. Mancini disse che gli Americani volevano catturare Abu Omar, ma le parole di Mancini sollevarono un vespaio: sul significato del termine "cattura", sulla legalità dell'operazione", e ribadiva che "Mancini disse che Pignero era stato destinatario di una richiesta da parte degli Americani perché noi procedessimo alla cattura di Abu Omar".

L'11/7/'06 veniva interrogato anche Di Gregori Luciano, il quale dichiarava che nel novembre 2002 era funzionario del centro SISMI di Bologna; tra la metà e la fine di novembre si era tenuta a Bologna una riunione tra Mancini, capo area del Centro Nord, ed i capi centro di tale area; nel corso della riunione Mancini aveva riferito di aver ricevuto dal Direttore della Prima Divisione, Pignero, una richiesta proveniente dagli Americani (riferimento che intese essere rivolto alla CIA) di collaborare con loro alla cattura di tale "Abu Omar", definito quale terrorista, ed aveva mostrato una fotografia del soggetto.

Di Gregori precisava che "nel corso di quel dialogo si pose il problema se si trattava di condotta legale o meno, anche perché ... il dott. Regondi rappresentò che gli risultava che gli Americani procedessero ad apprendere materialmente le persone e poi a consegnarle ai governi interessati, così ponendo in essere delle condotte illegali"; perciò anch'egli si rese immediatamente conto che quanto veniva loro chiesto era di partecipare ad un'attività illegale (salve ulteriori precisazioni che sarebbero state fornite da Mancini).

Mancini aveva deciso intanto di procedere a sopralluoghi sulla moschea di via Quaranta, frequentata da "Abu Omar", "al fine di stabilire se era possibile istituire dei luoghi di osservazione tramite i quali controllare chi vi entrava e ne usciva e quindi accertare anche la presenza di Abu Omar e gli orari di frequentazione".

Dopo due o tre giorni Mancini gli aveva dato incarico di recarsi a Milano per verificare se fosse possibile organizzare attività di appostamento e osservazione, mettendosi d'accordo con Ciorra per farsi accompagnare sul posto; si era recato effettivamente a Milano ed era stato accompagnato in via Quaranta da Ciorra; erano rimasti in zona un paio d'ore, notando che la moschea era costantemente presidiata da cittadini arabi e che era di fatto impossibile organizzare posti di controllo, che avrebbero immediatamente attirato l'attenzione dei presenti; il giorno dopo aveva riferito tali circostanze a Mancini; dopo qualche giorno aveva saputo che anche Di Troia aveva effettuato i medesimi accertamenti.

In seguito aveva chiesto a Mancini cosa si fosse deciso di fare, e gli era stato risposto che si era deciso di non fare nulla, perché era una cosa illegale (una cosa "poco pulita" o "poco chiara"); dal canto suo aveva effettuato il sopralluogo, perché gli era stato richiesto, ma non aveva ancora deciso cosa avrebbe fatto, se gli fosse stato chiesto di partecipare effettivamente alla consegna di "Abu Omar" agli Americani.

Di Gregori aggiungeva poi di aver saputo solo recentemente da Mancini che Pignero gli aveva riferito di aver ricevuto la richiesta di collaborare all'operazione americana dallo stesso Direttore, circostanza peraltro "logicamente certa in quanto la collaborazione con un Servizio straniero deve essere inevitabilmente autorizzata dalla nostra scala gerarchica".

A seguito della contestazione di quanto dichiarato da Ciorra, circa l'estensione del sopralluogo all'Istituto Culturale Islamico di viale Jenner e all'abitazione di "Abu Omar", Di Gregori escludeva tale circostanza, precisando che, se per caso era passato davanti a tali luoghi, ciò era avvenuto a sua insaputa; escludeva altresì di aver redatto appunti sul contenuto del sopralluogo.

Giuseppe Ciorra veniva interrogato dal P.M. il 5/7/06, ed in tale occasione rendeva dichiarazioni molto riduttive su quanto a sua conoscenza, limitandosi ad affermare che Mancini gli aveva detto che "Abu Omar" era un "obiettivo da attenzionare informativamente, in quanto segnalato dagli Americani come integralista militante;



all'epoca però un collega del "controterrorismo" aveva già raccolto informazioni sul soggetto e predisposto una prima informativa; era stata poi redatta una relazione più approfondita, consegnata a Regondi, ed egli ne aveva informato Mancini.

Veniva quindi nuovamente interrogato in data 11/7/'06, a seguito delle dichiarazioni rese dagli altri indagati; nel corso di tale interrogatorio Ciorra confermava che, tra il settembre ed il novembre 2002, si era tenuta una riunione a Bologna, a cui erano stati invitati "ad personam" lui e Regondi, benché il capo centro di Milano fosse ancora D'Ambrosio; egli non aveva partecipato alla riunione dei funzionari, ma al termine Mancini lo aveva chiamato nel suo ufficio da solo, gli aveva detto che gli Americani avevano chiesto appoggio per un'operazione "sotto copertura" (ossia "volevano parlare" con "Abu Omar", personaggio ritenuto molto pericoloso), e gli aveva chiesto il suo apporto, perché si fidava di lui e del suo modo di lavorare; alla richiesta di cosa significasse la frase "gli Americani gli volevano parlare", Mancini gli aveva detto che doveva ancora definire i dettagli con Pignero, il quale a sua volta doveva parlarne col Direttore Pollari; gli aveva anche chiesto di verificare se presso il centro di Milano vi fosse già un profilo informativo su "Abu Omar".

Aggiungeva che, sulla strada del ritorno, Regondi gli aveva chiesto se Mancini gli avesse parlato di "Abu Omar" e, dopo che gli aveva riferito quanto gli era stato detto, aveva commentato *"Ciorra, ma che parlare! Quelli se lo vogliono portare via"*, e gli aveva anche detto che intendeva chiarire l'indomani i termini della questione con Mancini (in effetti il giorno dopo Regondi era andato a Bologna, per dire chiaro e tondo a Mancini che, se si fosse trattato di un'azione illegale, non ne voleva sapere nulla).

Aveva appreso poi che il suo collega che si occupava del terrorismo islamico aveva già raccolto molte informazioni su "Abu Omar" e lo aveva riferito a Mancini; questi gli aveva detto che avrebbe mandato a Milano due funzionari, Di Gregori e Di Troia, a cui avrebbe dovuto mostrare i luoghi frequentati da "Abu Omar"; dopo qualche giorno venne chiamato da Di Gregori, lo andò a prendere in stazione e lo accompagnò nella zona della moschea di via Quaranta e poi nei pressi di via Jenner,

dove c'era l'Istituto Culturale Islamico; Di Gregori forse prese qualche appunto, poi si diressero a piedi verso via Conte Verde, dove abitava "Abu Omar", e anche qui il collega prese appunti.

Dopo alcuni giorni venne chiamato dal collega Di Troia, accompagnò anche lui nello stesso giro che aveva fatto con Di Gregori (moschea di via Quaranta, ICI di v.le Jenner, tragitto fino all'abitazione di "Abu Omar") ed anche in questo caso il collega prese appunti.

Di tutto ciò non parlò con D'Ambrosio, perché Mancini gli aveva detto chiaramente di non dirgli nulla di quanto gli aveva detto e di riferire solo a lui (e la cosa non lo aveva meravigliato, perché sapeva che i loro rapporti erano deteriorati, a causa di contrasti per una precedente operazione).

Parlò invece a Mancini dei sopralluoghi, ribadendo la richiesta di essere messo al corrente dell'effettivo contenuto dell'operazione in programma (perché non avrebbe mai dato il suo supporto ad un'operazione illegale).

Cioira precisava di non essere informato di analoghe attività svolte da Pillinini o altri appartenenti al SISMI a Milano o nella zona di Ghedi; di non essere a conoscenza di indagini della Digos su "Abu Omar"; di non aver redatto relazioni sull'attività sopra descritta, ritenendo che spettassero ai due suoi superiori (riguardo ai quali Mancini gli aveva detto che Di Gregori "era il suo vice a Bologna e che l'altro lavorava a Torino, cioè in un centro vicino a Milano, quindi comodo nella eventualità che si dovesse fare qualche cosa"); di non saper dire se la CIA avesse poi ricevuto informazioni dal SISMI.

Come si è già detto, gli imputati, esaminati in sede dibattimentale all'udienza del 27/5/09 avanti al Tribunale, non hanno risposto alle domande del P.M., ma, dopo aver proclamato la propria innocenza, hanno opposto il segreto di Stato a qualsiasi domanda loro rivolta; l'opposizione del segreto di Stato è poi stata ribadita anche davanti a questa Corte, in sede di dichiarazioni spontanee, espressamente rese dagli imputati a tale scopo.



E' opportuno ancora ricordare il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato Nicolò Pollari, che non ha invece risposto ad alcun interrogatorio.

Rendendo in vari momenti processuali dichiarazioni spontanee, l'imputato Pollari ha proclamato la propria estraneità ai fatti in contestazione, affermando però che per articolare compiutamente la propria difesa avrebbe dovuto parlare di elementi coperti da segreto di Stato; ha precisato che esistono documenti con data, protocollo e riferimenti certi, che dimostrano l'estraneità totale, sua e del SISMI, ai fatti oggetto di giudizio.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 27/5/09, a seguito di una domanda del suo difensore, volta a conoscere se fosse mai giunta al SISMI una richiesta di collaborazione da parte di Servizi stranieri in operazioni di *rendition*, Pollari ha dichiarato di essere autorizzato a rispondere su tale circostanza, affermando che "in occasione di un importante incontro internazionale a cui sono stato delegato a partecipare, di fronte a organi parlamentari, il Governo mi ha autorizzato a rivelare che in taluni casi vi sono state da parte di organismi nel mondo delle richieste in questo senso ... di attività di questa natura, diciamo in Italia e nel mondo. A queste richieste è stato sempre opposto un netto rifiuto, sia un rifiuto istituzionale, sia un rifiuto soggettivo"; ha anche aggiunto che "a un ordine di questo genere io non avrei mai obbedito".

Ha ribadito in tale occasione che i documenti coperti da segreto affermano la sua ferma e formale contrarietà ad ogni azione illegale, pur se finalizzata alla lotta al terrorismo, ricordando quanto già sostenuto in precedenti dichiarazioni, ossia che "né il SISMI da me diretto, né la mia persona hanno mai avuto alcun elemento di conoscenza del fatto oggetto del presente procedimento penale, né mai hanno fornito alcun contributo morale o materiale al reato che mi è stato contestato".

Tali dichiarazioni sono state reiterate avanti a questa Corte, dove Pollari ha ribadito ancora una volta la "estraneità ai fatti contestati in questo processo, del Governo medesimo, della mia persona e del SISMI da me diretto", rinnovando l'opposizione del segreto di Stato, in virtù degli ordini e direttive ricevuti, e richiamando le

analoghe dichiarazioni già rese alla Corte d'Appello di Milano con nota in data 22/10/'10.

### 9.3 – Le dichiarazioni rese da Luciano Pironi in sede di incidente probatorio.

In sede di incidente probatorio, espletato avanti al GIP di Milano in data 30/9/'06, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori dichiaravano che non intendevano sottoporsi all'esame del P.M., mentre si sottoponeva a tale esame Luciano Pironi; le dichiarazioni rese dallo stesso vengono riportate in sintesi, stante la limitata rilevanza, in relazione alla posizione degli attuali imputati.

Pironi ammetteva intanto la sua partecipazione materiale al sequestro compiuto in data 17/2/'03, concretizzatasi con la richiesta di documenti ad "Abu Omar", prima che lo stesso venisse sequestrato.

Riferendo le vicende che lo avevano portato a tale atto, parlava del rapporto di amicizia che aveva stretto con Bob Lady, responsabile della CIA a Milano, durante la sua attività presso il ROS dei Carabinieri di Milano, precisando che non aveva avuto solo rapporti professionali con lo stesso, ma anche rapporti personali, e che si frequentavano anche le loro mogli ed i figli (ha parlato di frequentazioni anche private, di "un'amicizia molto bella, molto intima"); nell'ambito di questi rapporti Lady, che era a conoscenza del suo desiderio di entrare nel SISMI, gli aveva anche parlato dei propri rapporti con Stefano D'Ambrosio, presentandoglielo direttamente nell'autunno del 2002, e gli aveva promesso che lo avrebbe aiutato a raggiungere tale scopo.

Intanto nell'agosto del 2002 Lady aveva cominciato a parlargli di "un'operazione" della CIA e del SISMI, volta al "reclutamento come fonte" di "Abu Omar", e gli aveva chiesto la sua disponibilità a dargli un aiuto.

Nel gennaio 2003 la richiesta si era fatta più concreta, Lady gli aveva fornito un telefono cellulare e gli aveva detto che avrebbe dovuto fermare il soggetto e chiedergli i documenti; alle sue perplessità, motivate con il fatto che "Abu Omar" era sotto controllo della Digos, Lady gli aveva risposto di stare tranquillo, perché lo

stesso non sarebbe stato pedinato e lui sarebbe servito solo nel caso passasse qualche pattuglia.

Gli era stato detto che avrebbe dovuto collocarsi in un punto idoneo, aspettare la segnalazione che il soggetto era uscito dalla sua abitazione per recarsi verso la moschea, raggiungerlo e chiedergli i documenti, attendendo che venisse contattato da un'altra persona, che avrebbe dovuto prenderselo e portarselo via.

Durante questi colloqui Lady gli aveva anche detto che il SISMI (che aveva effettuato accertamenti preliminari per individuare l'abitazione) non era riuscito a localizzare il soggetto e che aveva dovuto "scovare" lui dove abitava; aveva precisato inoltre che dagli studi preliminari effettuati il soggetto era risultato un abitudinario (ma non gli aveva riferito i nomi delle persone che avevano eseguito questi controlli).

Pironi si era dato disponibile per il fine settimana e gli era stata indicata una fascia oraria tra le 10 del mattino e le 12-13; la prima volta si era recato in piazza Dergano, poi, come d'accordo, non essendo stato chiamato nel tempo previsto, era tornato a casa; la cosa si era ripetuta per tre volte; la terza volta, che era una domenica, Lady gli aveva detto di tornare il lunedì, ma facendosi trovare in piazzale Maciachini, dopo di che doveva portarsi in via Guerzoni.

Nelle prime tre occasioni (che, come da contestazione del P.M., in base alle risultanze dei tabulati acquisiti, risalgono al 27 gennaio, al 9 febbraio e al 16 febbraio 2003) non si fece assolutamente niente, Pironi restò lì fino ad ora di pranzo, poi se ne andò; la quarta volta gli era stato detto di attendere una persona che l'avrebbe prelevato in piazzale Maciachini.

Il 17/2/03 si recò dunque nel posto convenuto, venne raggiunto da un uomo, a bordo di una Volkswagen, che lo fece salire in auto, si diressero verso via Jenner e si posizionarono in una piccola traversa di via Guerzoni; dopo qualche minuto il suo accompagnatore ricevette una telefonata, quindi gli disse che il soggetto stava arrivando, che avrebbe dovuto fermarlo e cercare di portarlo sulla carreggiata destra, dove c'era un furgone bianco; si misero in moto (intanto gli arrivò una chiamata sul suo cellulare privato, ma il compagno gli disse di spegnerlo subito, per cui non



rispose, ed anzi staccò la batteria del telefono), raggiunsero e superarono “Abu Omar” e quindi il suo compagno fermò l’auto.

Egli scese, raggiunse “Abu Omar” e gli chiese i documenti come concordato; ricevette i documenti, intanto erano in mezzo alla strada e si spostarono di lato, andando verso il furgone; per prendere tempo, prese il suo telefonino e simulò un controllo delle generalità, aspettando l’“ok” della centrale; si aprì la portiera del furgone, lato passeggero, uscì un soggetto, gridando: “Che fate lì?”, poi si aprì il portellone scorrevole ed almeno due persone tirarono “Abu Omar” dentro il furgone, poi richiusero il portellone e partirono.

Intanto il compagno che l’aveva accompagnato in macchina aveva fatto inversione e si era avvicinato, lui era salito ed aveva lasciato sull’auto i documenti di “Abu Omar” ed il telefonino che gli aveva dato Lady, quindi era stato riportato in piazzale Maciachini.

Pironi ha poi dichiarato che in seguito le frequentazioni con Lady si erano diradate, gli era solo stato detto che “Abu Omar” stava in Bosnia ed aveva cominciato a collaborare.

Ha escluso che Lady gli abbia mai riferito che il SISMI avesse interrotto gli accertamenti, a seguito della presenza della Digos (“non mi sarei presentato io il 17 febbraio”); gli era solo stato detto che il soggetto non sarebbe stato pedinato e che gli accertamenti preliminari per individuare la casa erano stati fatti dal SISMI.

Ha precisato che in tutte le occasioni in cui, anche prima del 17 febbraio, era stato invitato a tenersi pronto per fermare “Abu Omar”, l’accordo era per lo svolgimento effettivo dell’operazione, non solo per attività di osservazione e controllo (“era già operativo”).

#### 9.4 – Le principali deposizioni testimoniali di appartenenti al SISMI.

Nel corso dell’ampia attività istruttoria svolta nel dibattimento di primo grado, oltre all’acquisizione di numerose deposizioni testimoniali volte a ricostruire il fatto storico oggetto di giudizio e le indagini svolte per appurarlo, sono state assunte (tutte

in udienze a porte chiuse) le deposizioni di vari appartenenti al SISMI, a vario titolo a conoscenza di circostanze rilevanti per la definizione del giudizio in oggetto.

Di particolare rilievo è la deposizione resa all'udienza dell'8/10/'08 dal Colonnello Stefano D'Ambrosio, che ha lavorato nel SISMI dal maggio 1996 al maggio 2003, quando è rientrato nell'Arma dei Carabinieri.

Il teste D'Ambrosio ha precisato di aver ricoperto l'incarico di direttore del centro SISMI di Milano dal dicembre 2001 al novembre 2002; nell'ambito della propria attività ebbe rapporti di collaborazione con Bob Lady, rapporti che divennero anche molto amichevoli.

In virtù di questi rapporti, verso la fine di ottobre del 2002 Lady gli aveva riferito del progetto di "prelievo" di "Abu Omar" e gli aveva detto che personale del Servizio americano, particolarmente addestrato per operazioni speciali, e personale del SISMI, probabilmente della Divisione Operazioni, si era recato a Milano per effettuare dei sopralluoghi con questa finalità; l'intenzione era di portare il soggetto all'aeroporto di Ghedi, da dove sarebbe partito in aereo per una destinazione che non gli era stata indicata; personale del SISMI aveva dunque effettuato sopralluoghi in tale area, per trovare un luogo adatto dove tenere il soggetto, fino all'arrivo dell'aereo su cui doveva essere imbarcato (non gli aveva parlato invece di sopralluoghi effettuati in Milano).

Lady si era mostrato preoccupato dello sviluppo della vicenda, perché era a conoscenza delle indagini che la DIGOS stava svolgendo sul soggetto ed un'operazione del genere avrebbe eliminato dall'area appunto un personaggio già noto alle forze del controterrorismo, che avrebbero dovuto ricominciare il proprio lavoro da capo, oltre a danneggiare i rapporti già instaurati con la Digos ed i Carabinieri; inoltre, il fatto che il soggetto fosse pedinato dalla Digos comportava anche il rischio che, nel tentare il sequestro, si potesse arrivare ad un conflitto a fuoco.

D'Ambrosio ha dichiarato di aver condiviso tali preoccupazioni, anche perché in quel momento "Abu Omar" non rappresentava un pericolo attuale, ma era piuttosto un

soggetto di interesse investigativo, al fine di conoscere chi stava reclutando; per di più l'aeroporto di Ghedi era un aeroporto italiano, comandato dal col. Bellini, che non avrebbe certo tollerato il compimento di atti illeciti nella zona sottoposta al suo comando; inoltre D'Ambrosio era anche preoccupato che una simile attività venisse svolta, a sua insaputa, sul territorio di sua competenza.

Il teste ha precisato che inizialmente Lady era convinto che lui fosse consapevole di quanto si stava organizzando, mentre egli ne era assolutamente all'oscuro, e che di fronte al suo sbalordimento rimase perplesso; gli aveva detto anche di aver manifestato le proprie perplessità a Castelli, capo della CIA in Italia, ma la decisione era ormai stata presa (e del resto il Governo americano riteneva assolutamente lecita un'operazione di quel tipo).

Lady gli aveva detto che Castelli aveva parlato "con Roma" e sin Lady che D'Ambrosio avevano manifestato perplessità all'idea che Pollari avesse dato il proprio "place" ad un simile progetto.

Era a questo punto evidente la richiesta (anche se Lady non glielo aveva detto espressamente) che D'Ambrosio informasse la propria linea gerarchica (era d'altra parte anche un obbligo di legge che, di fronte ad una notizia di reato, un funzionario informasse la propria linea gerarchica, perché alla fine il Direttore informasse l'A.G., mentre, per contro, egli non avrebbe potuto rivolgersi direttamente al Direttore del Servizio o alla polizia giudiziaria).

Pertanto D'Ambrosio ha dichiarato di essersi recato il 30/10/02, o immediatamente dopo, a Bologna a parlare con Mancini (che era il responsabile dei centri SISMI dell'area nord, e quindi il suo superiore, e che a sua volta faceva poi riferimento a Pignero, Direttore della Prima Divisione).

D'Ambrosio riferì dunque a Mancini tutto quanto gli aveva detto Lady, oltre al proprio dissenso sull'operazione, perché venissero informati Pignero e Pollari; gli disse anche che la fonte dell'informazione era Bob Lady, ma lo pregò di evitare che la cosa venisse rivelata agli Americani, perché Lady non avesse problemi; Mancini non manifestò alcuna reazione, rimase semplicemente "basito" e gli chiese due o tre





volte se gliel'avesse detto proprio Lady; il discorso finì lì; non parlò con altri della vicenda.

Poco tempo dopo, alla fine di novembre, Mancini gli disse che Pignero gli doveva parlare urgentemente, ed il lunedì successivo venne convocato a Roma; mentre stava per entrare nell'ufficio di Pignero venne fermato dal vice direttore della Divisione, il dott. Mascolo, il quale gli disse "Ma che è successo? Ma che hai combinato? Marco t'ha fatto la pelle ... Mi dispiace, ma non c'è niente da fare".

Entrò quindi dal dott. Pignero e questi gli comunicò che con effetto immediato veniva sostituito dall'incarico di direttore del centro di Milano e doveva prendere servizio a Roma; gli chiese se avesse fatto qualcosa di male, ma Pignero gli rispose di no, che non aveva addebiti da muovergli, ma che era come un allenatore di una squadra di calcio, che se ha in campo un giocatore che vale otto ed in panchina un giocatore che vale dieci, deve sostituirlo; uscendo incontrò ancora Mascolo, il quale ribadì che Mancini l'aveva "puntato", ed egli si limitò a chiedergli, ove possibile, di non essere trasferito a Roma, ma a Trieste, dove viveva la sua famiglia (ha escluso però di aver mai chiesto di essere trasferito a Trieste, prima di essere chiamato da Pignero).

Gli vennero dati tre giorni di tempo per sgombrare l'ufficio; già il giorno dopo Mancini andò a Milano per il passaggio di consegne ed in quest'occasione gli disse "non ti sei giocato solo il centro di Milano, ti sei giocato altro ... ti sei giocato tutto"; egli lavorò poi a Roma per alcuni mesi, quindi presentò domanda per rientrare nell'Arma di appartenenza.

D'Ambrosio ha precisato che non aveva mai ricevuto critiche al suo operato, né da Mancini, né da Pignero, ed anzi aveva sempre ricevuto valutazioni periodiche positive, ai fini della sua permanenza nel Servizio.

Ha aggiunto che, prima che andasse via da Milano, Lady gli disse che era stato chiamato dal suo capo, Jeff Castelli, e pesantemente rimproverato per i rapporti che aveva con lui.

Il teste ha anche dichiarato di aver saputo dal collega Federico che Pillinini (il quale aveva sostituito lo stesso Federico alla direzione del centro di Trieste nel dicembre



2002) si era vantato di aver avuto un ruolo nella vicenda del sequestro di “Abu Omar”; Federico gli aveva detto inoltre di aver ricevuto da Mancini la richiesta di disponibilità a compiere “azioni non convenzionali”, richiesta a cui aveva dato risposta negativa.

D'Ambrosio ha poi confermato che Lady gli aveva segnalato l'aspirazione di Pironi ad entrare nel SISMI e ha detto di averlo anche incontrato; dopo il suo improvviso trasferimento gli aveva comunicato che non era più opportuno che lo appoggiasse lui; non aveva mai saputo del suo coinvolgimento nel sequestro, né Lady gli aveva mai parlato degli esecutori materiali del sequestro di “Abu Omar”.

Il teste ha dichiarato che tra il personale che lavorava con lui al centro SISMI di Milano c'erano Regondi e Ciorra, che però, di fatto, ricevevano disposizioni direttamente da Mancini.

Ha precisato che, quando incontrava Bob Lady per ragioni istituzionali, redigeva una relazione scritta.

Ha dichiarato che aveva avuto un contrasto con Mancini, in relazione ad un'operazione estranea ai fatti di giudizio (che pertanto non ha ritenuto di poter riferire); ha precisato al riguardo che aveva segnalato alla sua linea gerarchica la propria audizione come testimone e che gli era stato notificato che tutto ciò che attiene al sequestro di “Abu Omar” non era coperto da segreto di Stato, mentre erano coperte da segreto le relazioni istituzionali e le attività operative.

All'udienza del 15/10/08 è stata assunta la deposizione del teste Giuseppe Scandone, già Capo di Gabinetto del Direttore del SISMI e funzionario addetto alla sicurezza (la figura deputata alla tutela del segreto).

Il teste ha innanzitutto escluso di aver mai acquisito, in virtù della sua funzione, informazioni di sorta sul merito del sequestro “Abu Omar”.

Ha confermato di aver convocato varie persone, che dovevano essere sentite come testimoni sulla vicenda, per ricordare loro l'inesistenza del segreto di Stato sulla vicenda “Abu Omar” ed invece la vigenza del segreto su altre circostanze (la

medesima circostanza è stata ribadita anche dal teste Gianvigo Curti, sentito all'udienza del 22/10/'08).

Il teste Scandone ha confermato altresì di essere stato presente insieme ad un altro collega, su delega ricevuta dal Direttore (il relativo documento è acquisito agli atti), all'apertura della cassaforte rinvenuta nella sede del SISMI in Roma, via Nazionale, durante la perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Milano, precisando che non ebbe motivo di opporre il segreto di Stato in alcun momento di detta attività.

Interrogato dalla difesa del gen. Pollari, dopo aver confermato che lo stesso gli aveva manifestato la certezza che il SISMI non fosse coinvolto nella sparizione di "Abu Omar", alla domanda se conoscesse "ordini, direttive ulteriori, da parte del gen. Pollari ... che si pongono in netto contrasto con operazioni illegali e segnatamente di *rendition*", il teste ha dichiarato di opporre il segreto di Stato, ribadendo che lo stesso copre la risposta a "qualsiasi domanda che esuli dal sequestro Abu Omar".

All'udienza del 22/10/'08 sono state assunte le deposizioni di vari altri appartenenti al SISMI.

Il teste Giuseppe Alfonso Mascolo, dalla fine del 2001 Vice Direttore vicario del dott. Pignero, a proposito del trasferimento di D'Ambrosio ha precisato che già dalla metà di novembre del 2002 il dott. Mancini, quale coordinatore della zona Nord, aveva chiesto la sostituzione di D'Ambrosio, adducendo la scarsa operatività del centro di Milano (il teste ha aggiunto che, probabilmente, per motivazioni sue, Mancini -che era già capo centro di Bologna- intendeva avere per sé questo incarico).

Quanto all'andamento del centro di Milano, il teste ha precisato che in quel periodo chiunque fosse andato a Milano avrebbe avuto delle difficoltà operative, perché era un momento in cui mezzi, risorse e uomini erano stati un po' depauperati; su D'Ambrosio in particolare, comunque, non vi era mai stata alcuna nota negativa, anzi le sue valutazioni triennali di conferma nel Servizio erano sempre state positive.

Mascolo ha dichiarato che Pignero era abbastanza amareggiato di dover comunicare a D'Ambrosio la sua sostituzione, ma che comunque gli aveva detto che la cosa era già


stata decisa da Pollari; D'Ambrosio, dopo aver parlato con Pignero, si era fermato nel suo ufficio ed avevano commentato insieme che la sua rimozione era sicuramente conseguente all'intervento di Mancini; il ruolo di direttore del centro SISMI di Milano fu in effetti poi assunto dallo stesso Mancini; il teste ha escluso che il trasferimento da Milano fosse stato richiesto e gradito da D'Ambrosio, così come ha escluso di essere a conoscenza di una richiesta di Mancini, volta al trasferimento di D'Ambrosio a Trieste, dovuta a ragioni familiari dello stesso.

Nello stesso periodo era stato trasferito a Roma anche Fedrico, capo centro di Trieste; Mascolo ha precisato che la sua sostituzione con Pillinini era stata caldeggiata da Mancini.

Ha confermato che, se avesse ricevuto una notizia di reato, un funzionario SISMI responsabile di un centro del Nord Italia avrebbe dovuto rivolgersi al suo superiore gerarchico, ossia a Mancini, mentre avrebbe commesso una scorrettezza, sul piano procedurale, se lo avesse scavalcato.

Il Col. Sergio Fedrico ha dichiarato di aver prestato servizio come capo centro del SISMI a Trieste dalla fine del 1993 fino al dicembre 2002, quando ricevette un fax che gli comunicava il suo trasferimento a Roma a partire dal 16 dicembre; ha precisato di non aver chiesto lui il trasferimento e di non aver avuto spiegazioni dello stesso (né aveva ricevuto in precedenza contestazioni sulla sua attività e sul suo rendimento in servizio).

Ha dichiarato che nel gennaio - febbraio 2002, a margine di un incontro a Bologna con gli altri capi centro, Mancini gli parlò a quattr'occhi, chiedendogli la sua disponibilità ad effettuare anche attività "non ortodosse", senza scendere in ulteriori particolari; egli rispose che la sua disponibilità era relativa ad attività finalizzate ai compiti istituzionali del SISMI; tale risposta venne accolta con freddezza ed il discorso venne lasciato cadere; da quel momento ebbe molta difficoltà a parlare con Mancini, che non si faceva trovare, non lo richiamava e non lo convocò più neppure alle riunioni a Bologna (ha anche precisato che non aveva occasioni di incontro nemmeno con Pignero, anche perché c'era questo filtro rappresentato da Mancini;



comunque l'opinione comune nella Divisione era che in realtà le decisioni dipendessero più da Mancini che dal Direttore Pignero).

Dopo il suo trasferimento a Roma Pillinini, che aveva preso il suo posto a Trieste, gli aveva detto che era tutta colpa sua, perché non era riuscito a stabilire un rapporto valido con Mancini.

Il teste ha poi riferito di aver ricevuto confidenze, da suoi ex dipendenti del centro di Trieste, circa il fatto che Pillinini aveva parlato di una sua partecipazione in Milano al sequestro del febbraio 2003.

Fedrico ha anche dichiarato di aver saputo da D'Ambrosio quanto gli aveva detto Lady circa il progetto di sequestro di "Abu Omar", cui sia Lady che D'Ambrosio erano contrari; D'Ambrosio gli aveva parlato della scelta iniziale dell'aeroporto di Ghedi, poi sostituito da quello di Aviano, e della contrarietà dovuta all'attività in corso sul soggetto, da parte della Digos; gli aveva anche detto di aver riferito la cosa a Mancini, nell'ottobre – novembre 2002, e di aver tratto la netta sensazione di stupore, da parte di Mancini, nell'apprendere che lui fosse a conoscenza dell'argomento.

Per quanto riguarda la deposizione del teste Lorenzo Murgolo, si è già ricordato che alla domanda relativa alle confidenze ricevute da Mancini sugli accertamenti chiesti dagli Americani il teste ha opposto il segreto di Stato (precisando che, ove fosse stato sciolto dal segreto, sarebbe stato pronto a confermare quanto aveva già dichiarato in istruttoria al riguardo).

Il teste Bernobich Aldo, da luglio 2002 ad agosto 2004 dipendente del Centro SISMI di Trieste, sentito all'udienza del 1°/10/'08 ha dichiarato di aver appreso da alcuni colleghi che il capo centro Pillinini si era vantato, parlando con dei colleghi, della partecipazione del SISMI al sequestro "Abu Omar".

Ha anche confermato di essere stato chiamato dal Capo di Gabinetto, prima di essere sentito dal P.M. nell'ambito del presente procedimento (gli venne notificato che non c'era alcun segreto sul caso "Abu Omar" e quindi poteva rispondere liberamente sul punto).

Analoga deposizione è stata resa dal teste Gallo Franco, il quale ha precisato di aver sentito da Pillinini, davanti alla macchina del caffè, la frase “è stato fatto da noi”, o “l’abbiamo fatto noi”, in relazione alla vicenda del sequestro di “Abu Omar”, nel periodo in cui se ne era diffusa la notizia.

La teste Sansovini Roberta ha dichiarato che, avendo lei commentato la notizia di stampa del sequestro di “Abu Omar”, mentre prendeva il caffè con i colleghi del centro di Trieste, il dott. Pillinini aveva detto una frase del tipo “siamo stati noi”; tutti avevano lasciato cadere il discorso e non ne avevano più parlato.

Vari altri testi, appartenenti od ex appartenenti al SISMI, sono stati sentiti, in ordine alle istruzioni ricevute dal Servizio (ed in particolare, da Scandone o da altri funzionari) prima di essere ascoltati dal P.M. in ordine alla vicenda in oggetto, ed hanno confermato di essere stati invitati a rispondere liberamente sul sequestro “Abu Omar”, su cui non era stato apposto alcun segreto; hanno anche confermato quanto risultava peraltro dalle intercettazioni telefoniche, ossia i contatti avuti con Pillinini, prima e dopo la loro convocazione in Procura (in particolare, per informarsi su com’era andata la deposizione).

#### 9.5 – Risultanze documentali.

Nel corso del giudizio di primo grado è stata acquisita ampia produzione documentale, avente ad oggetto atti a vario titolo rilevanti per la decisione del presente giudizio (si rinvia, per un elenco dei documenti prodotti, alla dettagliata elencazione riportata dal primo Giudice alla parte I, p. 38 s., della sentenza di primo grado).

Si ricorda, per la particolare rilevanza, che tra tali documenti sono comprese le varie note di apposizione del segreto di Stato, più sopra ampiamente citate; la documentazione relativa allo *status* di rifugiato della parte lesa, nonché il memoriale redatto dalla stessa e la lettera della moglie Ghali Nabila, con relativa traduzione; documentazione fotografica e relazione della Digos sull’incontro tra Pignero e Mancini in data 2/6/’06 (oltre alla registrazione e trascrizione del colloquio, prodotte



dalla difesa); l'ordine di esibizione della Procura della Repubblica di Milano diretto al SISMI in data 3/7/06 e la documentazione in seguito inviata dal SISMI stesso (tra la documentazione acquisita con gli *omissis* apposti dal SISMI si ricorda la nota in data 15/5/03 in cui, benché siano oblitterati mittente e destinatari, si legge che "Nasr Osama Mustapha Hassan (alias Abu Omar) ... scomparso dal 17/2/03 ... secondo note confidenziali ... si troverebbe al Cairo, interrogato dai Servizi egiziani"); la missiva in data 23/3/07 della Procura di Milano, con cui si chiedeva al SISMI se i documenti, indicati come "di vietata divulgazione", potessero essere comunque utilizzati in ambito processuale e dibattimentale, e la risposta affermativa del SISMI in data 29/3/07; Risoluzioni e Raccomandazioni del Consiglio d'Europa e Risoluzioni del Parlamento europeo, in materia di segreto di Stato e di detenzione e trasferimento illegale di detenuti.

Sono stati altresì acquisiti i provvedimenti con cui è stata definita la posizione di alcuni coimputati (decreto di archiviazione del GIP di Milano in data 1°/3/07, relativo alle posizioni di Regondi, Pignero e Antonelli; sentenza di proscioglimento in data 4/5/07, nei confronti di Pillinini e Iodice; sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 16/2/07, nei confronti di Pironi Luciano; sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 16/2/07, nei confronti di Farina Renato), provvedimenti cui si aggiunge la stessa sentenza impugnata, nella parte in cui essa, emessa nei confronti di altri coimputati, è divenuta irrevocabile.

In particolare, con la sentenza in data 4/5/07, sopra ricordata, è stato dichiarato n.l.p. nei confronti di Lorenzo Pillinini e Marco Iodice in ordine al reato in contestazione anche nel presente procedimento, per non aver commesso il fatto, in quanto il GIP non ha ritenuto acquisiti elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tali da fondare la tesi del concorso dei suddetti imputati nel sequestro ai danni di "Abu Omar"; in tale sentenza sono riportate, in sintesi, oltre alle dichiarazioni degli attuali imputati Ciorra, Di Troia e Di Gregori (che non avevano indicato la partecipazione di altri soggetti agli accertamenti commissionati da Mancini), anche quelle rese da Regondi, Iodice e Pillinini.

In sintesi, Regondi aveva confermato che, nel corso di una riunione tenutasi a Bologna tra la metà di ottobre e la metà di novembre del 2002, Mancini aveva riferito ai colleghi la richiesta statunitense di partecipare ad un'operazione di "consegna" di "Abu Omar" ed aveva disposto di effettuare una "inchiesta" sulle abitudini del soggetto, finalizzata ad eventualmente procedere alla consegna stessa; inizialmente Regondi si era limitato ad assicurare una generica collaborazione (e non ricordava che taluno avesse risposto negativamente); il giorno dopo, però, aveva richiamato Mancini e gli aveva comunicato che non intendeva aderire a tale richiesta, soprattutto per motivi di carattere morale, dandosi disponibile a tornare all'amministrazione di provenienza, nel caso che la sua decisione avesse reso inopportuna la sua permanenza nel Servizio (il suo allontanamento non era stato però ritenuto necessario da Mancini).

Iodice, confermando la richiesta di svolgere attività su "Abu Omar", precisava che l'esistenza del personaggio e la sua collocazione in gruppi terroristici erano già note e che si trattava di studiare le sue abitudini e la zona in cui abitava; riferiva che, alla domanda circa i motivi per cui questi dati interessassero agli Americani, Mancini aveva spiegato che la CIA intendeva attuare una strategia che comportava il sequestro di "Abu Omar" ed il suo trasferimento in una zona che non veniva precisata, al fine di ottenere da lui informazioni importanti per la lotta al terrorismo; dichiarava che a tale richiesta era seguita una discussione, apparendo immediatamente evidente che il sequestro ipotizzato era contrario alla legge ed incompatibile con gli scopi istituzionali del Servizio, e la convinzione prevalente era stata quella dell'impraticabilità dell'ipotesi.

Pillinini, collocando la riunione alla fine di novembre del 2002, si era limitato a sostenere (smentito da tutte le dichiarazioni sopra riportate degli altri partecipanti alla riunione stessa) che Mancini aveva riferito l'incarico di Pignero di attenzionare il cittadino egiziano, sospettato di terrorismo, in quanto veniva ricercato dalla CIA e dagli Egiziani per la sua attività eversiva.

## 10. Valutazioni sulla responsabilità degli imputati.

Prima di affrontare le conseguenze che si devono trarre, in tema di responsabilità degli attuali imputati, dalle risultanze istruttorie acquisite agli atti e sopra descritte, è opportuno ricordare che non è più qui in discussione il fatto che l'evento descritto in imputazione (sequestro di persona ai danni di Nasr Osama M. H., detto "Abu Omar") sia stato commesso, e che lo sia stato ad opera principalmente di agenti della CIA che operavano in Italia, con l'ausilio di altri soggetti.

Questa premessa non è superflua, se si ricordano le ampie attività depistanti che sono state svolte nel corso di questo procedimento, suggerendo la prospettiva di un allontanamento volontario della parte lesa, piuttosto che di un coinvolgimento nel sequestro della Digos di Milano e di un magistrato della locale Procura della Repubblica.

Il fatto però che ora siano intervenute, nei confronti di 23 degli agenti della CIA indicati in imputazione, oltre che di Luciano Pironi (il cui ruolo si è sopra ricordato), pronunce giurisdizionali divenute irrevocabili, esime dal trattare ulteriormente tale questione.

Anche sul fatto che il comportamento in contestazione (l'apprensione fisica di un soggetto, contro la sua volontà, ed il suo trasferimento in luoghi di custodia all'estero, al di fuori di ogni provvedimento legale che lo consentisse) integri gli estremi del reato ascritto in imputazione si possono semplicemente richiamare le considerazioni già svolte nella sentenza di primo grado ed in quella d'appello a carico dei coimputati statunitensi; si rimanda in particolare, quanto alla sussistenza degli estremi del reato di sequestro anche a carico degli imputati che si sono limitati a compiere attività preliminari, relative all'individuazione del sequestrando ed ai suoi luoghi di vita quotidiana, alle osservazioni svolte dal primo Giudice (cfr. parte II, pag. 76-77, sent. Trib.).

Il fatto poi che una simile condotta sia illecita nel nostro Paese, anche a volerla qualificare come "*extraordinary rendition*", è assolutamente pacifico (si ricordano al

riguardo le Raccomandazioni e Risoluzioni degli organismi europei, richiamate anche dalla sentenza 15/12/'10 della Corte d'Appello di Milano, unitamente alle deposizioni di Dick Marty e Claudio Fava ed alla documentazione relativa ad altri casi di *renditions* ricordati dal P.M.: cfr. pag. 125 sent. App.); si tratta, peraltro, di un'illiceità di cui ha dato atto anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 106/'09 (in cui ha affermato che "questa Corte ... convicne, innanzitutto, con le risoluzioni del Parlamento Europeo circa la illiceità delle c.d. "consegne straordinarie", perché contrarie alle tradizioni costituzionali e ai principi di diritto degli Stati membri dell'Unione Europea ed integranti specifici reati").

Vanno dunque in questa sede esaminati soltanto il ruolo svolto dagli attuali imputati nella vicenda in contestazione e la rilevanza penale dello stesso.

Tale esame va condotto sulla base delle risultanze che si sono sopra riassunte, ricordando ancora una volta che non si sono utilizzati ai fini della decisione atti, o parti di atti, coperti da segreto di Stato, come ritualmente apposto ed opposto nell'ambito del presente giudizio, alla luce delle precisazioni sopra riportate sull'effettiva operatività dello stesso.

Le risultanze sopra riassunte, che contengono elementi univoci nel condurre ad affermare la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto, attengono infatti (e questo vale per tutti gli elementi sopra ricordati) ad accordi presi e ad attività compiute al fine di porre in essere un'operazione pacificamente estranea alle finalità istituzionali del Servizio, cui gli imputati appartenevano (come ampiamente chiarito dalla Corte Suprema con la sentenza 19/9/'12).

Le parti sopra riportate degli interrogatori resi dagli imputati, utilizzate ai fini della presente decisione, afferiscono solo al compimento della suddetta operazione e non riguardano assolutamente attività di natura istituzionale degli appartenenti al Servizio d'informazione: non è infatti in alcun modo sostenibile che gli accertamenti disposti da Mancini ed eseguiti dai suoi sottoposti riguardassero la persona di "Abu Omar" quale sospetto terrorista, da controllare nell'ambito di attività di contrasto al terrorismo islamico, per le ragioni che saranno di seguito evidenziate.

Per quanto concerne le dichiarazioni rese da D'Ambrosio e da Pironi, in relazione a circostanze apprese da Lady, va ancora ricordato che si tratta di confidenze avute in virtù di un rapporto di tipo amicale e non istituzionale; se questo è assolutamente pacifico per Pironi, estraneo all'attività del Servizio, lo stesso vale però anche per D'Ambrosio, in quanto le circostanze sopra ricordate non gli sono state riferite da Lady nell'ambito di un incontro di natura istituzionale, bensì di un rapporto confidenziale, e per questo motivo D'Ambrosio non ha redatto alcuna relazione scritta su quanto appreso (a domanda della difesa Mancini, il teste D'Ambrosio ha infatti precisato che, ogni volta che incontrava Lady per ragioni istituzionali, redigeva una relazione di servizio).

Riguardo poi alle risultanze (particolarmente significative ai fini della presente decisione) della trascrizione del colloquio tra Mancini e Pignero in data 2/6/'06, alle ragioni di utilizzabilità sopra ricordate, valide riguardo a tutti gli imputati (per l'estraneità della "operazione" di cui gli interlocutori parlavano alle attività istituzionali del Servizio) si aggiunge l'evidente anomalia, dovuta al fatto che il segreto di Stato sul contenuto del colloquio venga ora invocato proprio da chi ha prima effettuato la registrazione e quindi l'ha resa pubblica, producendola nel corso di un interrogatorio reso davanti al Giudice proprio nell'ambito del presente procedimento (il fatto che non s'invochi in tal modo il "segreto" per tutelare la riservatezza di notizie "sensibili", nell'interesse dello Stato e della collettività, ma si tenti solo un *escamotage* per cercare di evitare la punibilità per le azioni compiute, è in questo caso di particolare evidenza).

Nel condurre l'esame degli elementi probatori sopra riportati, al fine di valutare la responsabilità degli imputati nel compimento dell'attività loro ascritta, non va poi dimenticato quanto già osservato, sul tentativo di introdurre nel giudizio una "versione concordata" dei fatti, allo scopo di sminuire od occultare tale responsabilità (tentativo che si scontra però con le risultanze di elementi oggettivi di indubbio peso probatorio, quali le ricordate conversazioni tra gli imputati o tra gli stessi e loro complici, oggetto di intercettazioni telefoniche e ambientali); anche le dichiarazioni

degli imputati, pur quando parzialmente ammissive, vanno perciò lette ed interpretate, alla luce di tale considerazione.

Le emergenze istruttorie sopra riassunte portano dunque innanzitutto a ritenere dimostrato che Marco Mancini, nell'ambito di una riunione con alcuni capi centro SISMI di sua fiducia (e si ribadisce ancora una volta che nessun aspetto istituzionale di quanto trattato in tale riunione è stato qui esaminato), abbia rivolto agli stessi la richiesta di svolgere attività finalizzate specificamente al sequestro di persona in contestazione, richiesta a lui indirizzata da Gustavo Pignero e da questi a sua volta ricevuta da Nicolò Pollari, cui era stata formulata dal responsabile della CIA in Italia, Jeff Castelli.

Successivamente a tale riunione Mancini si è rivolto ai colleghi da lui ritenuti più affidabili (o che avevano manifestato minor resistenza a fornire la propria collaborazione, pur a fronte dell'evidente illiceità dello scopo perseguito, come era stato loro illustrato) ed ha incaricato separatamente Di Troia e Di Gregori, entrambi accompagnati da Ciorra (pratico dei luoghi, in quanto prestava servizio a Milano, e considerato che il funzionario Regondi si era dichiarato indisponibile), di effettuare i sopralluoghi sopra ricordati nella zona che doveva essere teatro del sequestro.

Va in primo luogo sottolineato che deve ritenersi pienamente dimostrato il fatto che il contenuto della richiesta rivolta da Pignero a Mancini e da questi veicolata ai suoi sottoposti non fosse volto ad accertare semplicemente l'esistenza e la pericolosità del soggetto ricercato, ma mirasse proprio a consentire il sequestro dello stesso e la sua successiva consegna agli Americani che lo avevano richiesto, nell'ambito di attività dagli stessi definite come *extraordinary renditions*, che giuridicamente altro non sono, se non appunto sequestri di persona (peraltro, se si fosse inteso perseguire l'obiettivo di una cattura legale del soggetto, bastava lasciare che p.g. cd A.G. proseguissero l'attività, già pacificamente in corso, sullo stesso).

Il tentativo di ricondurre una simile operazione alle attività istituzionali del SISMI (tentativo ancora in corso, alla luce di quanto sopra evidenziato circa le produzioni documentali effettuate avanti a questa Corte) è stato posto in essere sin dall'inizio



delle indagini, o perlomeno dal momento in cui non è stato più possibile far finta di non sapere assolutamente nulla della vicenda (cfr. le prime dichiarazioni in tal senso rese dal gen. Pignero).

Tale tentativo mirava, in un primo tempo, ad escludere che fosse mai stata posta in essere un'attività di natura illecita da parte di soggetti appartenenti al SISMI (facendo riferimento ad una attività che sarebbe stata semplicemente indirizzata alla "ricerca, localizzazione e cattura, in termini legali, di un obiettivo operativo", per usare le parole di Pignero), e successivamente a ricondurre l'operazione svolta all'ambito tutelato dal segreto di Stato, ottenendo comunque il risultato dell'impunità dei soggetti appartenenti al SISMI che l'avevano compiuta (evidentemente priva di pregio è l'argomentazione difensiva, secondo cui non si potrebbe parlare di impunità, dal momento che diversi soggetti sono stati dichiarati colpevoli del reato in contestazione, in quanto quella che si vorrebbe ottenere non è certo l'impunità del reato, bensì un'immunità di tipo soggettivo, invocata solo per alcuni dei responsabili dello stesso, in virtù della loro appartenenza al Servizio informativo: risultato che, ad una impunità sostanziale di alcuni autori del reato, aggiungerebbe un trattamento discriminatorio fra i vari compartecipi).

Va ancora considerato che il tentativo di ricondurre gli accertamenti svolti dagli imputati nei confronti della parte lesa, descritti dagli stessi negli interrogatori sopra riportati, ad attività di competenza del Servizio, volta ad accertare la pericolosità di un soggetto ritenuto terrorista islamico, si scontra apertamente con l'ulteriore tesi difensiva, secondo cui, una volta compiuti tali accertamenti, gli imputati avrebbero rifiutato di collaborare ulteriormente nell'operazione in corso, stante la natura illecita della stessa (se infatti si fosse trattato di semplici accertamenti sulla pericolosità di un terrorista, compiuti nell'ambito delle attività di competenza del Servizio di appartenenza, non si vede per quale motivo gli imputati avrebbero dovuto rifiutarsi di proseguire nell'attività loro richiesta, né come avrebbero potuto farlo, senza conseguenze sulla loro permanenza nel Servizio stesso); senza dimenticare poi quanto dichiarato da Ciorra, sul fatto che, prima ancora che venissero svolti gli

accertamenti sopra descritti, il collega che si interessava del terrorismo islamico aveva già redatto due informative sul soggetto "attenzionato", indirizzate alla scala gerarchica superiore.

Il tentativo in oggetto non ha comunque avuto successo, dal momento che la finalità illecita dell'operazione che doveva essere svolta è ben chiara ora, così come era ben chiara sin dal primo momento in cui la stessa è stata prospettata; basta rileggere, per fugare ogni dubbio, la conversazione telefonica tra Mancini e Pignero, effettuata il 1°/6/'06, dopo le dichiarazioni rese al P.M. da Pignero, ed il colloquio tra i due del 2/6/'06.

In tali colloqui il riferimento ad un'attività illegale è esplicito, così come è pacifico che proprio questa fosse la richiesta formulata da Pignero e che non si trattasse di una "libera interpretazione" da parte di Mancini, o di un equivoco tra i due, come pure si è cercato di suggerire (si ricordano le parole di Mancini: *"gli yankee volevano appunto prendere questo qua; ai miei gli ho detto esattamente quello che tu mi hai detto, che era un'attività illegale; io ho detto per prenderlo, come tu mi avevi detto; io dissi esattamente queste parole: "Il Direttore della Divisione ha detto che gli Americani gli hanno chiesto di collaborare per prendersi Abu Omar"; ne convieni che era inteso che era una cosa illegale?"*); e la risposta di Pignero: *"Su questo non ci piove"*).

Negli stessi atti si delinea chiaramente anche l'accordo per fornire agli inquirenti la ricordata versione di comodo dei fatti, messa a punto da Pignero e dallo stesso già sostenuta avanti al P.M., e si prospetta la necessità che, a tal fine, anche gli altri compartecipi vengano resi edotti di quanto concordato ed aderiscano all'accordo, perché se questi avessero detto esattamente le cose come stavano, il piano sarebbe fallito (*"Se uno dice: "no, io dico esattamente quello che mi ... li crolla tutto"*).

Ma che la realtà fosse invece quella sopra delineata emerge chiaramente anche da quanto dichiarato dagli imputati Mancini, Ciorra, Di Gregori e Di Troia negli interrogatori sopra riportati, da cui si evince come l'illegalità dell'operazione fosse stata, sin dall'inizio, ben chiara a tutti.

Mancini ha parlato di un'operazione volta al "prelevamento" di "Abu Omar" (precisando di aver inteso esattamente che "non era una cosa legale"), Di Troia e Di Gregori hanno parlato di collaborazione alla "cattura" del soggetto e della discussione subito seguita sulla legalità di tale azione (discussione che non avrebbe avuto ragion d'essere, se si fosse trattato di collaborare ad una cattura, in senso legale); a Ciorra (che non aveva partecipato alla riunione, e a cui Mancini aveva detto che gli Americani "volavano parlare" con "Abu Omar", suscitando comunque i suoi dubbi e le sue richieste di chiarimento) ogni dubbio è stato subito chiarito da Regondi, con la frase *"ma che parlare! Quelli se lo vogliono portare via"* (per inciso, questa precisazione toglie ogni rilievo anche al richiamo della difesa di Ciorra ad una delle parti omissate del suo interrogatorio, in cui si fa riferimento ad una precedente operazione, nella quale l'imputato aveva collaborato con colleghi americani che volevano parlare con un soggetto; in quel caso si era infatti trattato appunto solo di "parlare", e lo stesso Ciorra ha precisato che in tale occasione venne anche ripresa la scena da parte degli agenti del SISMI, per documentare l'assoluta assenza di violenza).

Non si dimentichi poi che Regondi (che l'indomani manifesterà apertamente a Mancini il suo rifiuto di collaborare al progetto, mettendo anche a disposizione la sua permanenza nel SISMI, pur di non svolgere un'attività illecita) aveva subito fatto presente ai colleghi che gli Americani usavano "apprendere materialmente" i soggetti che sospettavano di implicazioni nel terrorismo, per poi consegnarli ai governi interessati, ponendo così in essere condotte illegali.

Gli interrogatori sopra menzionati hanno pacificamente valore probatorio nei confronti di ciascun imputato, in relazione alle dichiarazioni da ciascuno rese, non avendo gli stessi acconsentito all'utilizzo di quanto dichiarato dai coimputati nei propri confronti; ma, come si è visto, al di là dell'uso di un termine piuttosto che di un altro, si tratta di dichiarazioni sostanzialmente convergenti nel senso sopra esposto ed univoche nel dimostrare la consapevolezza di ciascun imputato circa l'illiceità del progetto complessivo cui veniva loro chiesto di partecipare (consapevolezza su cui

non incidono eventuali riserve degli stessi sulla propria disponibilità a partecipare alla fase successiva di apprensione materiale del soggetto, ove questo fosse stato in seguito loro richiesto, alla luce della rilevanza penale degli atti dai medesimi già compiuti).

La consapevolezza, da parte di tutti i compartecipi, del fatto che l'operazione cui si accingevano a prendere parte fosse completamente al di fuori dei canoni della legalità è un'ulteriore conferma di quanto sin qui osservato sulla natura, pacificamente non istituzionale, dell'operazione stessa (del resto, per compierla Mancini si guarda bene dal ricorrere all'apporto di D'Ambrosio, benché lo stesso fosse "istituzionalmente" ancora capocentro a Milano, o di Federico, dichiaratamente non propenso a svolgere attività "non ortodosse" ai fini istituzionali).

E' forse opportuno ricordare ancora che non basta la qualifica di appartenenti al SISMI, rivestita dagli imputati, per rendere istituzionale un'attività, per sua natura illecita, dagli stessi compiuta (così come non basta la partecipazione all'attività in oggetto di appartenenti alla CIA per ricondurre la stessa alla tematica delle relazioni istituzionali fra Servizi di informazione, relazioni che in uno Stato democratico non possono avere ad oggetto attività non consentite dalla legge).

Va poi sottolineato che, se il ruolo di ciascun imputato, quanto all'attività da ciascuno materialmente svolta, è descritto per ognuno di loro nell'ambito delle rispettive dichiarazioni, di natura sostanzialmente confessoria, la loro adesione al progetto di sequestro si evince anche dagli elementi oggettivi sopra ricordati, aventi valenza nei confronti di tutti gli imputati, ossia dalle risultanze dei colloqui intercettati, principalmente di quelli tra Mancini e Pignero.

Si tratta di elementi probatori che tolgono ogni dubbio sulla consapevole adesione, da parte dei soggetti cui Mancini ha demandato gli "accertamenti" su "Abu Omar", ad un progetto di natura illecita, che prevedeva il prelevamento, contro la sua volontà, della parte lesa e la sua consegna agli Americani, che ne avevano fatto richiesta; agli stessi si aggiungono comunque ulteriori elementi di contorno, rilevanti per accreditare ulteriormente tale conclusione.



Si pensi, ad esempio, a quanto dichiarato da Ciorra, sul fatto che Mancini gli aveva detto espressamente di non dire nulla dell'attività in corso a D'Ambrosio (non convocato alla riunione in cui si è discusso del progetto, nonostante fosse ancora formalmente capocentro a Milano, luogo dove l'attività doveva essere compiuta) e di riferire invece direttamente a lui; e sul fatto che degli accertamenti fosse stato incaricato anche Di Troia (in quanto capocentro di Torino, ossia di una zona comoda, "nell'eventualità che si dovesse fare qualche cosa", evidentemente di successivo e conseguente agli accertamenti già eseguiti).

Dagli elementi istruttori sopra riportati emergono chiaramente le ragioni per cui Mancini non voleva coinvolgere nel piano proprio D'Ambrosio (che ne era venuto comunque a conoscenza, in virtù dei rapporti confidenziali con Lady, e gli aveva subito riferito quanto appreso, manifestando la propria contrarietà); quanto al merito delle confidenze fatte da Lady a D'Ambrosio, nessuna ragione aveva il primo di riferire falsamente notizie sulla collaborazione di appartenenti al SISMI proprio a chi, per la sua qualifica, avrebbe potuto accertare prontamente tale falsità.

Si ricordano poi anche le risultanze di varie intercettazioni telefoniche nei confronti di appartenenti al SISMI, da cui risulta la preoccupazione manifestata dagli stessi sulla possibilità che possa essere stato proprio D'Ambrosio a "parlare" con gli inquirenti.

Mancini si è limitato a dichiarare di non ricordare il colloquio con D'Ambrosio riferito dallo stesso (parlando di problemi alla memoria, in conseguenza di un colpo in testa dovuto ad una caduta); ma è significativo il fatto che Castelli sia subito venuto a conoscenza dei rapporti intrattenuti da D'Ambrosio con Lady, aspramente rimproverato per questo; così come non può non essere significativo l'improvviso trasferimento dello stesso D'Ambrosio a Roma, ben lontano dal luogo dove l'attività in oggetto doveva essere svolta.

Mancini ha cercato di mettere in dubbio tale collegamento, sostenendo di aver solo voluto agevolare il collega, proponendone il trasferimento a Trieste, vicino alla sua famiglia; ma D'Ambrosio è stato categorico (ud. 8/10/08) nell'escludere di aver mai

manifestato gradimento per tale ipotesi, prima di venire trasferito a Roma; inoltre, il fatto che la proposta di trasferire D'Ambrosio (come si è visto, con estrema urgenza, nell'arco di pochi giorni, ed in assenza di ogni addebito di natura disciplinare) sia venuta proprio da Mancini è confermato, oltre che dal Direttore di Divisione Pignero (cfr. interrogatorio 11/7/06), anche dalle inequivoche affermazioni del suo vicario Mascolo (ud. 22/10/08), che ha confermato quanto dichiarato da D'Ambrosio sulla riconducibilità a Mancini di tale decisione.

Va poi notato che la spiegazione del trasferimento, che era stata fornita a D'Ambrosio da Pignero (ossia che lo stesso non poteva lasciare nell'incarico un "giocatore che valeva otto", quando ne aveva in panchina uno "che valeva dieci") si scontra con il fatto che l'incarico tolto a D'Ambrosio, ossia proprio quello di capo del centro SISMI di Milano, sia stato invece assunto *ad interim* dallo stesso Mancini, pur già gravato da molte altre responsabilità.

E' significativa anche la coincidenza temporale del trasferimento di D'Ambrosio con quello di Fedrico (che, sempre nel dicembre 2002, è stato mandato a Roma da Trieste, togliendogli la direzione del centro territorialmente competente sulla zona di Aviano); tale soggetto, si rammenta, si era già dichiarato indisponibile con Mancini al compimento di attività non istituzionali, e non era neppure stato convocato, come D'Ambrosio, alla riunione di Bologna.

La deposizione di Fedrico (ud. 22/10/08) è poi rilevante, anche perché conferma quanto appreso da D'Ambrosio circa il colloquio da lui avuto con Mancini, cui aveva riferito le confidenze fattegli da Lady, e la reazione dello stesso Mancini; la tesi di Mancini, secondo cui D'Ambrosio avrebbe dovuto parlare piuttosto con Pignero, quale suo superiore gerarchico, è invece smentita da quanto dichiarato al riguardo sia dallo stesso Pignero (deposizione 28/4/06), sia da Mascolo (ud. 22/10/08).

Si tratta di tre deposizioni (quelle di D'Ambrosio, Fedrico e Mascolo) che significativamente si suffragano a vicenda, e a cui Mancini non ha altro da opporre, se non affermare che tutti e tre ce l'avrebbero avuta con lui, poiché gli adddebitavano la responsabilità di trasferimenti non graditi, o invocare contrasti di lavoro in



relazione ad altre attività (che, proprio in quanto istituzionali, non hanno potuto essere oggetto di approfondimento, in quanto coperte da segreto di Stato; ma la relativa conoscenza non può certo dirsi essenziale ai fini del decidere, avendo ad oggetto non il *thema decidendum*, ma una semplice, possibile ulteriore ragione di contrasto, ad esempio, tra Mancini e D'Ambrosio, che però non basterebbe di per sé a rendere inattendibile l'intera deposizione del teste, non essendo sufficiente al riguardo il fatto che tra due soggetti vi siano state discussioni sul lavoro, e che soprattutto non inficerebbe in alcun modo gli ulteriori, ampi elementi probatori sopra ricordati).

Va ancora osservato che nessun rilievo hanno, al fine di escludere che sia dimostrata la responsabilità degli imputati nell'esecuzione di accertamenti preparatori al sequestro, le deposizioni ricordate dalla difesa Pollari sul fatto che non siano stati accertati dalla Digos di Milano contatti tra utenze in uso ad appartenenti al SISMI e le utenze utilizzate dagli agenti CIA, ritenuti responsabili del sequestro; gli imputati che hanno eseguito i ricordati accertamenti preparatori non avevano infatti alcuna ragione di contattare tali soggetti (probabilmente dagli stessi neppure conosciuti), in quanto a loro era solo richiesto di riferire lungo la propria linea gerarchica (o meglio, direttamente a Mancini) l'esito delle attività compiute.

Premesso quanto sopra sulla natura illecita dell'attività richiesta da Mancini ai colleghi del SISMI ritenuti "fidati" (e si è già detto per quali motivi non fossero di sua fiducia né Federico, né D'Ambrosio, di cui pertanto è stato "suggerito" da Mancini a Pollari lo spostamento da sedi collocate in località interessate al sequestro), va ora sottolineato che le risultanze probatorie sopra riportate escludono ogni dubbio anche in ordine alla provenienza della relativa richiesta dall'imputato Nicolò Pollari.

Si ricordano al riguardo i ripetuti passaggi dei colloqui tra Mancini e Pignero, dove viene ribadito il concetto che la lista dei nomi dei soggetti che rientravano nel progetto americano di *renditions*, in cima alla quale vi era il nome di "Abu Omar", era stata consegnata a Pignero proprio da Pollari, che l'aveva a sua volta ricevuta da Jeff Castelli.

Lo stesso atteggiamento costantemente tenuto davanti agli inquirenti da Pignero, che ha sempre cercato, fino all'ultimo, di "coprire" la posizione di Pollari, di non coinvolgerlo, anche assumendosi in proprio la responsabilità dell'incontro con Castelli e dell'adesione alla sua richiesta (*"io ho tenuto fuori il number one; l'ho messo da parte il Direttore, perché se ad un certo punto il Direttore viene coinvolto crolla tutto il discorso, perché il Direttore ha detto che non sa niente; allora tanto vale che io tiro via tutti, dico "Castelli ha parlato con me"; nonostante tutto, io lui l'ho tenuto fuori"*), dimostra all'evidenza come non sia neppure pensabile che i riferimenti alla responsabilità del Direttore del Servizio nel colloquio di Pignero con Mancini fossero stati artatamente preordinati, al fine di coinvolgere il superiore nella vicenda, a tutela della propria posizione.

Infatti, se pure è emerso il risentimento di Mancini, perché Pollari non era mai intervenuto a sua difesa (risentimento che lo ha portato, appunto, a registrare il colloquio del 2 giugno con Pignero, e a definire il Direttore un "codardo"), non vi è alcun dubbio sul genuino stupore manifestato da Pignero nell'apprendere, durante l'interrogatorio del 13/7/'06, che tale conversazione era stata registrata, come si evince dalle frasi dell'interrogato, sopra riportate nel riassumere tale atto.

Le frasi pronunciate da Pignero sul coinvolgimento di Pollari, a seguito delle domande di Mancini, sono state sopra ricordate (Pignero ha ribadito più volte di aver ricevuto dal Direttore la lista di nomi che gli era stata fornita dagli Americani e anche Mancini ha detto di aver appreso tale circostanza da Pignero e di averla contestata allo stesso Pollari); esse costituiscono un elemento probatorio valido nei confronti di tutti gli imputati ed in particolare hanno valenza nei confronti di Pollari (di cui, come si è detto, Pignero ha sempre cercato di sminuire, e non di aumentare, le responsabilità).

Del resto, non è emerso alcun motivo che avrebbe potuto portare Pignero ad assumere una simile iniziativa, senza l'accordo del suo superiore (si è già evidenziato come le dichiarazioni in tal senso dello stesso Pignero, volte a "tener fuori" Pollari, non siano credibili).

L'estraneità di Pollari all'accusa in contestazione non può neppure essere invocata, come fa la difesa dello stesso imputato, in base allo stupore manifestato dal medesimo durante le telefonate in cui apprendeva dell'esecuzione delle misure cautelari nei confronti di Mancini e Pignero.

Si ricorda, riguardo alla genuinità di tale atteggiamento, quanto dichiarato da Pignero a Mancini, riferendosi al Direttore (*"lui ha sempre detto che lui di Abu Omar non ha mai sentito parlare; ... è falso e dice il falso sapendo di dirlo"*), e quanto affermato anche da Mancini (che dice di aver detto al Direttore *"guardi che la lista delle persone da prelevare l'ha data lei a Pignero"*, ricevendone la risposta *"Sì, va beh, c'era una lista ed allora cosa c'entra?... Vi siete capiti male tu e Pignero"*), e ricorda poi che il Direttore gli aveva detto *"che noi potevamo dire che gli Americani ci avevano chiesto queste cose e noi gli avevamo detto di no"*).

La sorpresa manifestata da Pollari alla notizia che siano emerse responsabilità di suoi sottoposti nella vicenda in oggetto si spiega piuttosto con la sua certezza dell'assenza di ogni documentazione al riguardo (confermata da Pignero, che ha precisato che l'unico scritto in proposito era costituito dalla lista di nomi, non protocollata ed in seguito da lui distrutta); è degno di rilievo anche il disappunto manifestato da Pignero (cfr. interrogatorio 13/7/'06) di fronte al discorso di Pollari (*"Voi su questa questione non c'entrate niente ... questa è una cosa che io mi sono ritrovato e che ho dovuto contrastare ..."*), a cui Pignero replica *"ma come sarebbe a dire che c'entriamo?"*, commentando altresì che questo discorso non gli era stato fatto nel 2002 (ossia proprio quando la lista gli era stata consegnata dallo stesso Pollari, determinando l'attivazione sua nei confronti di Mancini e quindi di questi nei confronti dei suoi subordinati), smentendo così anche l'ipotesi di un'apparente collaborazione con gli Americani, non seguita da attività concrete, volte ad agevolare il sequestro.

Quanto all'affermazione suggerita da Pollari a Mancini (*"potevamo dire che ... noi gli avevamo detto di no"*), poi fatta propria dallo stesso Mancini (che sostiene appunto di aver rifiutato la propria collaborazione, dopo aver fatto eseguire qualche "generico" accertamento, proprio perché si trattava di attività illegale), va tenuto

sempre presente che le dichiarazioni acquisite vanno lette tenendo conto dell'intenzione, manifestata da Mancini e Pignero, di concordare una versione comune, che non potesse essere smentita e che fosse idonea a mandare tutti esenti da responsabilità.

Si sono già sopra riportati stralci delle conversazioni (non solo tra Mancini e Pignero, ma anche del coimputato Seno con lo stesso Pignero e con il collega Curti) da cui si evince come fosse stata messa a punto una "versione concordata" da fornire agli inquirenti, versione che doveva poi essere comunicata anche ai coimputati che avevano svolto gli "accertamenti" sul campo, per evitare che si discostassero dalla stessa, vanificando così il progetto di coprire ogni coinvolgimento nella vicenda di soggetti appartenenti al SISMI.

Si ricorda ancora un passaggio significativo del colloquio del 2/6/'06, registrato da Mancini (Pignero: "...tu fai gli accertamenti ... tesi a verificare l'esistenza del soggetto ... l'effettiva pericolosità di questo soggetto ... questo era lo scopo delle verifiche"; Mancini: *"Questa è quello che tu gli hai detto"*; Pignero: *"Dopodiché tu hai fatto le verifiche ... ti sei accorto che il soggetto era già oggetto di attenzione da parte della polizia giudiziaria. Cosa vera. Quindi mi hai riferito ... a questo punto abbiamo deciso, di comune accordo, di sospendere qualsiasi attività a carico di Abu Omar. Per noi Abu Omar finisce qui."*).

Questo aspetto va sempre tenuto presente, nel valutare la portata della "mezza verità" (sono sempre parole di Pignero) che gli imputati hanno cercato di introdurre nel presente giudizio, per evitare che si arrivasse all'accertamento delle effettive responsabilità di ciascuno, e distinguerla dal reale accadimento dei fatti, come risultante dagli elementi istruttori acquisiti in atti.

Si ricordano ancora le espressioni usate da Mancini nella telefonata del 1°/6/'06, sopra riportata, e le risposte dategli da Pignero (Mancini: *"ai miei gli ho detto esattamente quello che tu mi hai detto, cioè che era un'attività illegale ..."*; Pignero: *"eh, lo so. Ma noi questo non lo possiamo dire"* ... *"Devono dire soltanto che hanno fatto degli accertamenti ... avendo visto che era di interesse della p.g. abbiamo*

*deciso di sospendere e di non fare più niente ... E così la chiudiamo lì" ... "Noi dobbiamo ... aver fatto degli accertamenti ... sulla presenza di questo soggetto"; Mancini: "Sì, ma per prenderlo, eh, scusa. Io ho detto per prenderlo ... come tu mi avevi detto").*

L'affermazione di Mancini, di aver detto "di no a questa attività illegale", ribadita nell'incontro del 2/6/06 ("*... ti dissi: "Gustavo, guarda, non si fa niente"*"), suscitava peraltro le perplessità di Pignero ("*E perché?*"), che sembrava piuttosto aderire ad un'ulteriore prospettazione di versione difensiva da fornire agli inquirenti - argomento di cui stavano parlando- (Mancini: "*Quando abbiamo fatto gli accertamenti ... io ti avevo già detto a te: "Gustavo, non se ne fa niente"*... Allora tu dicesti: "*Beh, facciamo due accertamenti così vediamo e mettiamo a posto gli Americani"*..."; Pignero: "*E' una cosa ... sì. Va beh, sì*"), che confermare il ricordo di com'erano andati effettivamente i fatti; le stesse considerazioni valgono per il colloquio telefonico del 1° giugno (Mancini: "*Ma che io ho detto di no, tu glielo hai detto questo?*"; Pignero: "*Di che?*").

Quanto poi alla frase che Mancini dice di aver utilizzato per esprimere il proprio rifiuto ("*Non siamo in Sudamerica*"), Pignero, come si è ricordato, ne ha fornito una spiegazione nell'interrogatorio dell'11/7/06 ("*Questa storia del Sudamerica è diventata una barzelletta*"), chiarendo che si trattava in realtà di una frase pronunciata in riferimento alla proposta (respinta) di catturare in Sudamerica un ricercato italiano, vicenda del tutto estranea ai fatti oggetto di giudizio.

Del resto, il tentativo di sostenere che si era detto di no alla richiesta americana (portato avanti nel momento in cui non si poteva più affermare di non averla mai ricevuta) s'inquadra nel tentativo difensivo di distinguere in due fasi nette, ed estranee l'una all'altra, da un lato l'attività svolta dagli imputati, che si sarebbe fermata per il loro rifiuto di proseguire nella condotta illecita, e dall'altro la successiva attività, culminata effettivamente con il sequestro della parte lesa, ad opera di altri soggetti.

Questa lettura della vicenda in contestazione non può però essere accolta.

Non vi sono mai stati distinti ed autonomi progetti criminosi, volti al sequestro di “Abu Omar”, bensì un unico progetto, con un’unica regia, partito con la richiesta di Castelli rivolta a Pollari, portato avanti con l’organizzazione operativa di Lady e culminato con il sequestro in Milano della parte lesa, condotta poi ad Aviano ed infine in Egitto.

L’organizzazione di tale progetto criminoso avrà sicuramente avuto degli aggiustamenti, man mano che veniva portata avanti, per adeguarla alle difficoltà operative che venivano incontrate (si trattava infatti di un’attività delittuosa complessa e delicata, che richiedeva accurati preparativi, con il coinvolgimento di numerose persone); ma l’episodio del 17 febbraio 2003 non è affatto avulso, anzi è la naturale evoluzione delle attività preparatorie che venivano poste in essere da mesi, dopo l’assenso ottenuto da Pollari all’esecuzione del progetto.

Al riguardo va intanto osservato che la stessa fase finale del sequestro non è stata programmata direttamente per la data del 17/2/03, ma è stata portata avanti nell’arco di diverse settimane, in cui Pironi era pronto, sulla strada, per fermare “Abu Omar” durante il tragitto compiuto dallo stesso verso la moschea (cfr. dichiarazioni di Luciano Pironi in data 30/9/06: lo stesso ha infatti precisato che anche nelle precedenti occasioni in cui si era tenuto disponibile, come concordato con Lady, non l’aveva fatto solo per svolgere attività di osservazione sulla parte lesa, ma che era già “operativo”).

Né si può sostenere che Luciano Pironi sia stato “chiamato in causa” proprio a seguito del rifiuto degli appartenenti al SISMI di collaborare ulteriormente al progetto in corso: il coinvolgimento di Pironi risale infatti all’agosto-settembre 2002, e quindi ad epoca anteriore agli stessi accertamenti svolti dagli attuali imputati (la riunione in cui è stata diramata la relativa direttiva risale all’incirca al mese di novembre 2002).

Inoltre, tutte le attività di accertamento compiute prima della fase finale di apprensione del soggetto passivo erano non solo finalizzate al sequestro, ma anche materialmente funzionali al suo compimento (si pensi allo studio dei luoghi frequentati dalla parte lesa, delle sue abitudini, del percorso dalla stessa seguito per



recarsi dall'abitazione alla moschea: si tratta di accertamenti indispensabili per poi effettuare, con ogni possibile sicurezza, l'attività materiale di apprensione del soggetto sulla strada; così come era indispensabile l'individuazione di un aeroporto sicuro ove condurre il sequestrato, per poi caricarlo su un aereo e trasportarlo in Egitto).

Ma, a monte, ancor più importante era l'adesione al progetto criminoso di soggetti che, per il ruolo dagli stessi rivestito all'interno del SISMI, potevano agevolare la commissione del reato, ma soprattutto avrebbero potuto impedirla, ove si fossero doverosamente schierati contro il compimento di un'attività criminosa nel territorio di loro competenza.

Questo vale, evidentemente, in primo luogo per il gen. Pollari, che proprio per il ruolo ricoperto avrebbe potuto e dovuto attivarsi per impedire che un simile progetto delittuoso venisse coltivato e portato a compimento, e su cui gravava un preciso obbligo di denuncia (si ricorda il disposto dell'art. 9 l. 801/1977, poi sostituito dall'analoga disposizione contenuta nell'art. 23 l. 124/2007).

Ma anche relativamente al ruolo degli altri imputati va osservato che lo stesso fatto che essi abbiano disposto e compiuto attività di accertamento sui luoghi ove il reato doveva essere consumato era tale da assumere un'importanza ulteriore, rispetto alla stessa funzionalità delle informazioni acquisite ai fini dell'esecuzione del sequestro: il compimento di dette attività costituiva infatti la dimostrazione concreta che il reato avrebbe potuto essere compiuto con tranquillità, perché gli imputati (che per il loro ruolo avrebbero potuto, come si è detto, ostacolarlo) avevano aderito al progetto criminoso.

Le attività compiute dagli attuali imputati presentano dunque un'efficacia causale ai fini della commissione del reato in contestazione, rilevante da un duplice punto di vista.

Innanzitutto, come si è ricordato, gli imputati hanno disposto od eseguito accertamenti (in sintesi, sopralluoghi nelle zone frequentate da "Abu Omar", dove il sequestro avrebbe dovuto essere attuato) volti ad acquisire informazioni utili, proprio



al fine dell'esecuzione del piano criminoso programmato (si richiama quanto già osservato, sul fatto che non vi erano dubbi sulla finalità del progetto perseguito e sul carattere illecito della stessa, alla luce della discussione che ha fatto seguito alla richiesta ritratta da Mancini ai suoi subordinati e dei chiarimenti recati da Regondi anche a Ciorra).

Tali accertamenti sono poi stati evidentemente portati a conoscenza di chi stava organizzando materialmente il sequestro (già alla luce dei brani sopra riportati della conversazione tra Mancini e Pignero, oltre che dalle dichiarazioni rese dagli stessi, è evidente che l'esito degli accertamenti era stato riferito dapprima da Mancini a Pignero e quindi da questi a Pollari; si ricorda poi quanto dichiarato da Pironi, circa le confidenze ricevute da Lady, ossia da uno dei principali responsabili americani dell'organizzazione del sequestro, riguardo agli accertamenti sulle abitudini del soggetto passivo, effettuati da personale del SISMI, perfettamente in linea con le risultanze dell'attività di fatto svolta da Ciorra, Di Troia e Di Gregori, secondo le loro stesse dichiarazioni).

E del resto, se anche gli accertamenti suddetti fossero stati svolti semplicemente per "accontentare" gli Americani, che avevano richiesto collaborazione per il sequestro, è evidente, anche secondo la logica comune, che l'esito degli stessi sia stato poi riferito a chi li aveva richiesti, perché altrimenti sarebbe stato inutile eseguirli; il fatto che né Mancini, né Pignero ne abbiano fatto menzione si spiega nell'ottica, già ricordata, di riferire il meno possibile agli inquirenti, ammettendo solo quanto non poteva più essere negato (senza contare che di tale fase successiva potrebbero anche essersi occupati altri soggetti e che non tutti gli imputati potrebbero esserne a conoscenza).

In ordine alla rilevanza di tali accertamenti va poi ricordato che riveste una specifica efficacia causale ogni attività utile alla realizzazione del progetto criminoso: non solo quella di per sé indispensabile al compimento del reato, ma anche quanto etiologicamente utile al fine di scegliere una modalità operativa, piuttosto che un'altra (e ne è prova la condanna di imputati statunitensi che hanno compiuto accertamenti finalizzati al sequestro della parte lesa, rimasti senza esito per il

mancato avvistamento della stessa, o accertamenti relativi al possibile utilizzo dell'aeroporto di Ghedi, poi non utilizzato).

Si ricorda al riguardo quanto osservato dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza 15/12/'10, divenuta irrevocabile a carico dei coimputati statunitensi (v. pag. 124): "l'apporto causale si è realizzato anche -eventualmente - con gli accertamenti negativi, cioè non solo accertando ciò che poteva essere fatto, ma anche verificando ciò che non poteva essere fatto, individuando i luoghi dove il sequestrando non passava, i punti in cui egli non avrebbe potuto essere fermato, gli orari in cui non transitava nei luoghi individuati. Ogni accertamento, anche di esito negativo, infatti, aveva un ruolo significativo, in quanto poteva servire ad escludere una modalità di sequestro, che avrebbe potuto portare alla mancata individuazione o apprensione della persona da sequestrare e serviva a canalizzare i preparativi verso risultati positivi".

Inoltre, come si è già evidenziato, l'adesione al progetto criminoso, che lo svolgimento di simili attività da parte, in particolare, di soggetti appartenenti al SISMI comportava, sortiva l'ulteriore effetto, di per sé penalmente rilevante, di rafforzare il proposito criminoso coltivato dai correi che stavano organizzando l'attività illecita.

La rilevanza di tale contributo non può essere esclusa, semplicemente invocando il fatto che i responsabili della CIA che si occupavano dell'organizzazione del sequestro erano già fermamente convinti del proprio proposito criminoso, la cui realizzazione comportava un'attività che l'Autorità politica statunitense dell'epoca non considerava illecita.

Come si è detto, il poter contare sull'appoggio di soggetti appartenenti al Servizio di informazione italiano (tanto più di chi rivestiva posizioni di vertice nell'ambito dello stesso) era fondamentale per chi programava il sequestro, eliminando quello che poteva essere un ostacolo decisivo alla realizzazione del progetto perseguito; chi ha compiuto le attività ascritte agli attuali imputati (che si sia trattato di disporre, o di eseguire, i ricordati accertamenti, o di omettere la denuncia del progetto criminoso

alla polizia giudiziaria) ha perciò esercitato un ruolo, non certo meno rilevante di quello avuto da chi, ad esempio, ha studiato il percorso per il trasporto del sequestrato verso la destinazione stabilita, o ha chiesto i documenti alla parte lesa, per trattenerla, in attesa dell'intervento di chi doveva compiere l'apprensione materiale.

Nel caso di specie, dunque, la prova di una reale partecipazione degli imputati alla fase preparatoria del reato si unisce a quella del rafforzamento da parte loro del proposito criminoso dei correi, attraverso la rimozione di ostacoli che potevano opporsi alla realizzazione dello stesso.

E' opportuno al riguardo ricordare la costante giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione in tema di rilevanza del contributo agevolatore ai fini della commissione del reato:

*"Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti"* (cfr. Cass., 22/5/2012, n. 36818, Amato, RV 253347; nello stesso senso v. Cass., 22/5/2007, n. 24895, Di Chiara, RV 236853; *id.*, 13/4/2004, n. 21082, Terreno, RV 229200).

Va ancora osservato, per quanto riguarda la posizione degli imputati cui è ascritta la partecipazione alla fase di preparazione materiale del sequestro, che non è ultroneo considerare a loro carico anche il contributo morale, fornito dagli stessi attraverso il rafforzamento del proposito criminoso dei correi.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, *“non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa (art. 521 cod. proc. pen.), qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, considerato che tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di contenenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione”* (cfr. Cass., 9/3/2011, n. 15556, Bruzzese, RV 250180; nello stesso senso si veda Cass., 17/1/2007, n. 7638, Cammarata, RV 235786, nonché Cass., 25/9/2008, n. 42993, Pipa, RV 241825: *“Non ricorre un'ipotesi di mutamento della contestazione qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del reato, venga riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale in esso, tale modificazione non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né potendo provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l'accusa di partecipazione materiale al reato necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato”*).

Non depone affatto in senso contrario il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa (cfr. Cass., 7/6/2006, n. 21918, Cariolo, RV 234696, che ha ritenuto che nel caso concretamente giudicato vi fosse stato mutamento della contestazione), perché la fattispecie esaminata concerneva un'ipotesi in cui vi era stata eterogeneità dell'imputazione ritenuta in sentenza, rispetto alla condotta originariamente contestata (era stata ritenuta una condotta di concorso morale, consistente nella partecipazione a riunioni preparatorie alla commissione di un omicidio, a fronte della contestazione di una condotta esecutiva, con esplosione di due colpi di pistola contro la vittima).

Si trattava dunque di un caso ben diverso da quello qui oggetto di giudizio, ove in imputazione si fa riferimento proprio alla partecipazione alla fase di decisione e di preparazione del sequestro, ed in specie allo studio delle abitudini del sequestrando e dei luoghi dove il sequestro doveva avvenire (condotta che è esattamente quella che

si ritiene di ascrivere agli imputati, che si reputa dimostrata dalle risultanze istruttorie e che comporta di per sé, per le ragioni sopra ricordate, anche un'agevolazione dell'attività delittuosa svolta dai correi ed un rafforzamento del loro proposito criminoso).

Alla luce della dimostrazione, nella fattispecie in esame, di un ruolo concretamente svolto dagli imputati ai fini della realizzazione del piano criminoso, è opportuno sottolineare comunque che gli stessi non possono certo andare esenti da responsabilità, semplicemente affermando di avere in seguito abbandonato tale progetto.

Si ricorda, anche a tale proposito, quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte Suprema: *"In ipotesi di concorso di persone nel reato, l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è sufficiente a integrare la desistenza, ma è necessario un "quid pluris" che consiste nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, e nell'eliminazione delle conseguenze che fino a quel momento si sono prodotte"* (cfr. 1/2/2008, n. 9775, Rosmini, RV 239175; nello stesso senso v. ad es., Cass., 7/4/1999, n. 6619, Corriere, RV 214747).

Infatti, in un reato plurisoggettivo, il concorrente che intenda essere scriminato per desistenza dall'azione *"deve attivarsi al fine di evitare la realizzazione concorsuale della condotta criminosa o, quanto meno, eliminare le conseguenze del suo apporto causale, rendendolo estraneo ed irrilevante rispetto al reato commesso dagli altri"* (cfr. Cass., 20/5/2008, n. 27323, Portoghese, RV 240737; nello stesso senso v. anche Cass., 16/10/1997, n. 1296, Sannino, RV 209918).

Nel caso di specie, è evidente che non vi è stato da parte degli imputati alcun annullamento del contributo causale fornito alla consumazione del reato; lo attesta non solo la buona riuscita del piano, ma anche il fatto che nessun elemento sia stato neppure dedotto in tal senso dagli stessi imputati.

Il ruolo svolto da ciascun imputato va dunque valutato di per sé, sulla base di quanto emerso dalle risultanze istruttorie sopra riportate; e per ciascuno di loro lo stesso è da



ritenersi sufficiente ad integrare gli estremi del reato di sequestro di persona, loro ascritto in imputazione.

Questo vale sia per chi ha compiuto attività di tipo esecutivo, partecipando alla fase preparatoria del sequestro, sia per chi ha dato, e trasmesso ai propri sottoposti, le direttive perché tali attività venissero compiute; è evidente tuttavia che, quando si addiverrà al tema della quantificazione della pena riguardo a ciascun imputato, si dovrà tenere nel debito conto il maggior peso avuto da chi ha abusato del ruolo, dirigenziale o addirittura direttivo, ricoperto nel Servizio di informazione, rispetto a quello dei subordinati che hanno, per quanto illecitamente, eseguito l'ordine ricevuto dai superiori.

E' però a questo punto opportuno ricordare che nessun rilievo può avere, al fine di scriminare la condotta posta in essere dagli appartenenti al SISMI con ruoli inferiori al Direttore Pollari, il fatto che gli stessi abbiano eseguito una direttiva od un ordine che proveniva dallo stesso Direttore, alla luce di quanto sopra esposto sulla evidente illiceità di tale ordine.

E' infatti pacifica l'inapplicabilità della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere, prevista dall'art. 51 c.p., all'ipotesi di un soggetto che *"abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto, per scriminare, l'ordine deve attenersi al servizio e non eccedere i compiti d'istituto; in tal caso non solo il militare di grado inferiore può opporre legittimamente rifiuto, ma ha anche il dovere di non darvi esecuzione e di avvisare immediatamente i superiori"* (cfr. Cass., 25/11/2008, n. 6064, Marino, RV 243325; nel medesimo senso v. altresì Cass., 11/12/2008, n. 16703, Palanza, RV 243332); la giurisprudenza al riguardo è assolutamente risalente (cfr., ad esempio, Cass., 11/1/74, n. 2921, Conti, RV 126701: "l'esimente di cui al comma quarto dell'art 51 cod. pen. si applica a patto che l'ordine del superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile, e ciò non ricorre tutte le volte che l'ordine si concreta nella richiesta di dar mano alla commissione di un reato. Il manifesto carattere delittuoso del comportamento ordinato, infatti, comporta la sindacabilità dell'ordine

impartito e ne esclude l'efficacia esimente sia sotto il profilo obiettivo, sia sotto il profilo putativo").

Il caso sopra citato si attaglia perfettamente all'ipotesi oggetto di giudizio, in cui i sottoposti, che hanno ricevuto un ordine di cui era pacifica ed evidente la natura illecita, avrebbero dovuto opporre allo stesso un immediato e netto rifiuto di adempiere (come ha fatto, ad esempio, Regondi, a differenza dei suoi colleghi, oggi imputati).

Alla luce delle tesi difensive svolte dalle difese degli imputati, è anche opportuno ricordare che nessun rilievo può avere, al fine di scriminare o attenuare la responsabilità degli stessi, l'ipotesi che anche altri soggetti rimasti ignoti (siano essi appartenenti al SISMI, oppure estranei allo stesso) abbiano avuto un qualche ruolo nella commissione del reato in contestazione.

L'ipotesi che accertamenti ulteriori sulle abitudini del sequestrando, piuttosto che sulla praticabilità dell'utilizzo dell'aeroporto di Ghedi, poi esclusa, o anche qualche forma di partecipazione alla fase esecutiva del sequestro, siano stati effettuati (prima o dopo i sopralluoghi eseguiti da Ciorra, Di Troia e Di Gregori) da appartenenti ad un'altra Divisione del SISMI, che sembra emergere da alcune frasi di Pollari, riferite da Pignero, oltre che dalle confidenze di Lady a D'Ambrosio, è appunto una mera ipotesi, non suffragata da concreti elementi di prova, e comunque la stessa nulla toglie al ruolo concretamente svolto dagli attuali imputati, come sopra emerso, alla luce delle ampie acquisizioni probatorie confluite in atti, ed alla rilevanza penale del medesimo.

Quanto ai sospetti formulati riguardo ad un possibile coinvolgimento di appartenenti al ROS dei Carabinieri o alla Digos di Milano (si è insistito molto, anche nella presente fase di giudizio, sulla sospensione dei pedinamenti in atto nei confronti della parte lesa, nel momento in cui è stato consumato il sequestro), si è già ricordato come sia stata già chiarita la ragione di tale sospensione (non dovuta, come suggestivamente sostengono i difensori, alla particolare pericolosità di "Ahu Omar", bensì al fatto che, in quel periodo, erano stati individuati altri obiettivi, ritenuti

maggiormente utili alle indagini in corso sul terrorismo islamico: cfr. deposizioni dei testi, appartenenti alla Digos di Milano, assunti all'udienza del 25/6/'08); inoltre, si tratta per l'appunto ancora di semplici "sospetti" sulla compartecipazione di altre persone, sforniti di concreti elementi che li suffraghino (senza contare che, anche in questo caso, essi nulla toglierebbero alla rilevanza del ruolo svolto dagli attuali imputati, come sopra emerso).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e delle risultanze del materiale istruttorio sopra riassunto, deve dunque affermarsi la responsabilità degli imputati in ordine al reato agli stessi ascritto (responsabilità su cui non incide in alcun modo il dubbio che alla preparazione od esecuzione del reato possano aver concorso anche altri soggetti, allo stato non identificati, oltre a quelli la cui responsabilità è già stata accertata con sentenza passata in giudicato).

Va ancora una volta sottolineato, dopo aver esaminato gli atti istruttori utilizzabili ai fini della decisione, che il materiale probatorio acquisito agli atti è pienamente sufficiente a consentire di formulare tale valutazione di merito, e che pertanto va confermata la non necessità di procedere ad alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Tale conclusione va ribadita, in particolare, per quanto riguarda le numerose richieste di assunzione di ulteriori deposizioni testimoniali da parte di soggetti rimasti estranei a tutte le fasi di commissione del reato oggetto d'imputazione, deposizioni che pertanto non risultano affatto essenziali ai fini del decidere, in quanto i testi indicati non potrebbero portare ulteriori elementi idonei a modificare le conclusioni sopra esposte.

Gli elementi sopra riportati sono pienamente adeguati e sufficienti a dimostrare la responsabilità, da un punto di vista sia oggettivo che soggettivo, degli attuali imputati in ordine al reato loro ascritto; nessuna essenzialità, in senso contrario, possono avere le ulteriori richieste probatorie avanzate dalle difese, richieste peraltro in sé generiche (oltre che, in alcuni casi, come si è detto, inammissibili, per difetto della qualità di appellante di chi le ha avanzate); a maggior ragione questa conclusione vale poi per

chi si è sempre proclamato del tutto all'oscuro della vicenda oggetto di imputazione (venendo poi, come si è visto, smentito da risultanze istruttorie univoche in senso contrario) ed ora vorrebbe introdurre nuove deposizioni, volte a sostenere la propria "mancata conoscenza", già smentita dagli atti acquisiti.

Non possono perciò al riguardo che richiamarsi le osservazioni sopra svolte sul difetto di rilevanza delle richieste istruttorie, avanzate dalle difese e non ammesse da questa Corte.

Va dunque ribadita l'eshaustività dell'istruttoria svolta al fine di una decisione di merito, ed in particolare della decisione di affermare la responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato loro ascritto, riformando in tal senso la decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 202, 3° c., c.p.p., adottata in primo grado.

#### **11. Considerazioni sulla gravità del fatto giudicato.**

Prima di passare alla determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare agli imputati, vanno ancora svolte alcune osservazioni riguardo alla gravità del fatto criminoso oggetto d'imputazione.

Il reato di sequestro di persona è già di per sé, in generale, un fatto di notevole gravità, implicando la limitazione arbitraria di un bene fondamentale della parte lesa, quale la libertà personale (bene tutelato dalla Costituzione, e la cui restrizione è disciplinata rigorosamente, anche quando avviene da parte delle autorità cui la legge riconosce tale potere).

Il sequestro di persona qui giudicato presenta poi connotazioni ulteriori e specifiche, che lo rendono particolarmente grave, per le caratteristiche peculiari del caso di specie.

A tale proposito, essendo stato il medesimo fatto già oggetto di valutazione, relativamente alla posizione di numerosi coimputati, vanno innanzitutto richiamate le considerazioni svolte al riguardo dai giudici di merito che hanno esaminato il caso, in sede di primo e secondo grado di giudizio.



Significative, e pienamente condivisibili, sono le osservazioni svolte nella sentenza 15/12/'10 della Corte d'Appello di Milano, in relazione a 23 agenti CIA imputati del sequestro in oggetto.

In tale pronuncia si è sottolineata la particolare rilevanza, nella valutazione della gravità del fatto, delle finalità per cui è stato compiuto il sequestro, osservando che "esso e' stato determinato dallo scopo di consegnare il sequestrato alle autorità egiziane, dove sarebbe stato sottoposto alle torture che poi lo stesso ha riferito. E naturalmente non rileva in questa sede quale fosse lo scopo che le autorità intendevano raggiungere in tal modo. Rileva solo la consapevolezza di questa finalità da parte dei responsabili. Né era possibile che gli interessati pensassero ad una spiegazione alternativa dei motivi del sequestro, spiegazione mai fornita dagli interessati e difficilmente immaginabile, visto il dispiegamento di forze, le caratteristiche del sequestrato e le modalità di attuazione del suo prelevamento forzato. Certamente nessuno poteva pensare che il sequestro venisse posto in essere con quelle modalità per proteggere la persona o per portarla in luogo sicuro o per rivolgerle semplici domande o per assicurare soltanto la sua presenza in carcere" (cfr. pag. 128 sent. App.).

Tali considerazioni (svolte riguardo agli imputati americani accusati del sequestro, non solo quelli che hanno compiuto l'apprensione materiale della vittima, ma anche coloro che hanno svolto i vari accertamenti preliminari finalizzati all'esecuzione del reato) sono pienamente valide anche riguardo alla posizione degli imputati italiani del medesimo delitto.

Gli stessi, come si è detto, erano ben consapevoli del fatto che la parte lesa fosse ricercata dagli Americani nell'ambito di un progetto definito come "*extraordinary rendition*", la cui natura era pubblica e notoria, ed a maggior ragione non poteva dunque non essere nota a persone che appartenevano al Servizio d'informazione italiano.

La persona sequestrata non era, nel momento in cui ne è stata limitata la libertà personale, oggetto di provvedimenti legali di cattura, né nazionali, né internazionali,

ma era oggetto di indagine da parte dell'A.G. competente e della polizia giudiziaria; il fatto di sottrarre la stessa alla possibilità di arresto legale e di un regolare processo nel nostro Paese, consentendone l'apprensione con modalità illecite e la destinazione ad uno Stato estero, al fine di sottoporla ad interrogatori in qualità di sospettata di partecipazione ad azioni terroristiche, dimostra implicitamente la consapevolezza del destino cui la parte lesa veniva avviata, destino che si è purtroppo compiuto (con le torture cui "Abu Omar" è stato sottoposto, descritte in atti) e che rende particolarmente riprovevole il fatto oggetto di giudizio.

A ciò si aggiunge, rendendo (se possibile) ancor più grave il fatto giudicato, la circostanza che la vittima del sequestro era un soggetto che aveva ottenuto in Italia lo *status* di rifugiato politico, e dunque aveva ottenuto dal nostro Paese garanzie di tutela proprio di quei diritti fondamentali della persona, che erano minacciati nel Paese d'origine.

Chi ha eseguito, o comunque in qualsiasi modo partecipato al reato, ha così consentito che tali diritti venissero violati; e particolarmente grave è da ritenersi la partecipazione al reato di soggetti che, per la loro posizione soggettiva di appartenenti ad un'istituzione dello Stato, avrebbero dovuto garantire che simili violazioni non venissero commesse (si tornerà in seguito, trattando il tema della quantificazione della pena, sulla specifica, ulteriore gravità del comportamento di chi tale istituzione dirigeva).

Per di più, la collaborazione al compimento di tale attività illecita da parte di soggetti stranieri nel territorio del nostro Stato ha di fatto permesso che venisse concretizzata una grave violazione della sovranità nazionale; anche in questo caso è perciò particolarmente riprovevole la compartecipazione al reato proprio di persone che avrebbero dovuto, per il ruolo rivestito, tutelare la sovranità del nostro Paese (cfr. al riguardo pag. 163 sent. Cass., che ha parlato di un fatto "estremamente grave perché il sequestro era avvenuto *superando di prepotenza la sovranità dello Stato italiano sul proprio territorio* e scavalcando le competenze dell'autorità giudiziaria e di quelle di polizia che stavano indagando su Abu Omar").



Nessun rilievo può avere, al fine di smimmire la considerevole gravità del fatto giudicato, la circostanza (pure invocata avanti a questa Corte) che la parte lesa fosse sospettata di gravi reati; si richiamano al riguardo le ampie considerazioni svolte dal primo Giudice (cfr. parte II, pag. 142-143, sent. Trih.) sul fatto che ogni persona ha, in quanto tale, diritto all'integrità del proprio corpo e della propria anima, a maggior ragione nel Paese a cui ha chiesto rifugio, e sul fatto che il contrasto del terrorismo, così come di ogni altro reato, "deve essere compiuto rispettando le forme della legalità nazionale ed internazionale ed evitando qualsiasi trattamento disumano o degradante".

Il fatto stesso che persone appartenenti ad un'istituzione dello Stato reputino di poter impunemente violare le procedure legali nei confronti di una persona, solo perché la stessa è sospettata di aver commesso reati, connota di una particolare gravità soggettiva il comportamento dalle stesse tenuto: il nostro codice di rito, guidato ed ispirato, come si è ricordato, da precise norme costituzionali, disciplina rigorosamente i casi di possibile limitazione della libertà personale dei soggetti sospettati di aver commesso un reato e le modalità con cui ciò può avvenire, e questo proprio affinché vengano, sempre e comunque, rispettati anche nei loro confronti i diritti umani, che uno Stato democratico non può mai calpestare; questo principio non può poi certo venir meno proprio nei confronti di coloro ai quali il nostro Stato ha concesso rifugio, al fine di sottrarle al pericolo che i diritti stessi vengano calpestati, in Paesi che non hanno raggiunto tale livello di civiltà giuridica.

Le considerazioni sopra svolte sulla gravità del fatto in contestazione sono state ribadite anche nella sentenza 19/9/'12 della Corte Suprema, che ha richiamato al riguardo anche la già ricordata Risoluzione del Parlamento europeo (cfr. pag. 151, 163 sent. Cass.).

Tutti gli elementi sopra menzionati, relativi sia alle caratteristiche oggettive del fatto giudicato che a quelle soggettive degli imputati, connotano dunque il reato oggetto d'imputazione di una gravità singolarmente elevata, di cui si dovrà tener conto nella determinazione della pena da infliggersi agli imputati.

## **12. Trattamento sanzionatorio e statuizioni civili.**

Premesso quanto sopra sugli indici di valutazione della gravità del fatto, va ricordato che gli stessi hanno rilievo sia al fine quantificare il trattamento sanzionatorio applicabile agli imputati, sia quanto all'esclusione della possibilità di riconoscere ai medesimi le circostanze attenuanti generiche.

Tali attenuanti, come si è detto, erano state riconosciute con la sentenza di primo grado agli imputati americani del medesimo reato, ma tale decisione è stata poi riformata in secondo grado, con una valutazione confermata sul punto dalla Corte Suprema.

La stessa valutazione non può che essere applicata anche agli attuali imputati, le cui qualifiche soggettive portano semmai a ritenere particolarmente grave il comportamento agli stessi ascritto; nessuna ragione, né in relazione alle caratteristiche oggettive del fatto, né al comportamento processuale degli imputati, è comunque ravvisabile al fine di una mitigazione del trattamento sanzionatorio nei loro confronti.

Pacificamente sussistenti a carico di tutti gli imputati sono gli estremi delle contestate aggravanti di cui all'art. 112, 1° c., n. 1), c.p. (in relazione al numero di persone concorrenti nel reato) e all'art. 605, c. 2, n. 2), c.p. (per essere stato il fatto commesso con abuso dei poteri inerenti alle funzioni di pubblico ufficiale, proprie degli imputati stessi).

Nei confronti dell'imputato Nicolò Pollari sussistono altresì gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 112, 1° c., n. 2), c.p., per avere egli promosso la cooperazione nel reato dei compartecipi (come si è detto, la partecipazione al reato oggetto di giudizio da parte degli altri imputati è stata infatti determinata proprio dall'appoggio fornito da Pollari al progetto di Castelli, appoggio concretizzatosi con la diramazione dell'ordine ai propri sottoposti, che hanno poi aderito al piano criminoso e cooperato alla sua esecuzione).

Nella quantificazione della pena base su cui calcolare il trattamento sanzionatorio da infliggersi in concreto agli imputati occorre poi tener conto, come si è già anticipato, del ruolo di maggior rilievo svolto da Mancini e Pollari, rispetto ai coimputati (sia per la più alta qualifica soggettiva dagli stessi rivestita, che ha influenzato certamente i compartecipi loro sottoposti nella decisione di adesione al progetto criminoso, sia per gli ostacoli decisivi alla commissione del reato che gli stessi avrebbero potuto porre in essere, se si fossero invece opposti alla medesima); questo vale non solo per Pollari, per il ruolo direttivo dallo stesso ricoperto nel Servizio, ma anche per Mancini, che ha concretamente organizzato l'attività dei compartecipi, ai fini dell'esecuzione degli accettamenti agli stessi affidati.

Relativamente alla posizione del Direttore del SISMI assumono rilievo anche le ripetute affermazioni dello stesso circa la propria totale ed indiscussa contrarietà di principio a comportamenti attuativi di *rendition* nel nostro Paese, affermazioni che l'imputato non solo ha ribadito nel corso di tutto il procedimento (ove potrebbero leggersi come mero comportamento autodifensivo, volto a sostenere la propria estraneità ai fatti contestati), ma, come si è ricordato, ha proclamato anche in un'elevata sede istituzionale, quale il Parlamento Europeo.

Tali affermazioni, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate e delle considerazioni svolte sulla responsabilità di tale imputato in ordine al reato aseritogli (ed indipendentemente dal fatto, si ripete ancora una volta, che le stesse possano essere state ribadite anche in documenti scritti, non acquisiti, perché coperti da segreto di Stato), vanno tenute presenti nel valutare la gravità soggettiva del comportamento di chi poi, di fatto, ha collaborato proprio a quella condotta, che ufficialmente dichiarava di riprovare.

E al di là delle ragioni personali per cui l'imputato può aver deciso di tenere tale condotta (cedendo a pressioni altrui, o per timore di ripercussioni sulla propria posizione direttiva, o per qualsiasi altra motivazione) resta il fatto che l'adesione dell'imputato al progetto criminoso, proprio per la sua posizione soggettiva, ha favorito la commissione del reato ed indotto anche i suoi sottoposti ad aderirvi.

Sempre riguardo alla posizione di Pollari, non vanno poi trascurate anche le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado (v. parte II, pag. 138 s., sent. Trib.) sul coinvolgimento dello stesso anche nelle attività di sviamento delle indagini in corso, ascritte a Pompa e Farina, imputati di favoreggiamento (non ascritto anche a Pollari, solo perché lo stesso è imputato del reato presupposto).

La sentenza di primo grado ha sottolineato come Pompa (che aveva cercato di propagare la notizia del coinvolgimento nel reato di un Sostituto Procuratore della Repubblica, oltre che della Digos, di Milano, al fine di procurare lo spostamento di competenza relativamente al procedimento in corso sul sequestro) fosse in continuo contatto con il giornalista Farina (*"fonte Betulla"*), con cui concordava anche le domande che lo stesso avrebbe dovuto porre ai pubblici ministeri, che stava per incontrare (v. parte II, pag. 106 s., sent. Trib.); Pompa, poi, avvertiva regolarmente Pollari degli accordi presi (a pag. 112 s. sono riportate anche le intercettazioni telefoniche che documentano tali contatti, come ad esempio la telefonata del 22/5/06: Pompa: *"Direttore, Betulla, alle 17.00, si incontra con il titolare di Milano ..."*; Pollari: *"Ma lui sa cosa dire?"*; Pompa: *"Sa cosa dire, ma è il caso, capito, che si ripassi la lezione insieme a noi ... perché è un'occasione preziosissima"*; Pollari: *"Sì, certo"*; Pompa: *"... quindi io, se lei è d'accordo, mi vedo un attimo prima con lei, perché è una cosa che ci può risultare estremamente utile, perché va proprio lì da Spat..."*); Pollari veniva quindi tenuto costantemente informato della vicenda.

Il primo Giudice ha anche sottolineato come non vi fosse dubbio sul fatto che Pompa fosse una *"longa manus"* di Pollari (*"è stato lo stesso Farina ... ad affermare che Pompa era stato soprannominato "shadow" (e cioè ombra) di Pollari, e che, quindi, operasse alle sue dirette ed inequivoche dipendenze"*; v. parte II, pag. 138, sent. Trib.).

La sentenza di primo grado ha pertanto concluso che Pollari andava esente da ulteriori contestazioni, solo perché già imputato del reato presupposto rispetto al favoreggiamento, limitandosi a formulare *"un giudizio morale fortemente negativo per chi, in qualità di servitore dello Stato, ha sicuramente partecipato ad attività di*

ostacolo e sviamento delle indagini che altri servitori dello Stato stavano svolgendo per accertare la commissione di un reato molto grave quale il sequestro di persona” (v. parte II, pag. 139, sent. Trib.).

Di tali considerazioni si deve però tener conto nel valutare la posizione soggettiva di Pollari, per la particolare adesione al progetto criminoso, manifestata da chi è pronto ad avvalersi di altri soggetti, con le gravi modalità sopra accennate, ai fini di sviamento delle indagini in corso sul reato di cui è compartecipe.

Come si è detto, riveste connotazioni di particolare gravità anche il ruolo dell'imputato Mancini, che di Pollari (e del defunto Pignero) è stato, per così dire, il “braccio operativo”, in quanto ha tradotto in pratica l'assenso di Pollari all'operazione illecita, formulando direttive operative ai suoi sottoposti (ora coimputati).

Non va poi trascurato che Mancini non si è limitato a diramare tali direttive, ma ha posto in essere una serie ulteriore di comportamenti, volti ad eliminare possibili ostacoli che potevano frapporsi all'esecuzione del piano criminoso (scegliendo le persone cui delegare gli accertamenti tra i colleghi che si erano dimostrati meno restii ad eseguire un'attività illegale e spostando i capicentro che avrebbero invece potuto ostacolarla dalle zone interessate al compimento dell'attività medesima).

Riguardo alla posizione soggettiva di Mancini vanno anche ricordati i contatti del medesimo con Pignero, al fine di informarsi su quanto il superiore aveva già dichiarato agli inquirenti e concordare una versione difensiva comune da riferire agli stessi, per ostacolare l'accertamento delle responsabilità di ciascuno (ed in particolare delle proprie); comportamento che lo ha spinto anche a tradire la fiducia del collega ed amico, registrandone il colloquio a sua insaputa, per precostituirsene quella che riteneva una prova a suo favore.

Sulla base degli elementi sopra ricordati si stima pertanto equo determinare in misura nettamente superiore la pena base da applicarsi agli imputati Pollari e Mancini, rispetto a quella da utilizzare per i coimputati che hanno aderito al progetto criminoso, loro proposto da un superiore.

Si reputa perciò congruo quantificare la pena da infliggere agli imputati Ciorra, Di Troia e Di Gregori nella misura di anni 5 di reclusione, ai sensi dell'art. 605, 2° c., c.p., aumentata ad anni 6 di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 112, 1° c., n. 1), c.p..

Si stima invece equo determinare in anni 8 di reclusione la pena da infliggere agli imputati Mancini e Pollari, ai sensi dell'art. 605, 2° c., c.p.; tale pena va aumentata ad anni 9 di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 112, 1° c., n. 1), c.p. c (quanto al solo Pollari) ad anni 10 di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 112, 1° c., n. 2), c.p., ulteriormente ascritta al medesimo.

A tale condanna consegue altresì quella di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali relative a tutti i gradi di giudizio ed alle pene accessorie previste dalla legge; tutti gli imputati vanno perciò dichiarati interdetti in perpetuo dai p.u. ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p..

Alla presente pronuncia consegue poi, ai sensi degli artt. 538 s. c.p.p., anche la condanna di tutti gli attuali imputati, in solido tra loro, oltre che con gli imputati già condannati per il medesimo reato, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite Nasr Osama M. H. e Ghali Nabila, danni da liquidarsi in separata sede civile, ed al pagamento in via solidale della provvisionale liquidata a favore delle medesime parti civili, nella misura già determinata con le sentenze 4/11/09 del Tribunale di Milano e 15/12/10 della Corte d'Appello di Milano, a carico dei coimputati (€ 1.000.000 a favore di Nasr Osama ed € 500.000 a favore di Ghali Nabila); si rimanda alle ampie e pienamente condivisibili argomentazioni svolte dal primo Giudice in ordine ai criteri di quantificazione delle suddette somme (v. parte II, pag. 141 s., sent. Trib.).

Gli imputati vanno infine condannati alla rifusione, in solido, delle spese processuali a favore delle costituite parti civili, in relazione alla presente fase di giudizio, come da richiesta delle medesime; tali spese si liquidano nella misura di 8.400 €, più accessori di legge, a favore di ciascuna parte civile.





Di tali somme si ordina il pagamento a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110 DPR 115/'02, in virtù dell'ammissione di dette parti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Visto l'art. 627 c.p.p.,  
giudicando in sede di rinvio dalla Corte Suprema di cassazione,  
in parziale riforma della sentenza 4/11/'09 del Tribunale di Milano,  
visti gli artt. 605-533-535 c.p.p.,

dichiara

Di Gregori Luciano, Di Troia Raffaele, Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe e Mancini Marco colpevoli del reato a loro ascritto, e condanna Di Gregori, Di Troia e Ciorra alla pena di anni 6 di reclusione ciascuno, Mancini alla pena di anni 9 di reclusione e Pollari alla pena di anni 10 di reclusione;  
condanna i predetti imputati al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio;

visti gli artt. 29 e 32 c.p.,

dichiara tutti gli imputati perpetuamente interdetti dai p.u. ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena;

visti gli artt. 538 s. c.p.p.,

condanna

gli imputati Di Gregori, Di Troia, Ciorra, Pollari e Mancini, in solido tra loro e con gli imputati già condannati con sentenze 4/11/'09 del Tribunale di Milano, 15/12/'10 della Corte d'Appello di Milano, irrevocabile dal 19/9/'12, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento in via solidale della provvisoria già assegnata con le sentenze anzidette.

Condanna altresì gli imputati in solido alla rifusione delle spese processuali a favore delle costituite parti civili per la presente fase di giudizio, che liquida in € 8.400 più

accessori di legge per ciascuna parte, ordinandone il pagamento a favore dello Stato,  
ai sensi dell'art. 110 DPR 115/02.

Visto l'art. 544,3° c., c.p.p.,

fissa

il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Milano, 12/2/2013


Il Consigliere Est.

Dr. Elsa Gazzaniga



Il Presidente

dr. Luigi Martino



# INDICE

1. Fatto e svolgimento del processo; le sentenze di primo e secondo grado.	p. 1
2. La motivazione della sentenza 19/9/'12 della Corte Suprema di cassazione.	p. 5
3. Il giudizio di rinvio avanti a questa Corte.	p. 14
4. L'ambito di cognizione del giudizio di rinvio.	p. 16
5. La delimitazione dell'ambito di operatività del segreto di Stato.	p. 18
5.1 -- Premessa.	p. 18
5.2 -- Le note di apposizione del segreto di Stato.	p. 20
5.3 -- La sentenza n. 106/'09 della Corte costituzionale.	p. 22
5.4 -- La sentenza della Corte Suprema n. 46340 del 19/9/'12.	p. 29
5.5 -- Le missive in data 25/1/'13 e 1°/2/'13.	p. 31
5.6 -- Conclusioni.	p. 34
6. L'acquisizione dei verbali degli interrogatori resi dagli imputati in fase di indagini preliminari.	p. 36
6.1 -- Legittimità dell'acquisizione dei verbali d'interrogatorio.	p. 36
6.2 -- Non necessità dell'interpello ai sensi dell'art. 41, 2° c., l. 124/'07.	p. 39
7. La questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 c.p.p., 41 l. 124/'07.	p. 42
8. Individuazione del materiale probatorio utilizzabile ai fini del giudizio.	p. 48
8.1 -- Criteri di valutazione del materiale acquisito agli atti.	p. 48
8.2 -- La mancata lettura degli atti ai sensi dell'art. 511 c.p.p..	p. 54
8.3 -- Completezza del materiale acquisito e non necessità di rinnovazione dibattimentale.	p. 56
9. Le principali risultanze istruttorie.	p. 61
9.1 -- Dichiarazioni del gen. Pignero; intercettazioni telefoniche ed ambientali.	p. 61
9.2 -- Gli interrogatori degli imputati in fase di indagini preliminari; le dichiarazioni dibattimentali degli imputati.	p. 79
9.3 -- Le dichiarazioni rese da Luciano Pironi in sede di incidente probatorio.	p. 88

9.4– Le principali deposizioni testimoniali di appartenenti al SISMI.	p. 90
9.5– Risultanze documentali.	p. 98
10. Valutazioni sulla responsabilità degli imputati.	p. 101
11. Considerazioni sulla gravità del fatto giudicato.	p. 126
12. Trattamento sanzionatorio e statuizioni civili.	p. 130
Dispositivo	p. 135
Indice	p. 137

